

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Revisioni al documento

numero	Data di approvazione
01	14.03.2023
02	19.03.2024
03	25.03.2025
04	23.04.2026

Indice

Parte generale

1. Definizioni

2. La responsabilità amministrativa degli enti: finalità e principi

2.1. Il Decreto legislativo n. 231/2001

2.2. I presupposti della responsabilità amministrativa degli enti

2.2.1. I soggetti attivi del reato presupposto ed il loro legame con l'Ente

2.2.2. Interesse o vantaggio dell'Ente

2.3. I reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti

2.4. Le condizioni per l'esonero delle responsabilità amministrative degli Enti

2.4.1. Responsabilità amministrativa dell'Ente e reati presupposto commessi da soggetti in posizione apicale

2.4.2. Responsabilità amministrativa dell'ente e reati-presupposto commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione

2.5. L'applicazione pratica del D. Lgs. n. 231/01

2.5.1. Gli "adempimenti esimenti" della responsabilità amministrativa degli Enti richiesti dal Decreto

2.5.2. Le indicazioni della giurisprudenza penale

2.6. Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti

2.6.1. Sanzioni pecuniarie

2.6.2. Sanzioni interdittive

2.6.3. Pubblicazione della sentenza

2.6.4. Confisca

2.7. Delitti tentati

2.8. Delitti commessi all'estero

2.9. Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

2.9. Requisiti del modello di organizzazione, gestione e controllo

2.8. Le Linee guida di Confindustria

3. La Fondazione Teatro Donizetti

3.1. Profilo

3.2. Mission statement

3.3. Governance e assetto istituzionale

3.4. Struttura organizzativa

4. L'adozione del modello 231 della Fondazione Teatro Donizetti

4.1. Funzione e finalità del modello

4.2. Fasi del progetto e metodologia utilizzata

4.3. Mappatura delle aree sensibili

4.4. Analisi e valutazione del rischio

4.5. Analisi e valutazione dei controlli esistenti

4.6. Struttura del modello

4.7. Adozione e aggiornamento del modello

4.8. Destinatari del modello

4.9. Rapporto tra Modello e codice etico

5. L'Organismo di Vigilanza

- 5.1. Costituzione e nomina
- 5.2. Cessazione della carica
- 5.3. Requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza
- 5.4. Individuazione, composizione e funzioni dell'OdV
- 5.5. Poteri e compiti dell'OdV
- 5.6. Poteri di accesso
- 5.7. Raccolta e conservazione delle informazioni
- 5.8. Obblighi di riservatezza

6. Flussi informativi

- 6.1. Flussi Informativi verso l'OdV
 - 6.1.1. Raccolta e conservazione della documentazione
- 6.2. Whistleblowing
 - 6.2.1. Modalità di Segnalazione Tutela del Dipendente e/o del Collaboratore
 - 6.2.2. Contenuto della Segnalazione
 - 6.2.3. Gestione della Segnalazione
- 6.3. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici societari
- 6.4. Dotazione finanziaria del Gestore e dell'Organismo di Vigilanza
- 6.5. Regolamento di funzionamento

7. Sistema disciplinare

- 7.1 Introduzione e principi generali
- 7.2. Obblighi di comportamento e riflessi sul rapporto contrattuale
- 7.3 Criteri di determinazione delle sanzioni
- 7.4. Soggetti
 - 7.4.1 Provvedimenti nei confronti dei dipendenti
 - 7.4.2 Provvedimenti nei confronti dei collaboratori
 - 7.4.3 Provvedimenti nei confronti degli amministratori
 - 7.4.4 Provvedimenti nei confronti di partner, fornitori e in generale di soggetti terzi esterni
 - 7.4.5 Provvedimenti nei confronti dei destinatari di segnalazioni (Whistleblowing)

8. Piano di formazione e comunicazione

- 8.1 Premessa
- 8.2 Soggetti destinatari delle attività di informazione e formazione
 - 8.2.1. Dipendenti
 - 8.2.2. Componenti degli organi della Fondazione
 - 8.2.3. Altri destinatari
 - 8.2.4. Modalità di comunicazione
- 8.3 Il Programma di formazione
 - 8.3.1. Registri della formazione e conservazione della documentazione

9. Aggiornamento e adeguamento del modello 231

Allegati alla Parte generale

- Elenco dei reati presupposto
- Mappatura dei rischi
- Codice Etico

1. Definizioni

<i>Attività/Processo sensibile</i>	Attività della Fondazione nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista al d.lgs. 231/2001
<i>Area di rischio</i>	Area/settore a rischio di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001
<i>Codice etico o Codice</i>	Codice adottato dalla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 231/01 contenente i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell'interesse Fondazione
<i>Decreto</i>	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), abbreviato anche D.Lgs. 231/01.
<i>Destinatari</i>	I soggetti a cui è rivolto il presente Modello e, a vario titolo, tenuti alla sua osservanza.
<i>Fondazione o Ente</i>	Fondazione Teatro Donizetti o anche solo "FTD"
<i>Linee Guida Confindustria</i>	Le linee guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004 e da ultimo aggiornate in data 25 giugno 2021
<i>Modello 231 o Modello organizzativo</i>	Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e ss.mm. adottato da parte del CdA della Fondazione
<i>Organismo di Vigilanza o OdV</i>	Organismo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.
<i>Gestore</i>	Soggetto esterno deputato alla gestione della segnalazione
<i>Parte generale</i>	La parte del Modello nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure che la Fondazione deve osservare nella propria operatività generale.
<i>Parte Speciale</i>	Le parti del Modello che individuano e regolano i processi delle Aree a rischio nei cui ambiti possono essere commessi Reati ed Illeciti Amministrativi.
<i>Partner</i>	Soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con la Fondazione, quali ad esempio fornitori, sia persone fisiche che giuridiche, ovvero soggetti con cui la

	Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (consulenti, agenti, ecc.)
<i>Principi di comportamento</i>	I principi indicati nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento dei compiti di cui alla rispettiva Parte Speciale
<i>Protocolli</i>	I principi specifici, le regole e le modalità operative delineate nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività ivi indicate.
<i>P.A. o Pubblica Amministrazione</i>	Pubblica Amministrazione, intesa come insieme di tutte le funzioni di carattere pubblicistico (legislativa, amministrativa e giudiziaria) dello Stato o di altri enti pubblici ovvero soggetti privati che svolgono mansioni in nome e per conto di un organismo pubblico.
<i>Reati o Reati presupposto</i>	Le fattispecie di reato a cui si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01
<i>Sistema di controllo</i>	Sistema di controllo predisposto dalla Fondazione al fine di prevenire, attraverso l'adozione di appositi protocolli, i rischi di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001
<i>Sistema disciplinare</i>	L'insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano i Principi di Comportamento ed i Protocolli contenuti nel Modello.
<i>Fondazione o Ente</i>	Fondazione Teatro Donizetti o anche solo "FTD"
<i>Soggetti apicali</i>	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Fondazione.
<i>Sottoposti</i>	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
<i>Consulenti</i>	Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione

2. La responsabilità amministrativa degli enti: finalità e principi

2.1 Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, che introduce la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito il Decreto) ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente ratificate dallo Stato Italiano (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati Membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il decreto ha così introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (ovvero degli enti muniti di personalità giuridica, delle fondazioni, delle associazioni anche prive di personalità giuridica) che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente posto in essere alcune specifiche fattispecie di reato e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio, direttamente o indirettamente, tali reati siano stati commessi.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari ai sensi dell'art. 1 comma 3: lo Stato (inteso in senso ampio e comprende tutte le sue articolazioni amministrative quali, per esempio, i Ministeri, le Prefetture, le Questure, ma anche gli organi pubblici di rilievo costituzionale che svolgono le funzioni legislative, giurisdizionali od esecutive, ovvero il Parlamento, la Corte Costituzionale, gli organi della Giurisdizione ordinaria, amministrativa etc.) gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici (enti pubblici che, anche se privi di pubblici poteri, svolgono servizi d'interesse collettivo senza finalità di lucro. Sono enti che si pongono in funzione strumentale rispetto allo Stato, quali ad esempio INPS, INAIL, Croce Rossa, ACLI, etc.) e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (es. i partiti politici e i sindacati, enti privati previsti dalla Costituzione).

Il fatto costituente reato, quindi, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'ente.

L'art. 5 del Decreto stabilisce che le persone fisiche che commettendo uno specifico reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente ne possono determinare la responsabilità, possono essere:

- persone fisiche che rivestono posizione di vertice ("apicali") (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

L'art. 5 del Decreto 231 individua altresì i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa da reato.

La norma prevede tre condizioni in presenza della quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

1. il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

2. i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi;
3. i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o sottoposti.

Viene, invece, meno la responsabilità dell'Ente per i reati commessi dai soggetti di cui sopra, qualora lo stesso provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- l'autore dell'illecito ha commesso il reato eludendo in modo fraudolento i modelli di organizzazione e di gestione predisposti;
- l'Organismo di Vigilanza non ha omesso o adempiuto in modo parziale ai suoi doveri.

2.2. I presupposti della responsabilità amministrativa degli Enti

2.2.1. I soggetti attivi del reato-presupposto ed il loro "legame" con l'Ente

I soggetti fisici dal cui comportamento delittuoso deriva, sul terreno sanzionatorio penale-amministrativo, la responsabilità degli Enti sono identificati dall'art. 5, comma 1 del Decreto che - in virtù della teoria della c.d. immedesimazione organica - statuisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persona che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

In riferimento ai soggetti di cui alla lettera a), al Legislatore non interessa che la posizione apicale sia rivestita "in via formale" ma è sufficiente che le funzioni esercitate, anche "di fatto" siano effettivamente di gestione e di controllo (devono essere esercitate entrambe, come rilevato dalla Relazione Ministeriale al Decreto).

2.2.2. Interesse o vantaggio dell'Ente

I soggetti fisici dal cui comportamento delittuoso può derivare, sul terreno sanzionatorio penale-amministrativo, la responsabilità degli Enti devono aver commesso il reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

L'<interesse> dell'Ente presuppone sempre una verifica ex ante del comportamento delittuoso tenuto dalla persona fisica, mentre il "vantaggio" che può essere tratto dall'Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post. "Interesse" e "vantaggio" hanno ciascuno una specifica ed autonoma rilevanza, in quanto può ben accadere che una condotta interessata possa risultare a posteriori non affatto vantaggiosa (il presupposto normativo della commissione dei reati non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse a monte per effetto di un indebito arricchimento, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale: *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. II, 30.01.2006, n. 3615).

L'Ente non risponde, di converso, se le persone indicate sub 2.2.1. - siano esse in posizione apicale o meno - hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o dei terzi.

2.3 I reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti

L'Ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici

illeciti amministrativi (reati presupposto), individuati dal Decreto legislativo 231/2001 e dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto stesso (L. 146/2006).

Nel testo originario, il Decreto elencava tra i reati dalla cui commissione derivava la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 24 e 25). Successivamente, l'elencazione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente è stata notevolmente e ripetutamente ampliata sino alle ultime integrazioni intervenute nel 2024.

L'Ente, in ogni modo, non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto (c.d. principio di legalità).

Attualmente, sono reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente gli illeciti di cui all'allegato "Elenco dei reati presupposto" al presente Modello.

Il catalogo dei reati-presupposto è allegato al Modello - e ne diviene, pertanto, parte integrante - al fine di consentirne una più agevole consultazione.

Per l'elenco delle singole fattispecie di reato e la descrizione analitica delle stesse si rimanda rispettivamente all'Allegato "Elenco dei reati presupposto" nonché alle singole Parti Speciali del Modello.

Ora, in considerazione dell'analisi del contesto della Fondazione, dell'attività svolta dalla stessa e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati dalla Fondazione come rilevanti, anche solo potenzialmente, e, quindi specificamente esaminati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. "Modello 231") solo gli illeciti che sono oggetto delle seguenti Parti Speciali:

Parte speciale "A"	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Parte speciale "B"	Reati informatici
Parte speciale "C"	Reati societari
Parte speciale "D"	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Parte speciale "E"	Reati in materia di riciclaggio
Parte speciale "F"	Reati in materia di violazione diritti d'autore
Parte speciale "G"	Reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci autorità giudiziaria
Parte speciale "H"	Reati in materia ambientale
Parte speciale "I"	Reati in materia di immigrazione
Parte speciale "L"	Reati tributari
Parte speciale "M"	Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico
Parte speciale "N"	Delitti contro gli animali

Nell'ambito di ciascuna delle suddette Parti Speciali si è provveduto ad indicare:

- le aree ritenute "a rischio reato" e le attività c.d. "sensibili";
- le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici che operano nell'ambito delle aree "a rischio reato" e/o delle attività "sensibili";
- i reati astrattamente perpetrabili;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- i compiti spettanti all'OdV al fine di ridurre il pericolo di commissione dei reati.

Le categorie di cui al Decreto 231 che non trovano disciplina in un'apposita sezione della Parte Speciale sono relative o a fattispecie di reato nemmeno astrattamente ipotizzabili in Fondazione, ovvero trovano approfondimento nel Codice Etico sotto forma di principi di comportamento generalmente

applicabili all'ente.

Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere formulare un giudizio di "rimproverabilità" in capo all'ente medesimo. I parametri di responsabilità dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia commesso da persone allocate in posizione apicale o sottoposta. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'ente nel caso di fatti di reato posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 c. 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce che la responsabilità dell'ente nasce dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'ente medesimo. In ogni caso, detta inosservanza è esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione o l'inefficace attuazione dei modelli organizzativi.

2.4 Le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa degli Enti

In presenza di quanto espressamente richiesto agli articoli 6 e 7 del Decreto, l'Ente non risponde del reato-presupposto commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

2.4.1. Responsabilità amministrativa dell'Ente e reati-presupposto commessi da soggetti in posizione apicale

L'art. 6 del Decreto statuisce che se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera a) - soggetti in posizione apicale - l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello, pertanto, è un complesso di regole e strumenti funzionali a dotare l'Ente di un efficace sistema organizzativo e di gestione, che sia anche idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere da coloro che operano per conto della Fondazione.

I Modelli possono essere adottati, garantendo le suindicate esigenze, anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

Preme evidenziare, in ogni modo, che il Decreto delinea un differente trattamento per l'Ente a seconda che il reato-presupposto sia commesso:

(a) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

(b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Nella prima ipotesi, difatti, la disciplina di cui al Decreto prevede la c.d. "l'inversione dell'onere probatorio" riguardo all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione di reati-presupposto. Ciò significa che, qualora venga contestato un illecito amministrativo conseguente alla commissione di uno o più reati-presupposto da parte di un apicale, è l'Ente a dover dimostrare ("non risponde se prova" la sussistenza di tutto quanto richiesto dal Decreto).

2.4.2. Responsabilità amministrativa dell'ente e reati-presupposto commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione

L'art. 7 del Decreto statuisce che se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera b) l'Ente è responsabile se la commissione del citato reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello dovrà prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del Modello, inoltre, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.5. L'applicazione pratica del D. Lgs. n. 231/2001

2.5.1. Gli "adempimenti esimenti" della responsabilità amministrativa degli Enti richiesti dal Decreto

Il Decreto, pertanto, indica quale onere dell'Ente:

(I) l'adozione e l'efficace attuazione, da parte dell'organo dirigente, di un Modello idoneo a prevenire i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente. Tali Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- (a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- (b) prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- (c) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- (d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- (e) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- (f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'efficace attuazione del Modello, inoltre, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

(II) l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza).

2.5.2. Le indicazioni della giurisprudenza penale

Il Decreto non detta i requisiti specifici affinché un modello possa considerarsi idoneo, efficace ed efficiente. In presenza di tale lacuna normativa, già nei primi anni di entrata in vigore della citata normativa, la giurisprudenza ha dettato il c.d. "*decalogo del modello*" (Ordinanza G.I.P. Tribunale di Roma Giudice Finiti del 4 aprile 2003 e Ordinanza G.I.P. Tribunale di Milano Giudice Secchi del 20 novembre 2004), ovvero le attività necessarie per dotarsi di un modello idoneo, efficace ed efficiente.

Specificatamente, la giurisprudenza richiede:

- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (mappatura/gap analysis);
- previsioni di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (strategia d'azione);
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- istituzione dell'O.d.V. per verificare il buon funzionamento del Modello e curarne l'aggiornamento.

Sono requisiti essenziali dell'O.d.V. e, dunque, dei suoi componenti:

- autonomia e indipendenza funzionale e decisionale;
- professionalità e onorabilità dei componenti;
- continuità d'azione;
- un flusso informativo con O.d.V. per verificare l'osservanza del Modello e del Codice etico da parte di coloro che vi sono assoggettati;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (immediatezza e tempestività delle sanzioni).

Nella compilazione del modello è necessaria:

- "l'analisi della storia dell'ente" e della realtà della Fondazione di altri soggetti operanti nel settore;
- dare una "visione realistica ed economica dei fenomeni interni".

2.6 Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti

Nell'ipotesi in cui l'Ente commetta uno dei reati indicati al precedente paragrafo, lo stesso potrà subire l'irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità competenti.

Come stabilito all'art. 9 del Decreto, le sanzioni amministrative previste dal legislatore si suddividono in quattro tipi:

- 1) sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti
- 2) sanzioni interdittive, applicabili soltanto nei casi di particolare gravità
- 3) la confisca del prezzo o del profitto del reato, che non incorre in limitazioni di sorta e che può essere comminata anche nella forma "per equivalente"
- 4) la pubblicazione della sentenza di condanna, da applicarsi congiuntamente alle sanzioni interdittive.

La ratio del legislatore è evidente, ovvero perseguire sia il patrimonio dell'ente che la sua concreta operatività (sanzioni pecuniarie e interdittive), nonché scongiurare il rischio di un ingiustificato arricchimento dell'Ente tramite la commissione dei reati (confisca del profitto).

2.6.1. Sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11, 12 del D.lgs. 231/2001).

Si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente ed hanno natura afflittiva (non risarcitoria).

Vengono calcolate in base ad un sistema per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 €.

Il numero di quote viene stabilito dal Giudice sulla base degli indici individuati dal comma 1 dell'art. 11, ovvero:

- a. la gravità del fatto;
- b. il grado di responsabilità dell'ente;
- c. l'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo delle quote è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2.6.2. Sanzioni interdittive (art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001).

Sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali sanzioni si applicano, come detto, solo nei casi espressamente previsti dal Decreto 231, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice in sede penale, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto.

In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni; in deroga alla temporalità è possibile la loro applicazione in via definitiva, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare ai sensi dell'art. 45, qualora:

- siano presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergano fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente abbia tratto un profitto di rilevante entità.

La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Quanto ai criteri di scelta delle misure interdittive (art. 46), il legislatore ha utilizzato i principi di:

- proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e alla sanzione che potrà essere irrogata;
- adeguatezza in relazione alle concrete esigenze cautelari;
- gradualità, in modo che la misura adottata sia sempre la meno vessatoria fra quelle sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto.

Ferma inoltre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

2.6.3 Pubblicazione della sentenza (art. 18 del D.lgs. 231/2001)

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove l'illecito è stato commesso ed in quello dove l'ente ha sede principale nonché sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza il pubblico della sentenza di condanna.

2.6.4 Confisca (art. 19 del D.lgs. 231/2001).

È una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente e ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non sia possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede.

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2.7. Delitti tentati

L'art. 26 del Decreto dispone che, nei casi di commissione del reato nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

La definizione di delitto tentato è data dall'art. 56, comma 1, c.p., secondo cui «chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto [...] se l'azione non si compie o l'evento non si verifica».

È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni se la fondazione volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.8. Delitti commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il Decreto contiene dunque una disposizione, ispirata al principio di universalità della giurisdizione, in base alla quale un ente può rispondere in relazione ai reati commessi all'estero.

Con tale previsione si è voluta estendere la possibile responsabilità dell'ente anche al di fuori dei circoscritti casi in cui tale responsabilità consegua incondizionata alla commissione dei reati indicati nell'art. 7 c.p.

Presupposti generali:

- reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un soggetto apicale (articolo 5);
- mancata adozione ed effettiva attuazione dei c.d. compliance programs (articoli 6 e 7).
-

Presupposti specifici (articolo 4):

- il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto apicale;
- l'ente deve avere la sede principale in Italia;
- l'ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.;
- se sussistono i casi e le condizioni indicate sub 3), l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- infine, nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

I reati in oggetto sono quelli disciplinati dal D.lgs. 231/2001, agli artt. 24 e ss., e devono essere stati commessi all'estero da soggetti appartenenti ad una succursale di un ente con sede principale in Italia.

2.9. Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione

Il contenuto del Modello è individuato dall' art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comportano che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7). I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra richiamata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente.

In particolare, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso

qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora interven-
gano significativi mutamenti nell'organizzazione o cambiamenti normativi; assume rilevanza,
altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett.
e), sub art. 6, comma 2).

Da un punto di vista formale, pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello non costitui-
scono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potrebbero decidere di non con-
formarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per questo motivo, in alcuna sanzione.

Tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo costituiscono, per gli Enti, un pre-
supposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, considerare che il Modello non deve intendersi quale strumento statico, bensì
dinamico ed in continua evoluzione, che consente all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e
mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali carenze che, al momento della
sua creazione, non è stato possibile rilevare.

2.10. Le Linee Guida di Confindustria

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati
sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli
Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale, se del caso, può formulare osservazioni. La prima
Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindu-
stria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggior-
nate nel 2004, nel 2008 nel 2014 e da ultimo nel giugno 2021 (di seguito, anche 'Linee Guida').

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, forniscono da tempo indicazioni metodologi-
che per la corretta costruzione di un Modello.

Queste le attività da porre in essere per la corretta implementazione del Modello:

- (a) mappatura delle aree e delle funzioni a rischio, ossia un'approfondita analisi della struttura orga-
nizzativa finalizzata ad individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato;
- (b) analisi dei rischi potenziali, con riferimento alle vicende passate dell'ente, alle caratteristiche dei
soggetti operanti in ogni settore a rischio ed agli eventuali illeciti da questi commessi nello stesso
ramo di attività;
- (c) progettazione del sistema di controllo, ovvero valutazione del sistema esistente, l'individuazione
degli adeguamenti eventualmente necessari e relativa adozione in caso di mancanza. Il sistema di
controllo dovrà garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto in modo tale da poter
essere eluso solo intenzionalmente e fraudolentemente.

Si prevede, altresì, che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto
direttamente dall'organo dirigente e che nelle società di capitali tale compito possa essere svolto
dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo della gestione.
Inoltre, relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art. 25-sep-
ties del Decreto 231, si trovano specifiche indicazioni circa i requisiti del Modello nell'art. 30 del
D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e nelle Procedure Standar-
dizzate.

3. La Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo

3.1 Profilo

La Fondazione Teatro Donizetti è una fondazione costituita nel 2014, con sede in Bergamo, a cui è stata riconosciuta personalità giuridica di diritto privato con apposito decreto prefettizio.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, in base al rinnovato statuto, persegue la promozione della cultura e dell'arte, curando la diffusione dell'arte musicale e teatrale, stimolando i cittadini, ed in particolare i giovani, ad esperienze e percorsi culturali formativi e di crescita. La Fondazione si propone di promuovere, sostenere ed incrementare la crescita culturale e le attività del Teatro Donizetti di Bergamo, dopo averlo riportato alla sua funzionalità, mediante un importante intervento di ristrutturazione dell'intero complesso immobiliare.

La Fondazione si propone inoltre di promuovere la prosa, la danza, la musica, la letteratura, la cultura e le arti, secondo un percorso integrato di produzione, distribuzione, aggiornamento, formazione ed ospitalità. La Fondazione intende favorire relazioni con organismi nazionali ed internazionali al fine di promuovere e diffondere il patrimonio culturale della città di Bergamo e del suo Teatro.

La Fondazione, come detto, sostiene il funzionamento e la gestione del complesso mobiliare ed immobiliare "Teatro Donizetti" e ne programma e realizza le stagioni teatrali, liriche e musicali, anche in collaborazione con altri Teatri od Istituzioni.

La Fondazione, tramite convenzione con il Comune di Bergamo, gestisce anche il Teatro sociale di Bergamo.

3.2. Mission statement

La Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo (anche solo FTD o Fondazione) si caratterizza per avere i seguenti scopi ed attività:

- promozione e diffusione dell'arte e della cultura anche e non solo teatrale, musicale, di danza, e dello spettacolo in genere, stimolando i cittadini, ed in particolare i giovani, ad esperienze e percorsi culturali formativi e di crescita.
- promozione e sostegno di studi, ricerche, di organizzazione di eventi, convegni e pubblicazioni in relazione alle opere di Gaetano Donizetti e dei maestri musicisti.
- conservazione, valorizzazione ed implementazione del proprio patrimonio artistico e scientifico.
- gestione, anche indiretta, di teatri e strutture (tra cui il Teatro Donizetti, il Teatro Sociale e il Palatenda Comunale), conservandone e valorizzandone l'eredità storico-culturale;
- salvaguardia del patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale
- realizzazione, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale e all'estero, spettacoli teatrali, lirici, di balletto e concerti o comunque musicali, nonché di prosa e assimilati.

Tra le finalità istituzionali si evidenziano:

- sostenere il funzionamento e la gestione del complesso mobiliare ed immobiliare "Teatro Donizetti" e degli altri immobili e strutture affidati alla stessa, attraverso apposita convenzione stipulata appositamente con il Comune di Bergamo, proprietario della struttura, nel rispetto dei principi di tutela e valorizzazione di cui al D.Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

- programmazione e realizzazione delle stagioni teatrali, liriche musicali e di prosa, ed in genere ogni attività rientrante nelle finalità istituzionali, anche in collaborazione con altri Teatri od enti.

Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali e teatrali nazionali ed internazionali, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con Istituzioni ed Enti pubblici e con soggetti privati, anche al fine di promuovere e diffondere il patrimonio culturale della città di Bergamo e dei suoi Teatri

3.3. Governance e assetto istituzionale

La Fondazione Teatro Donizetti è riconosciuta legalmente come Fondazione munita di personalità giuridica, quale ente di diritto privato.

La Fondazione ha sede in Bergamo e opera in Lombardia, in Italia e all'estero.

Lo Statuto è stato recentemente modificato con atto notarile n.7602 del 17/11/2021

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo dai Fondatori Promotori, dai Membri Partecipanti e dai Sostenitori;
- b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- c) dai fondi di riserva comunque costituiti;
- d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- e) da eventuali contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici in genere;
- f) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- g) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- h) dalla parte di rendite non utilizzata e che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- i) da riserve ed altri fondi disponibili.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

Sono **Membri** della Fondazione: i Fondatori; i Partecipanti e i Sostenitori.

Sono Fondatori originari coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale, ovvero il Comune di Bergamo e GEWISS S.p.A.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti per la durata di un triennio le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, che contribuiscano con un versamento minimo di 50.000,00€ corrisposto su base annuale o nell'arco del triennio al Patrimonio della Fondazione e/o al Fondo di gestione.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi "una tantum" in denaro, ovvero con una attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Sono **Organi** della Fondazione:

- 1) il Presidente ed il Vice Presidente;
- 2) il Consiglio dei Donatori;
- 3) il Consiglio d'Amministrazione;
- 4) il Direttore Generale;
- 5) il Revisore Legale.

I componenti degli organi della Fondazione debbono possedere requisiti di onorabilità e competenza professionale e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto anche potenziale con quelli della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono avere rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e/o di consulenza con la Fondazione.

3.4. Asset organizzativo

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

ORGANIGRAMMA

Presidente:

Dott. Giorgio Berta

Consiglio di Amministrazione:

Presidente Dott. Giorgio Berta
Vice Presidente Sig. Emilio Bellingardi
Consigliere Dott. Vilse Crippa
Consigliere Dott. Enrico Fusi
Consigliere Dott. Ferdinando Pagnoncelli
Consigliera Avv. Elisabetta Ricchiuti
Consigliera Dott.ssa Roberta Sestini
Consigliere Dott. Giovanni Thiella
Consigliere Dott. Alessandro Valoti

Revisore legale:

Marco Rescigno

Direttore Generale

Massimo Boffelli

Direttori Artistici

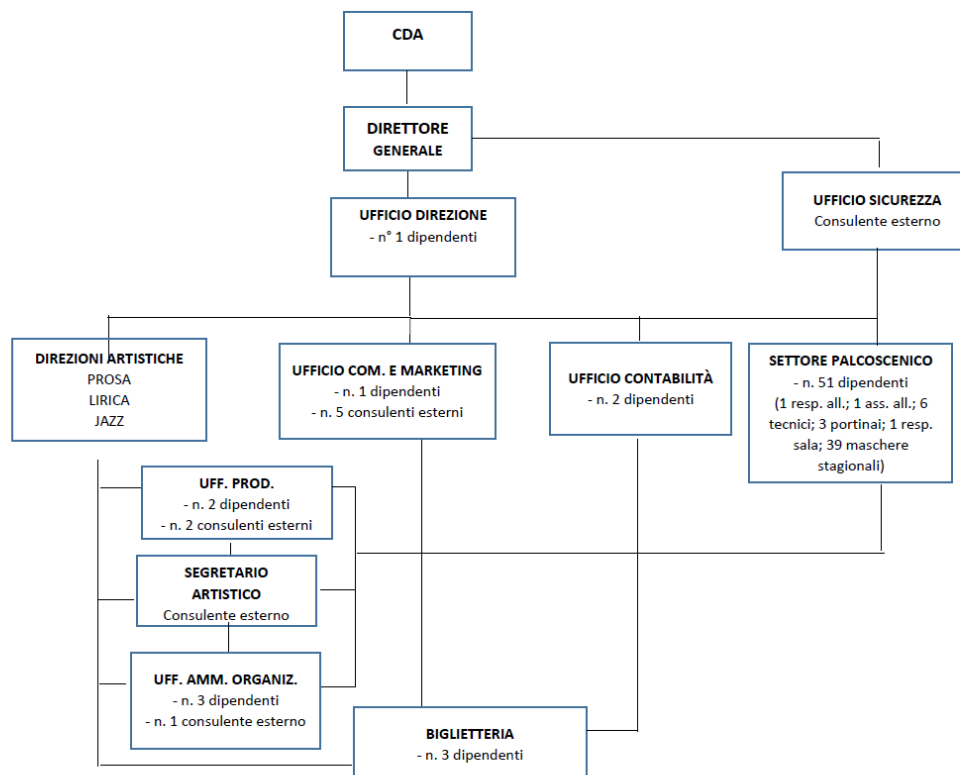
+ Riccardo Frizza - Direttore Artistico del festival Donizetti Opera

+ Maria Grazia Panigada - Direttrice Artistica della Stagione di Prosa e Altri Percorsi

+ Joe Lovano - Direttore Artistico di Bergamo Jazz

+ Paolo Fabbri - Direttore Scientifico del Centro Studi donizettiano

ORGANIGRAMMA SINTETICO



ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DELLE FUNZIONI

DIRETTORE GENERALE

Massimo Boffelli

DIRETTORI ARTISTICI

Riccardo Frizza Direttore Artistico Donizetti Opera

Joe Lovano Direttore Artistico Bergamo Jazz Festival

Maria Grazia Panigada Direttrice Artistica Stagione di Prosa e Altri Percorsi

SEGRETERIA DI DIREZIONE

Rachele Paratico

CONTABILITÀ

Maristella Fumagalli

Emanuela Danesi

ORGANIZZAZIONE

Stagione di Prosa, Altri Percorsi, Operetta e Bergamo Jazz Festival

Barbara Crotti

Donizetti Opera e Stagione Lirica

Silvia Bonanomi

Simona Conforti

Concessione spazi

Christian Invernizzi

Donizetti Studio

Michela Mannari project manager

Maria Teresa Galati

ALLESTIMENTI

Giulia Breno *responsabile allestimenti scenici*

Umberto D'Annolfo

LOGISTICA

Thomas Poletti

UFFICIO STAMPA

Donizetti Opera

Walter Vitale *ufficio stampa nazionale*

Irene Sala *ufficio stampa internazionale*

Stagione dei Teatri, Bergamo Jazz Festival, Lezioni di storia e altre rassegne

Roberto Valentino

COMUNICAZIONE E MARKETING

Michela Gerosa

Ramon Ditano *b2b digital marketing*

Tania Cefis Donizetti Opera

FUND RAISING

Riccardo Tovaglieri

UFFICIO SCUOLE

Maria Teresa Galati Stagione di Prosa e Altri Percorsi

Elisa Gambero *segreteria didattica*

Michela Mannari *responsabile progetti didattici Donizetti Opera e Stagione Lirica*

BIGLIETTERIA

Chiara Sottocornola

Sara Fustinoni

Ioannes Tasca

EVENT PRODUCTION MANAGER

Chiara Martinelli

PERSONALE TECNICO

Carlo Micheletti *responsabile tecnico*

Marco Filetti, Riccardo Paoli *macchinista*
Alessandro Andreoli, Cristian Tasca, Matteo Benzoni *elettricisti*

RESPONSABILE PERSONALE DI SALA

Miriana Sala

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI

Rachele Paratico

FESTIVAL DONIZETTI OPERA

Mauro De Santis direttore di produzione

Camilla Pagani ufficio produzione

Giulio Zappa curatela Bottega Donizetti Opera e casting attività education

Candida Mantica curatela progetti editoriali

AREA SCIENTIFICA

Paolo Fabbri *direttore scientifico*

Candida Mantica *supporto scientifico-organizzativo*

Livio Aragona *ricerca musicologica e redazione*

Clelia Epis *ricerca iconografica e archivio*

Maurizio Merisio *bibliografia musicale e archivio generale*

4. Il Modello 231 della Fondazione Teatro Donizetti

4.1. Funzione e finalità del Modello

La Fondazione ha ritenuto di adottare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con l'obiettivo da un lato di improntare la propria attività alla "legalità", poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, può ritenersi in linea con la politica adottata alla Fondazione; dall'altro lato "al controllo", che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il presente Modello 231 ha quali obiettivi:

- sensibilizzare i destinatari richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Fondazione, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel d.lgs. 231/2001;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Fondazione in sanzioni disciplinari, oltre che penali e/o amministrative, che possono far sorgere in capo alla Fondazione profili di responsabilità ex d.lgs. 231/2001;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Fondazione di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Fondazione;

- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività della Fondazione.

Inoltre, il Modello 231 e il suo aggiornamento sono stati predisposti, anche tenuto conto:

- dell'analisi della documentazione raccolta relativa alla struttura organizzativa per la comprensione delle attività svolte dalla Fondazione;
- delle scelte di indirizzo degli organi decisionali e del management della Fondazione;
- delle modifiche intervenute nell'organizzazione.

Lo svolgimento delle attività come sopra rappresentate, da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale, hanno permesso l'individuazione preliminare dei processi/attività sensibili, dei requisiti organizzativi e delle componenti del sistema di controllo caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle *best practice* di riferimento, tenesse conto della propria peculiare realtà, in coerenza con il proprio modello di governance e fosse in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti alla data di approvazione dello stesso. Il presente modello è periodicamente revisionato ed aggiornato.

4.2. Fasi del progetto e metodologia utilizzata

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato realizzato tenendo presenti le prescrizioni del D.Lgs. 231/01 e le linee guida elaborate da Confindustria.

Al fine di analizzare il livello di idoneità dell'organizzazione e delle disposizioni interne della Fondazione in relazione alla prevenzione dei rischi di reato previsti dal Decreto, recepito l'input operativo proveniente dall'organo amministrativo, è stato organizzato un apposito Gruppo di Lavoro composto da referenti interni e consulenti esterni, con esperienza in campo amministrativo, tecnico e giuridico.

Il Gruppo di Lavoro ha proceduto alla predisposizione del Modello secondo le seguenti fasi principali.

Fasi	Attività
Fase 1	Pianificazione Analisi della struttura organizzativa e delle attività espletate e gestite dalla Fondazione, tenendo conto anche della principale documentazione raccolta (organigramma, deleghe, regolamenti e protocolli interni già esistenti, autorizzazioni etc...)
Fase 2	Rilevazione delle aree a rischio di reato Mappatura delle attività a rischio di commissione di reato 231, ovvero di tutte quelle attività e processi che potrebbero astrattamente generare la commissione degli illeciti previsti dalla norma (processi/attività c.d. "sensibili"). La fase 2 ha preso avvio con lo svolgimento di apposite interviste alle funzioni individuate in base alle specifiche competenze. Le informazioni raccolte, unitamente alla documentazione, hanno consentito di elaborare una relazione di mappatura, mediante l'attribuzione di indicatori di gravità e probabilità, convenzionalmente riconosciuti dalla pratica nazionale ed internazionale nella conduzione dell'attività di rilevazione

	dei rischi.
Fase 3	Valutazione del sistema di controllo Tutte le attività sensibili sono state oggetto di analisi al fine di valutare la presenza di meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi e ad altri elementi/attività di compliance.
Fase 4	Individuazione dei protocolli di controllo Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto e dei principi/protocolli di controllo, tenuto conto delle prassi operative già esistenti nella Fondazione. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.
Fase 5	Formalizzazione del modello di organizzazione, gestione e controllo. Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, adattato alla realtà della Fondazione e coerente con le Linee Guida predisposte da Confindustria.

Le attività del gruppo di lavoro hanno portato alla predisposizione della relazione di mappatura e di valutazione dei rischi, allegata al Modello, quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato "Mappatura dei rischi").

In particolare, è stata redatta anche una mappatura aggiuntiva in funzione dei nuovi reati presupposti, o delle relative modifiche, rilevanti per la Fondazione.

Sulla base delle evidenze emerse dalla mappatura dei rischi e dalla documentazione presente, la Fondazione ha provveduto alla predisposizione del Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

Per l'analisi dei rischi, i principi di funzionamento del Modello e la composizione dell'Organismo di Vigilanza si è anche fatto riferimento a quanto indicato nelle "Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 231/2001" aggiornate da ultimo al giugno 2021.

Per garantire il corretto funzionamento del Modello ed in conformità alle indicazioni del legislatore, si è ritenuto opportuno provvedere all'istituzione di apposito Organismo di Vigilanza al quale, come precisato nel prosieguo, è stato affidato il compito di verificarne la corretta attuazione e di proporre eventualmente l'adeguamento.

Sono stati infine previsti specifici meccanismi formativi ed informativi sul Modello rivolti a tutti coloro che sono coinvolti a qualunque titolo nell'attività della Fondazione e finalizzati ad informare la condotta dei medesimi a criteri di correttezza e responsabilità.

4.3 Mappatura delle aree sensibili

L'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente ad un tipico sistema di gestione dei rischi (ciò che viene definito "risk management").

Le Linee Guida di Confindustria segnalano espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

1. identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001;

2. progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) la gravità dell'evento stesso.

In base a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e da alcuni modelli di gestione del rischio elaborati in ambito operativo ed accademico si è sviluppata un'apposita metodologia da applicare per la valutazione delle aree sensibili della Fondazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La metodologia applicata ha previsto le seguenti fasi:

- Analisi e valutazione dei rischi inerenti.
- Analisi e valutazione dei controlli esistenti.

4.4 Analisi e valutazione dei rischi

La prima fase di analisi e valutazione dei rischi si è articolata a sua volta in due attività:

1. identificazione dei rischi potenziali (rischio intrinseco);
2. valutazione dei rischi potenziali (dati dalla ponderazione della probabilità e la gravità del reato).

L'identificazione dei rischi potenziali è stata effettuata partendo dalle tipologie di rischio-reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001.

Questo primo livello di analisi rappresenta il rischio potenziale (rischio intrinseco) caratterizzante l'attività in questione, vale a dire il rischio insito nel contenuto dell'attività, indipendentemente dalle persone che la svolgono e dai controlli in essere.

In questa fase la valutazione è stata condotta a prescindere dai sistemi di controllo interno (organizzazione, competenze, controlli operativi, ecc.) e dagli strumenti di gestione che sono stati istituiti per ridurre la possibilità di accadimento e/o il relativo impatto.

Nel documento "*Mappatura dei rischi*" (allegato alla presente parte generale) si riporta per ciascuna attività sensibile ai fini del D.Lgs. 231/2001, la valutazione dell'esposizione della Fondazione al rischio.

La valutazione di esposizione al rischio si ottiene moltiplicando la probabilità per l'impatto e consente di stabilire le aree in cui la Fondazione è maggiormente sottoposta a rischio di commissione dei reati 231, a prescindere dai sistemi di controllo in essere.

Nelle colonne "Attività e funzioni a rischio" del documento di Mappatura dei Rischi, si riporta con riferimento a ciascuna fattispecie di reato una rappresentazione ipotetica di come la stessa possa concretizzarsi nella singola area.

4.5 Analisi e valutazione dei controlli esistenti

Identificate le attività della Fondazione in cui possono essere perpetrati i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e le modalità di attuazione degli stessi si è provveduto ad analizzare e valutare il sistema di controllo preesistente nella Fondazione, prima dell'avvio del presente Progetto.

Questa attività è stata svolta al fine di verificare la capacità del sistema di controllo interno già esistente in Fondazione di prevenire l'attuazione dei reati individuati nella fase precedente.

A tal riguardo sono stati presi in considerazione le seguenti aree di controllo:

- Sistema Organizzativo;
- Procedure di riferimento;
- Tracciabilità del processo;
- Altri controlli (controlli direzionali, codice etico, etc).

Questa analisi permette di applicare il valore dei fattori di mitigazione al rischio intrinseco e quindi di ricavare il livello del rischio residuo.

Per un'analisi più specifica e dettagliata della valutazione del rischio per ogni reato previsto dal Decreto 231 si rimanda al documento allegato al presente Modello *"Mappatura rischi"*.

4.6 Struttura del Modello

Il Modello 231 è costituito dai seguenti documenti:

- una *"Parte Generale"*, che descrive: il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione volto a prevenire la commissione dei reati presupposto; la metodologia adottata per l'attività di redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo; l'individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano; le modalità di segnalazione dei comportamenti illeciti e la relativa gestione; il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio; il piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello 231; i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello 231.

- *"Parti Speciali"*, volte ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001 che la Fondazione ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta, predisposte a seguito dell'identificazione dei processi *"sensibili"*.

In particolare, la struttura del Modello con la previsione di *"Parti Speciali"* consente il tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune modifiche ed integrazioni, laddove vengano introdotte nel Decreto 231 ulteriori fattispecie di reato.

In ciascuna Parte Speciale sono inoltre descritte le c.d. *"attività sensibili"*, rispetto alle fattispecie di reato di cui al punto precedente, presenti nella realtà della Fondazione, nonché gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello, come di seguito definiti, e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto dei protocolli, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi ha una precisa valenza giuridica: in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Fondazione reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio.

Le Parti Speciali vanno, inoltre, messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle

procedure (adottate o da adottare) e nel Codice che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Fondazione.

Attualmente le Parti Speciali di interesse sono:

Parte Speciale A

"Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" e "corruzione tra privati", che trova applicazione per le tipologie specifiche di reati richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01 e dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/01, nel novero recentemente aggiornato.

Parte Speciale B

Trova applicazione per le seguenti tipologie di reati: "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" richiamati dall'art. 24bis del D.Lgs 231/2001.

Parte Speciale C

"Reati Societari", trova applicazione per le tipologie specifiche di reati richiamate dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001;

Parte Speciale D

"Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", che trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti richiamate dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001;

Parte Speciale E

"Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita a richiamate", che trova applicazione per le tipologie specifiche di reato richiamate dall'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001, come recentemente integrate.

Parte Speciale F

"Reati in materia di violazione del diritto d'autore, che trova applicazione per le tipologie specifiche dei reati richiamate dall'art. 25 - novies del D.Lgs 231/2001.

Parte Speciale G

"Induzione a non rendere dichiarazioni" richiamato dall'art. 25-decies del D.Lgs 231/2001

Parte Speciale H

"Reati ambientali" richiamati dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001

Parte Speciale I

"Impiego di lavoratori irregolari" richiamato dall'art. 25- duodecies del D.Lgs 231/2001

Parte Speciale L

"Reati tributari", trova applicazione per le tipologie specifiche di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001;

Parte Speciale M

"Reati beni culturali", trova applicazione per le tipologie specifiche di reato richiamate dall'art. 25-septiesdecies del D.Lgs 231/2001 e dall'art. 25 duodevicies.

Parte Speciale N

"Delitto contro animali", trova applicazione per le tipologie specifiche di reato richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001.

Il modello si completa con alcune procedure interne, che mantengono autonomia ai fini del periodico aggiornamento:

- Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente Modello 231 e rappresenta lo strumento per l'implementazione dei principi etici all'interno della Fondazione, nonché un mezzo che si pone a garanzia e a sostegno della reputazione della stessa, in modo da creare fiducia verso l'esterno. L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati, di cui al d.lgs. 231/2001, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.
- Organigramma funzionale
- Regolamento assunzione del personale
- Regolamento per l'acquisizione di forniture, beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie
- Regolamento interno di riservatezza e utilizzo di computer e reti di trasmissione dei dati Procedura protocollo informatico
- Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19
- Modulo privacy
- Whistleblowing.

4.7 Adozione e aggiornamento del Modello

Il presente Modello come atto di emanazione dell'organo dirigente (art.6 c.1 lett. a del Decreto), viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel corso di apposita seduta.

Il CdA, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'aggiornamento del Modello.

Il CdA provvede a modificare e ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora:

- siano individuati atti e/o comportamenti in violazione o elusione delle prescrizioni in esso contenute, che compromettano seriamente l'efficacia del Modello stesso nel prevenire il compimento di reati di cui al Decreto
- intervengano mutamenti normativi o nella struttura organizzativa e nell'attività della Fondazione.

Le funzioni interessate hanno la responsabilità di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quanto tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al CdA eventuali fatti e/o comportamenti o, comunque, circostanze che evidenziano la necessità di modifica/aggiornamento del Modello.

Future modifiche ed integrazioni del Modello, anche eventualmente proposte dall'Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza del CdA.

4.8 Destinatari del Modello

Il Modello 231 è destinato ai componenti degli organi sociali (Presidente, Consiglio di Amministrazione), degli altri organi interni della Fondazione (Direttore Generale) al management e a tutti i dipendenti.

Per quanto concerne i collaboratori esterni, i consulenti e i fornitori, anche occasionali, la Fondazione si impegna a vigilare sul rispetto da parte di questi del Codice Etico nonché dei principali obblighi di legge, nei limiti dei suoi effettivi poteri di controllo e verifica.

4.9 Rapporto tra Modello e Codice Etico

I principi e le regole contenute nel Modello si integrano con quelle espresse nel Codice Etico adottato dalla Fondazione, pur presentando quest'ultimo una portata diversa e più ampia rispetto al Modello.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, la scelta adottata dalla Fondazione è stata quella di affiancare al Modello un Codice Etico, nel quale sono contenuti i principi etici rilevanti anche ai fini della prevenzione dei reati 231, che costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Sotto tale profilo si precisa che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e destinato ad una applicazione sul piano generale, avente il precipuo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia che la Fondazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini statuari;
- la parte generale e le parti speciali del Modello, rispondono invece alle specifiche prescrizioni del Decreto e sono finalizzati a prevenire, in particolare, la commissione dei reati previsti dallo stesso, costituendo una porzione del più ampio insieme di principi, doveri e responsabilità contemplati nel Codice Etico.

La Fondazione comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Fondazione.

La Fondazione condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Fondazione ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

5. L' Organismo di Vigilanza

Nel presente paragrafo viene sinteticamente descritto l'Organismo di Vigilanza, individuandone i soggetti componenti, le funzioni principali, il reporting ed i flussi informativi ad esso destinati. Ciò premesso, l'art. 6, comma 1 lett. b del Decreto, stabilisce come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento.

5.1 Costituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera dal CdA e resta in carica sino alla durata stabilita nella delibera di nomina.

La nomina deve contenere i criteri di scelta adottati e deve rispettare i requisiti di eleggibilità in ordine all'onorabilità, moralità e indipendenza dei singoli componenti dell'OdV.

Non può essere nominato come componente dell'OdV e, se nominato, decade dall'ufficio:

- chi si trova in una situazione in cui possa essere compromessa l'autonomia o indipendenza;
- il coniuge, parente o affine entro il quarto grado di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo o chi abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- colui che svolge altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) che creino conflitto di interesse per conto della Fondazione e/o degli enti dalla stessa controllate o attività e/o incarichi in contrasto con esse;
- chi si trova in una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c. (interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi);
- colui nei confronti del quale venga avviata una indagine o venga condannato per i reati di cui al Decreto;
- colui che viene condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.:
 - ✓ per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
 - ✓ per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
 - ✓ per fatti che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

5.2. Cessazione dalla carica

Fatta salva l'ipotesi di una revisione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la cessazione dalla carica può avvenire esclusivamente per:

- rinuncia;
- revoca;
- decadenza;
- morte.

Rinuncia

La rinuncia da parte di un membro dell'OdV è una facoltà esercitabile in qualsiasi momento e deve essere comunicata al CdA.

Revoca

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono invece essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza o delle disposizioni in materia di whistleblowing;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Fondazione, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni o nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche o, comunque, nella segnalazione di necessità di modifiche/aggiornamenti del Modello.

Decadenza

La decadenza ricorre e può essere deliberata dal CdA esclusivamente nei seguenti casi:

- grave inadempimento agli obblighi di vigilanza;
- vengano a mancare i requisiti di onorabilità e moralità;
- sia stata irrogata, nei confronti della Fondazione, una sanzione interdittiva, a causa dell'inattività dei componenti;
- subentri, dopo la nomina, una qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La decadenza dalla carica per una qualunque delle suddette ragioni comporta la non rieleggibilità

del componente.

La revoca / la dichiarazione di decadenza è deliberata dal CdA.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca / dichiarazione di decadenza del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica sino alla nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Nei casi di cessazione del proprio ruolo di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza, per cause diverse dalla decadenza, il Presidente o altro componente, ne dà comunicazione tempestiva al CdA, al fine di prendere senza indugio le decisioni del caso.

5.3 Requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di poter garantire le funzioni attribuite dal Decreto ed in considerazione delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, l'Organismo di Vigilanza, nel suo complesso, deve rispondere ai seguenti requisiti.

Autonomia e indipendenza. La posizione all'interno della Fondazione dell'Organismo di Vigilanza *"deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente"*. A tale fine, l'Organismo di Vigilanza, inserito come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, riporta al CDA, ciò consentendo di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Esso non deve inoltre essere coinvolto in alcun modo in attività operative, né partecipare ad attività di gestione che ne minaccerebbero l'obiettività del giudizio nello svolgimento delle proprie attività di verifica.

Professionalità. L'Organismo di Vigilanza deve possedere le competenze tecniche specialistiche necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti. A tal fine sono richieste, anche a livello complessivo, competenze di natura giuridica, aziendale ed organizzativa, nonché la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, *del flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico, della struttura e delle modalità realizzative dei reati.

Continuità d'azione. L'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire l'efficace ed il costante svolgimento delle proprie funzioni deve prevedere una struttura dedicata, tale da garantire un impegno continuo e regolare, anche se non esclusivo. Per tale scopo, può avvalersi - sotto la propria responsabilità - anche del supporto di strutture interne della Fondazione (tipicamente della funzione di Internal Audit) o di consulenti esterni.

5.4 Individuazione, composizione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle disposizioni del Decreto e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e tenuto conto delle dimensioni e dalla tipologia di attività svolta, la Fondazione ritiene opportuno dotarsi di un organismo collegiale che, sia per le caratteristiche intrinseche del soggetto cui è attribuito il compito di vigilanza, sia in relazione alle dimensioni della Fondazione ed alla tipologia di attività svolta, può ritenersi senz'altro idoneo a soddisfare i requisiti di autonomia e di indipendenza richiesti.

L'Organismo collegiale dovrà risultare composto da tre componenti scelti tra uno o più di soggetti dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia aziendale ed in attività ispettive.

Al suo interno l'OdV nomina un Presidente e di volta in volta un Segretario. Nessuno dei membri dell'Organismo di Vigilanza può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interessi.

Il CdA nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza ed assegna loro il compenso annuo ed il budget di spesa annua richiesto e preventivato unicamente a fini di previsione e di messa a disposizione di congrue risorse; queste verranno utilizzate da detto organismo a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni, audit a sorpresa, ecc.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta l'anno; le delibere sono assunte a maggioranza, ma salvaguardando le diverse opinioni all'interno dell'OdV, se esistenti, e devono essere verbalizzati i principali rilievi emersi nelle attività e nelle riunioni svolte.

I documenti, sottoscritti da tutti i membri presenti, sono archiviati a cura del Presidente e conservati in locali della Fondazione opportunamente protetti.

5.5 Poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

In linea con quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti le funzioni ed i poteri descritti di seguito.

Principale responsabilità dell'Organismo di Vigilanza è la vigilanza ed il controllo sul Modello adottato; in particolare, l'Organismo ha il compito di verificare:

- il rispetto delle procedure previste dal Modello da parte di tutti i destinatari, e la regolare applicazione delle sanzioni previste, anche per il caso di violazione della disciplina del Whistleblowing, e segnalare all'organo dirigente, o comunque interessato, quelle violazioni che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- l'adequatezza e l'efficacia del Modello rispetto alla prevenzione ed alla commissione dei reati previsti dal Decreto, in relazione alla struttura della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza svolge anche il compito di formulare proposte al CdA per gli eventuali aggiornamenti del Modello che si dovessero rendere necessari in ragione di:

- significative violazioni dello stesso;
- modifiche dell'assetto interno e/o delle modalità di svolgimento delle attività della Fondazione;
- modifiche normative, in particolare, di integrazione dei reati presupposto all'interno del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre il compito di monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso, nonché di vigilare sulla sua diffusione, comprensione e attuazione.

È necessario che l'Organismo di Vigilanza si relazioni con il CdA al fine di informarlo sugli esiti delle proprie attività, in particolare:

- periodicamente, su base almeno annuale, al fine di relazionare sulle verifiche compiute e sulle eventuali criticità emerse sotto il profilo dell'adequatezza ed efficacia del Modello, nonché sulle proposte di adeguamento dello stesso;
- all'occorrenza, per la segnalazione di eventuali significative violazioni del Modello, in ordine al potenziale insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione, al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal CdA in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Più specificatamente, all'OdV sono affidate le seguenti attività.

Verifica

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- raccolta di segnalazioni circa atti e comportamenti in violazione del Modello o nell'ambito del whistleblowing;
- conduzione di ricognizioni sull'attività della Fondazione ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Fondazione, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da inoltrare e illustrare agli organi societari;
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni interessate per acquisire ulteriori elementi;
- coordinamento con le altre funzioni per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello.

Aggiornamento

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con le funzioni e verifica della conformità del Modello a tali prescrizioni normative;
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a disposizione dell'OdV;
- valutazione delle esigenze di modifica/aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le diverse funzioni interessate;
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, delle strutture e degli uffici, e relative funzioni.

Formazione

- coordinamento con il responsabile del Personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai destinatari del Modello, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto 231;
- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell'intranet-internet della Fondazione contenente tutte le informazioni relative al Decreto 231 ed al Modello;
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- risposta a dubbi interpretativi o, comunque, in genere rispetto a richieste di chiarimenti di qualsiasi tipo relativamente al Decreto 231 ed a tutte le parti del presente Modello, comprese le prescrizioni del Codice Etico.

Sanzionatorie

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello, compresa la disciplina whistleblowing e il Codice Etico, al CdA e/o alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione;
- coordinamento con le funzioni competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, ferme restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale;
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o di irrogazione delle sanzioni.

Poteri

Al fine di consentire lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti principali poteri:

- definizione delle procedure operative interne, ovvero adozione di un proprio regolamento che disciplini le modalità di funzionamento ed organizzazione delle attività di vigilanza, dei controlli e della loro documentazione;
- libero accesso, senza necessità di preventivo consenso, presso tutte le funzioni della Fondazione per ottenere ogni dato e informazione necessari per lo svolgimento dei propri compiti (nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy e dallo Statuto dei Lavoratori);
- ricorso al supporto di tutte le strutture interne alla Fondazione ed alla collaborazione di consulenti esterni necessari per esigenze specifiche che, in tali casi, operano quale mero supporto tecnico-specialistico sotto la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.

In ragione dei compiti affidati, il CdA è in ogni caso l'unico organo chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete, comunque, la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, collaboratori, consulenti, società di service, partner o fornitori o altri soggetti; questi poteri sono demandati agli organi della Fondazione o alle funzioni competenti.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in favore dell'Organismo, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno; pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative ai componenti dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del CdA.

5.6. Poteri di accesso

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni della Fondazione per le attività di indagine, analisi e controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere a tutti gli atti della Fondazione, riservati e non, pertinenti all'attività di controllo, ed in particolare:

- documentazione sociale;
- documentazione relativa a contratti attivi e passivi;
- informazioni e/o dati relativi al personale e più in generale qualunque tipo di informazione e/o di dato anche se classificato come "confidenziale", fermo rimanendo il rispetto della normativa in materia di "privacy";
- dati e transazioni in bilancio;
- procedure interne;
- piani strategici, budget, previsioni e più in generale piani economico- finanziari a breve, medio, lungo termine.

Nel caso di controlli inerenti alla sfera dei dati personali e/o sensibili, l'Organismo di Vigilanza individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Per conseguire le proprie finalità l'Organismo di Vigilanza può coordinare la propria attività con quella svolta dal revisore ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzandone la relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio della Fondazione.

5.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione e/o rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo ed informatico.

I dati e le informazioni conservati nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso e del responsabile della funzione cui le informazioni si riferiscono.

5.8 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità al Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed al Regolamento generale per la protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

6. Flussi informativi

6.1. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello 231.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i responsabili di funzioni che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse, anche su richiesta dello stesso Organismo di Vigilanza (report riepilogativi dell'attività svolta, ecc.), in attuazione del Modello 231 e delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza; ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili;
- le funzioni individuate in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative devono comunicare, con la necessaria tempestività, all'Organismo di Vigilanza tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:
 - o l'emissione e/o l'aggiornamento dei documenti organizzativi;
 - o gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a rischio e l'eventuale aggiornamento del sistema delle deleghe e delle procure;
 - o i rapporti predisposti dalle funzioni/organi di controllo nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello;
 - o i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
 - o i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di

ignoti, per i reati contemplati dal Decreto 231 e che possano coinvolgere la Fondazione;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al Decreto 231, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- esiti di ispezioni/verifiche da parte di soggetti pubblici (Guardia di Finanza, ecc.);
- ricezione di atti e contestazioni da parte delle autorità di vigilanza (es. notifiche del Garante della Protezione dei Dati Personali, ecc.);
- violazioni della sicurezza informatica;
- qualsiasi altro atto o documento con profili di criticità rispetto all'osservanza del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere informazioni che possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende, a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, le conseguenti iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione.

Ogni conseguente decisione deve essere motivata e riportata al CdA.

La Fondazione garantisce gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione e/o delle persone accusate erroneamente di aver commesso l'illecito oggetto della segnalazione.

6.1.1 Raccolta e Conservazione della Documentazione

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello 231 sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, informatico e cartaceo.

Tali dati e informazioni potranno essere resi disponibili a soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

6.2. Whistleblowing

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 Novembre 2017 n. 179 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato"*, è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 6 del d.lgs. 231/2001 con lo scopo di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illeciti.

Nel gennaio 2018, Confindustria ha emanato una nota illustrativa intitolata *"La disciplina in materia di whistleblowing"* nella quale vengono illustrati i principali contenuti della Legge 179/2017.

In attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, pertanto, la Fondazione ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

La normativa in materia è stata da ultimo aggiornata con l'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023 a cui è seguita, l'emanazione di nuove "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" approvate da ANAC con Delibera n°3 11 del 12 luglio 2023 nonché da una guida operativa in materia pubblicata da Confindustria nell'ottobre 2023.

6.2.1 - Modalità di Segnalazione - Tutela del Dipendente e/o del Collaboratore

I Destinatari del Modello 231 possono e/o devono presentare, preferibilmente attraverso l'apposita piattaforma messa a disposizione della Fondazione, a tutela dell'integrità della Fondazione, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello 231, ovvero violazioni di normative europee, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte ai sensi del D.lgs. 24/2023.

Sul sito web della Fondazione vi è apposita sezione "legale" nell'ambito della quale si trovano Codice, Modello, Procedura Whistleblowing.

A tal proposito, la Fondazione si è dotata di una specifica procedura per la gestione del whistleblowing conforme alle disposizioni normative e del Modello, direttamente svolta da un software specifico, Mywhistleblowing anche per quanto concerne la gestione esterna delle segnalazioni.

In particolare, possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in (i) violazioni di norme nazionali che coinvolgono la possibile integrazione di illeciti civili, penali, amministrativi, la violazione di norme del modello o del d.lgs. 231/01, o (ii) la violazione di norme europee in tema di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

➤ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

➤ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

➤ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione; (iii) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, i fondati sospetti.

Tali segnalazioni avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di whistleblowing, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

Le segnalazioni possono avvenire mediante in forma scritta:

1. Informatica, tramite l'inserimento della segnalazione nell'applicativo Mywhistleblowing a ciò dedicato, accessibile dal sito della Fondazione.
2. analogica; da consegnarsi in busta chiusa su cui deve essere apposta la dicitura "riservata al gestore della segnalazione" e contenente al suo interno due ulteriori buste chiuse: nella prima, dovranno essere inseriti i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione;
3. Ogni segnalazione ricevuta con modalità diverse dall'applicativo verrà trasfusa nell'applicativo al fine della gestione secondo normativa, con le modalità specifiche previste dalla Procedura Whistleblowing, alla quale si rinvia per ogni dettaglio.
4. Le segnalazioni sono acquisite e processate mediante il citato **software**, che le convoglia in forma riservata e anonima al gestore esterno.

La Fondazione riconosce come, in linea con il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, debbano essere escluse espressamente dalle modalità di segnalazione la posta elettronica ordinaria e la PEC, in quanto non sono più ritenute atte a garantire la riservatezza della

procedura.

La Fondazione nell'ambito dell'adozione dell'aggiornamento del Modello alla disciplina in materia di whistleblowing nomina, con apposito atto del Consiglio di Amministrazione, il gestore delle segnalazioni, dotandolo di apposito budget o del corrispettivo del servizio richiesto.

Il gestore della segnalazione rilascerà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione stessa entro 7 giorni dal suo ricevimento e procederà alla gestione e conclusione secondo normativa.

In caso di mancato riscontro alla segnalazione inoltrata, ovvero nel caso in cui si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, il segnalante può rivolgersi prima ad ANAC nonché, in caso di mancato riscontro anche da parte di quest'ultimo, in presenza dei presupposti di legge, effettuare una pubblica divulgazione (per maggiori chiarimenti si veda il documento esplicativo predisposto da ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/la-disciplina-del-whistleblowing-le-novita-del-decreto-n.24/2023-attuativo-della-direttiva-eu>).

In particolare, è vietato porre in essere, o minacciare, atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o whistleblower) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-bis, del Decreto nonché dell'art. 17 del D.lgs. 24/2023, che amplia il novero degli atti considerati ritorsioni.

L'adozione di misure discriminatorie e/o ritorsioni nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che da parte del segnalante, anche dall'organizzazione sindacale, nonché all'ANAC la quale può adottare tutti i provvedimenti conseguenti finanche arrivare a irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti della Fondazione.

In conformità alle disposizioni vigenti, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower o dei facilitatori e relative a segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave sono sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo "Sistema Disciplinare e Sanzionatorio".

6.2.2. Contenuto della Segnalazione

Rinviando per i dettagli alla Procedura Whistleblowing, la segnalazione dovrà essere mossa in buona fede, circostanziata e fondata su elementi di fatto concreti e verificabili nonché riguardare fatti riscontrabili e contenere tutte le informazioni per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta oggetto di segnalazione e la fondatezza della stessa.

È auspicabile che la segnalazione contenga l'allegazione di documenti atti ad avvalorare il contenuto della stessa, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale e non deve essere basata su voci correnti, ma su fatti precisi.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. È parimenti vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività della Fondazione. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti di genere, religiosi, politici e filosofici.

In estrema sintesi, ogni segnalazione deve avere come unico fine la tutela dell'integrità della Fondazione o la prevenzione e/o la repressione delle condotte illecite come definite nel Modello o rilevanti per la prevenzione degli illeciti in genere e riconducibile al legittimo esercizio della libertà di espressione.

Viceversa le segnalazioni effettuate in malafede, con dolo o colpa grave, o manifestamente infondate sono considerate una violazione del Modello e punite ai sensi del Sistema sanzionatorio adottato dalla Fondazione.

6.2.3. Gestione della Segnalazione

Rinviando per i dettagli alla Procedura Whistleblowing, la Fondazione tramite l'implementazione di una apposita piattaforma adeguatamente condotta da un Gestore, nonché l'Organismo di Vigilanza in quanto notiziato, adottano misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni.

Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività del Gestore e/o dell'Organismo di Vigilanza. La Fondazione garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Tali garanzie sono altresì estese, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.lgs. 24/2023 *ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e attuale nonché agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.*

Il Gestore valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi e successivamente conduce l'istruttoria che ritiene adeguata in relazione alla segnalazione ricevuta e trasmette le proprie risultanze all'ODV al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti.

Se lo ritiene opportuno il Gestore può avvalersi, nella conduzione delle proprie indagini, di personale terzo. Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento, nonché quelle di una sua eventuale archiviazione, devono essere motivate per iscritto. L'esito della segnalazione, e le relative motivazioni, dovranno essere in ogni caso comunicato al segnalante.

6.3. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici della Fondazione

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

L'Organismo di Vigilanza riporta al CdA rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, circostanze e fatti significativi del proprio ufficio.

L'Organismo di Vigilanza:

- comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello 231 da parte di dipendenti, partner, consulenti e fornitori, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- presenta una relazione scritta al CdA, su base periodica, almeno annuale, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni: i) sintesi delle attività svolte; ii) eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza.
- ogni informazione, segnalazione, report redatto dall'Organismo di Vigilanza è conservato per un periodo pari a 10 anni. I verbali delle riunioni sono redatti secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia di whistleblowing.
- Le segnalazioni sono archiviate in un apposito Registro per le segnalazioni whistleblowing, istituito dall'Organismo di Vigilanza, nel rispetto degli obblighi di riservatezza circa i nominativi degli eventuali segnalanti.

Qualora non oggetto di precedenti e apposite segnalazioni l'OdV indica:

- le azioni correttive che si suggerisce siano apportate al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello 231, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate ed idonee ad esporre la Fondazione al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, inclusa una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
- sempre nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto, i comportamenti non in linea con il Modello 231;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello 231 con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività che richiedono un aggiornamento del Modello 231;
- la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di un membro dell'Organismo di Vigilanza;
- il rendiconto delle spese eventualmente sostenute;
- predispone, con cadenza annuale, un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al CdA.

Il CdA ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, affinché lo informi in merito alle attività di competenza.

Gli incontri con l'Organismo di Vigilanza devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con lo scopo di svolgere al meglio la propria attività.

6.4. Dotazione finanziaria del Gestore e dell'Organismo di Vigilanza

Il CdA della Fondazione provvede ad attribuire sia al Gestore che all'Organismo una dotazione finanziaria iniziale e di periodo (budget annuale), sulla base della relazione periodica, di cui al punto precedente, predisposta da entrambi, che potrà essere impiegata per le spese che lo stesso deve eventualmente sostenere nell'esercizio del proprio ruolo operativo.

Tale dotazione consente al Gestore e all'Organismo anche di far fronte a determinate spese per specifiche attività di verifica da richiedere a soggetti esterni.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, dandone rendicontazione sull'utilizzo almeno su base annuale ovvero in occasione della relazione periodica.

Sia il Gestore che l'Organismo di Vigilanza informano annualmente, nell'ambito della relazione sull'attività svolta, circa l'utilizzo del budget annuale di spesa.

Qualora le predette risorse risultino insufficienti, entrambi possono chiedere ed ha il diritto di ottenere dal CdA le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Infine, sono messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse di segreteria e mezzi tecnici adeguati all'espletamento delle relative funzioni.

6.5. Regolamento di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento. In ogni caso, il Regolamento non può confliggere con le disposizioni sull'Organismo di Vigilanza contenute nel presente Modello.

Il CdA prende atto del regolamento approvato dall'OdV.

7. Sistema disciplinare

7.1 Introduzione e principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 prescrivono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la predisposizione di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*. Il recente D. lgs. 24/2023 vi ha assommato specifiche previsioni sanzionatorie inerenti alle violazioni delle disposizioni in materia di Whistleblowing.

L'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico, nonché delle procedure Whistleblowing richiamate dal Modello e ulteriormente dettagliate dall'apposita Procedura, non può, infatti, prescindere dalla implementazione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, in quanto costituisce presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Le regole previste nel Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Fondazione stessa incombe; pertanto l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente

monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

La Fondazione ha così adottato un sistema disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli e Procedure, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale sussistenza e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Destinatari del presente sistema sono i soggetti che nell'ambito dell'organizzazione della Fondazione si trovano in posizione apicale (quali direttore), i soggetti che rivestono una posizione sottoposta rispetto ai predetti (quali il personale dipendente) nonché, per quanto applicabili in relazione al ruolo e agli incarichi svolti, anche tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti con la Fondazione quali, a titolo meramente esemplificativo, agenti, artisti, collaboratori esterni che svolgono, direttamente o indirettamente, prestazioni connesse all'attività della Fondazione (quali consulenti e professionisti esterni), partner commerciali od operativi che abbiano un ruolo in progetti ed operazioni, fornitori.

Verranno adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti destinatari sin dal sorgere del loro rapporto con la Fondazione e, comunque, in ogni caso di modifica dello stesso, circa l'esistenza ed il contenuto del presente sistema disciplinare e sanzionatorio, nel rispetto delle norme di legge e, in particolare, di quelle che impongono l'affissione delle norme disciplinari in luogo accessibile a tutti per i lavoratori subordinati.

L'applicazione delle sanzioni previste nel sistema disciplinare, come già detto, prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole contenute nel Modello sono vincolanti per i destinatari dello stesso e la loro violazione, al fine di ottemperare ai dettami del predetto decreto, deve essere sanzionata nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza e indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Fondazione, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni contrattuali, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente sistema disciplinare e sanzionatorio sono e saranno conformi a quanto previsto dal contratto stipulato con i destinatari e, in particolare:

- per i soggetti legati da rapporti di lavoro subordinato, la Fondazione assicura che l'iter procedurale per la contestazione degli illeciti e per l'irrogazione delle relative sanzioni e le sanzioni stesse sono e saranno in linea con quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e con le previsioni in materia del CCNL applicato al settore di riferimento;
- per i destinatari che sono legati da contratti di natura diversa dal rapporto di lavoro subordinato sanzioni e procedure rispettano e rispetteranno le leggi e le previsioni contrattuali applicabili.

Ferme le prerogative degli organi e delle funzioni competenti in materia di accertamento/contestazione degli illeciti/inadempimenti e di irrogazione delle sanzioni/emissione dei conseguenti provvedimenti, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Infatti l'OdV non solo può essere uno dei soggetti segnalanti le violazioni del Modello, ma nel caso in cui venga avviato un procedimento disciplinare, anche su segnalazione di altri, deve essere coinvolto onde fornire alle funzioni competenti gli elementi necessari per valutare la violazione e la sua gravità.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate le procedure sopra citate in merito all'informazione del presente e delle sue eventuali modifiche ai soggetti destinatari.

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023 Fondazione dà atto che sono previste sanzioni pecuniarie nel caso in cui sia accertata:

- la commissione di qualsiasi ritorsione che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- la mancata istituzione di canali di segnalazione;
- la mancata gestione delle segnalazioni ricevute;
- qualsivoglia azione o tentativo atto a ostacolare la segnalazione;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

La Fondazione attiva, all'esito della gestione della segnalazione, uno o più procedimenti sanzionatori, valutando quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso violazioni accertate a seguito della segnalazione.

La sanzione, che deve essere processata in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica applicabile, dovrà essere graduata in funzione della gravità.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, sarà soggetto a un trattamento più mite rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

La Fondazione inoltre adotta sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante quando sia stata accertata la responsabilità di quest'ultimo, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

7.2. Obblighi di comportamento e riflessi sul rapporto contrattuale

Tutti i destinatari del presente sistema disciplinare hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta alle disposizioni del Modello, comprese quelle del Codice etico e quelle in tema di whistleblowing, nonché alle indicazioni e prescrizioni dettate dall'Organismo di Vigilanza.

Ogni eventuale violazione di quanto sopra rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. ("*diligenza del prestatore di lavoro*") e dell'art. 2106 cod. civ. ("*sanzioni disciplinari*");
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ. ("*responsabilità verso la fondazione*");
- nel caso di soggetti che ricoprono altre cariche sociali, collaboratori, consulenti, imprese/fondazione di service, fornitori, i partner e, comunque, altri soggetti esterni costituisce inadempimento contrattuale e legittima la Fondazione ad invocare la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

7.3 Criteri di determinazione delle sanzioni

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- gravità della inosservanza;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
- elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- conseguenze in capo alla fondazione;
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà a sua volta valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- a. i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- b. la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- c. l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per la Fondazione e per i dipendenti;
- d. la prevedibilità delle conseguenze;
- e. le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituiscono un'aggravante ed importano l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità.

Le sanzioni e il relativo *iter* di contestazione dell'infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di destinatario.

7.4. Soggetti

Sono soggetti al presente sistema disciplinare i dipendenti, il Direttore Generale ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Fondazione, nell'ambito dei rapporti stessi.

Tutti i Destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del Modello. In particolare, sarà compito dell'Ufficio del personale di concerto con l'Organismo di Vigilanza, provvedere alla sua comunicazione. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, questi ultimi sono passibili di sanzioni disciplinari definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché soggetti al presente sistema sanzionatorio.

7.4.1 Provvedimenti nei confronti dei Dipendenti

1. La violazione delle regole comportamentali previste dal Modello, dai protocolli e dalle procedure interne da parte dei dipendenti, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.

2. Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Fondazione risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.
3. In coerenza con il processo attualmente adottato dalla Fondazione, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al Modello siano quelle previste nel CCNL di riferimento.
4. A seguito della comunicazione all'Organismo di Vigilanza della violazione del Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza del CdA.
5. Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazioni delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che, ad esempio, non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare verso dipendenti ovvero irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.
6. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale dipendente nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL.
7. Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.
8. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo 231/2001 le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti dal seguente elenco a titolo esemplificativo e non tassativo:
 - inosservanza dei principi di comportamento e delle procedure emanate nell'ambito dello stesso;
 - mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
 - omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta e effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
 - mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
 - violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo.
9. Le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza alle regole del Modello sono in ordine di gravità:
 - *il rimprovero verbale*: si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza;

- *il rimprovero scritto*: si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui alla lett. a), ovvero si adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- *la multa non superiore a tre (3) ore*: si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- *la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di dieci (10) giorni*: si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni alla Fondazione e di esporre quest'ultima a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa;
- *il licenziamento con preavviso*: si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto;
- *il licenziamento senza preavviso*: si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:
 - violazione dei Principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
 - violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

7.4.2 Provvedimenti nei confronti dei collaboratori

Nel contratto dovrà essere inserita la clausola nella quale è prevista l'informativa dell'adozione da parte della Fondazione del Modello integrato e la messa a disposizione della relativa documentazione per quanto concerne il rapporto instaurato, al fine dell'osservanza del Modello stesso, per le parti di competenza, nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Nel contratto deve essere formalizzato l'obbligo di osservanza del Modello al quale il lavoratore dovrà uniformarsi, sottoscrivendo per accettazione e presa d'atto dell'obbligazione specifica.

Nel contratto dovrà essere inserita una clausola espressa che configuri come inadempimento ogni fatto ed evento che comporti la inosservanza o la violazione del Modello, dei protocolli, delle procedure e delle forme di verifica e controllo.

L'inosservanza o le violazioni del Modello comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni, in relazione alla gravità delle stesse, che dovranno essere espressamente previste dal contratto:

- a. richiamo scritto e intimazione a conformarsi ai protocolli del Modello entro un termine fissato, con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni che l'evento possa aver determinato nel caso in cui l'inosservanza o la violazione non sia grave;

- b. pagamento di una penale, con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni che l'evento possa aver determinato;
- c. immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'inosservanza o la violazione al Modello, ai protocolli e alle forme di verifica e controllo sia ritenuta grave e tale da non permettere la prosecuzione del rapporto, con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni che l'evento possa aver determinato.

Su disposizione del CdA, l'infrazione dovrà essere contestata formalmente per iscritto a mezzo raccomandata a/r al soggetto trasgressore specificando i fatti che vi hanno dato causa con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo.

Il CdA non potrà irrogare alcuna sanzione se non sarà stata preventivamente contestata l'infrazione per iscritto specificando il fatto che vi ha dato causa e comunque se non siano trascorsi quindici giorni dalla contestazione stessa, nel corso dei quali il terzo dovrà essere sentito a difesa e avrà facoltà di presentare memorie ed osservazioni anche scritte.

L'irrogazione della sanzione sopra descritta dovrà essere motivata e comunicata per iscritto al domicilio del trasgressore a mezzo raccomandata a/r.

7.4.3 Provvedimenti nei confronti degli amministratori

Ai membri del CdA viene richiesto, all'atto dell'accettazione dell'incarico, l'impegno a rispettare le disposizioni del Modello, del Codice Etico e di Comportamento, e di whistleblowing, con le conseguenti sanzioni in caso di inadempimento.

In caso di inadempienza, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'Assemblea dei Soci, al fine di valutare i provvedimenti ritenuti più adeguati.

Le sanzioni che possono essere irrogate al CdA che violi le disposizioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Organo dirigente sono costituite da:

- a. richiamo formale scritto che censuri la violazione delle disposizioni del Modello e intimazione a conformarsi;
- b. sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo compreso tra mesi uno e mesi sei nel caso di violazioni gravi, reiterate o molteplici;
- c. revoca dalla carica con effetto immediato per violazioni di particolare gravità tali da compromettere il rapporto fiduciario, costituendo il fatto giusta causa.

Le sanzioni saranno irrogate dall'Assemblea previo parere non vincolante richiesto all'OdV. Quando siano rilevate infrazioni all'osservanza del Modello da parte del CdA, su segnalazione dell'OdV, quest'ultimo dovrà convocare con urgenza l'Assemblea secondo Statuto e con osservanza del Codice Civile.

L'Assemblea esamina i fatti oggetto dell'inosservanza indicata nell'ordine del giorno e formula la contestazione dei fatti con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo inerenti all'inosservanza stessa e che hanno dato causa alla convocazione e fissa altresì la data della propria riconvocazione per l'esame delle difese orali e/o scritte del trasgressore e quindi per provvedere in merito.

L'OdV provvederà alla comunicazione della contestazione al trasgressore, come formalizzata, mediante lettera raccomandata a/r indicando la data della successiva Assemblea per le incombenze di cui sopra.

Tra la data di ricezione della contestazione e la data prefissata dell'Assemblea dovrà intercorrere un termine non inferiore a giorni venticinque e non superiore a giorni quaranta. All'atto della formalizzazione della contestazione da parte dell'Assemblea, qualora ritenga sussistere violazioni di particolare gravità, l'Assemblea, a proprio giudizio, potrà disporre, sino alla conclusione del procedimento,

l'immediata sospensione provvisoria del trasgressore che sarà comunicata unitamente alla contestazione.

È fatta salva l'azione sociale di responsabilità da parte della Fondazione prevista dal Codice Civile e ogni correlata azione di richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle infrazioni contestate.

7.4.4 Provvedimenti nei confronti di partner, fornitori e in generale di soggetti terzi esterni

Nel caso di collaborazioni con agenti, artisti, associati in partecipazione, procacciatori d'affari, liberi professionisti, consulenti, fornitori, Fondazione terze i rapporti dovranno essere formalizzati, disciplinati e definiti con contratto ad hoc, ovvero con altra documentazione equipollente.

Nel contratto dovrà essere inserita la clausola nella quale è prevista l'informativa dell'adozione da parte della Fondazione del Modello 231 e la messa a disposizione della relativa documentazione per quanto concerne il rapporto instaurato, al fine dell'osservanza del Modello stesso, per le parti di competenza, nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Nel contratto dovranno essere previste apposite clausole che diano atto della conoscenza del Decreto 231, richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alle clausole

L'inosservanza o le violazioni del Modello comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni, in relazione alla gravità delle stesse, che dovranno essere espressamente previste nel contratto:

- a. clausola penale secondo le modalità che la Fondazione riterrà opportuno adottare per le diverse tipologie di rapporto instaurate con i terzi;
- b. la sospensione della prestazione e la contestuale intimazione di un termine perentorio entro il quale dovranno essere integralmente eliminati gli effetti della violazione contestata, pena la risoluzione ipso iure del contratto;
- c. immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile. Fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti dalla Fondazione.

Su disposizione del CdA, l'infrazione dovrà essere contestata formalmente per iscritto a mezzo raccomandata a/r al soggetto trasgressore specificando i fatti che vi hanno dato causa con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo.

Il CdA non potrà irrogare alcuna sanzione se non sarà stata preventivamente contestata l'infrazione per iscritto specificando il fatto che vi ha dato causa e comunque se non siano trascorsi quindici giorni dalla contestazione stessa, nel corso dei quali il soggetto terzo dovrà essere sentito e avrà facoltà di presentare la propria difesa anche scritta.

L'irrogazione della sanzione sopra descritta dovrà essere motivata e comunicata per iscritto al domicilio del soggetto terzo trasgressore a mezzo raccomandata a/r o PEC.

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovranno tener conto della gravità e della reiterazione delle condotte.

7.4.5. Provvedimenti nei confronti dei destinatari di segnalazioni (Whistleblowing)

La Fondazione, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di *whistleblowing* e della procedura applicativa al fine di tutelare l'identità del segnalante e lo stesso da eventuali atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare le seguenti sanzioni nei confronti dell'OdV.

Nell'ipotesi in cui uno dei membri dell'OdV dovesse violare la riservatezza dell'identità del segna-

lante, gli altri componenti provvederanno a darne immediata comunicazione al CdA, cosicché l'organo possa procedere con la revoca dell'incarico del membro inadempiente e la conseguente nomina del suo sostituto.

Qualora, invece, venga accertata la violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte dell'OdV nella sua totalità, il CdA procederà alla revoca dell'incarico ed alla conseguente nomina ex novo dell'intero Organismo oltre eventuali ed ulteriori previsioni di legge.

8. Piano di formazione e comunicazione

8.1 Premessa

La Fondazione, al fine di dare efficace attuazione al Modello 231, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione; obiettivo della Fondazione, infatti, è quello di comunicare i contenuti e i principi del Codice Etico e del Modello 231, comprensivo delle disposizioni in tema di whistleblowing, anche a soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano - anche occasionalmente - per il conseguimento dei fini istituzionali della Fondazione in forza di rapporti contrattuali.

La Fondazione, infatti, intende:

- sviluppare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività "sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Fondazione non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Fondazione intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Si distinguono sostanzialmente due tipologie di azione comunicativa:

Informazione è l'insieme delle azioni di carattere generale, finalizzate a:

- i) portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati la scelta che la Fondazione ha operato applicando il Modello e le conseguenze di tale scelta nell'azione della Fondazione;
- ii) comunicare il contenuto del Modello ai suoi destinatari, nonché le conseguenze della mancata osservanza del Modello stesso sul piano contrattuale nei rapporti con tali soggetti;

Formazione è l'insieme delle iniziative volte a favorire una consapevolezza ed una conoscenza approfondite del contenuto del Modello e delle procedure/ protocolli ad esso connessi ed è rivolta ai soggetti che direttamente devono applicare, nello svolgimento delle proprie mansioni e delle proprie prestazioni all'interno della Fondazione, il Modello e le relative procedure/protocolli.

Le attività di comunicazione e formazione sono supervisionate dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *"promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello*

stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231" e di "promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

8.2 Soggetti destinatari delle attività di informazione e formazione

8.2.1 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello 231, comprensivo della sezione sul whistleblowing, e del Codice Etico;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello 231, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Fondazione intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello 231 e delle procedure implementate, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Le procedure e le regole comportamentali, unitamente al Codice Etico, sono comunicate a tutte le risorse presenti in Fondazione.

La comunicazione avviene sia tramite note informative dedicate all'argomento che via e-mail; la documentazione è resa disponibile tramite e-mail a tutti gli interessati.

Tutti i dipendenti sottoscrivono una specifica dichiarazione di presa visione del Codice Etico. Per i nuovi assunti la sottoscrizione avviene all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

8.2.2. Componenti degli organi della Fondazione

I membri degli organi della Fondazione, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno sottoscrivere analoga dichiarazione d'impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e del Modello 231.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

8.2.3 Altri destinatari (collaboratori, consulenti, agenti, direttori artistici, artisti, etc)

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello 231 dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Fondazione rapporti di collaborazione contrattualmente regolati con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001.

8.2.4 Modalità di comunicazione

Nella tabella sotto riportata sono schematizzate nel dettaglio le modalità di comunicazione e di informazione a seconda del soggetto destinatario:

Destinatari	Azione comunicativa	Dettaglio
Tutti i soggetti potenzialmente interessati	Informazione	Inserimento della Parte generale del Modello e del Codice etico, comprensivo del sistema Whistleblowing istituito, sul sito web della Fondazione.
Utenti / Pubblica Amministrazione	Informazione	Inserimento nelle comunicazioni a loro rivolte e nei contratti di una nota in merito all'adozione del Modello.
Fornitori, Consulenti, Partner	Informazione	Consegna di una copia del Modello. Richiamo del Modello nei contratti ed inserimento di clausole con indicazione delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del Modello.
Soggetti apicali, loro Sottoposti	Informazione e Formazione	Consegna di una copia del Modello, del Codice Etico e di tutti gli altri allegati e/o la loro pubblicazione nella rete interna della Fondazione. Affissione del sistema disciplinare nel luogo di lavoro (per i lavoratori subordinati). Richiamo del Modello nei contratti ed inserimento di clausole con indicazione delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del Modello. Attività di formazione specifica.

8.3 Il Programma di formazione

La Fondazione Teatro Donizetti promuove la conoscenza del Codice Etico e del Modello 231 delle relative procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i Destinatari che sono pertanto espressamente tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione del medesimo.

Codice Etico e Modello 231 adottati dalla Fondazione richiedono l'attuazione di interventi formativi rivolti a chi deve applicare direttamente il Modello e le relative procedure, affinché vi sia consapevolezza:

- dei rischi che incombono su alcune attività, in cui può verificarsi la commissione di uno dei reati previsti dalla normativa in oggetto;
- delle misure disponibili per prevenire tali fattispecie delittuose;
- dei profili della disciplina in materia più rilevanti in rapporto alle relative attività;
- delle responsabilità che ne derivano;
- delle procedure di dettaglio adottate dalla Fondazione.

L'attività di formazione deve essere pianificata, con il coinvolgimento dell'OdV con cui il CdA deve concordare contenuti, destinatari e modalità formative.

Qualsiasi intervento in materia richiede la massima collaborazione da parte dei destinatari della formazione.

La formazione deve essere tempestiva (in relazione all'evolvere delle necessità normative), chiara e completa.

Deve essere attuata in modo selettivo, ovvero in relazione alle necessità di conoscenza relative a ciascuna attività o area organizzativa; la formazione è, dunque, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area operativa in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

A tal fine, la Fondazione organizza corsi ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello 231 e dei principi del Codice Etico.

La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i Destinatari e viene formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza (o registrazione dell'accesso ai moduli formativi di tipo e-learning).

Qualora nel corso delle riunioni organizzate dal CdA, o su richiesta specifica dell'O.d.V., sia rilevata l'esigenza di elevare il livello conoscitivo di lavoratori e collaboratori, saranno disposti nuovi incontri informativi o disposte ulteriori sessioni di diffusione informativa.

Ciascun intervento formativo deve essere associato a verifiche al fine di accertare l'efficacia dello stesso ed eventualmente predisporre azioni correttive.

Devono essere previste conseguenze, anche disciplinari nei casi più estremi, per coloro i quali rifiutino di partecipare agli interventi formativi.

La formazione deve essere programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto alle fattispecie delittuose previste dal catalogo del D. Lgs. 231/2001.

a. Formazione dei Soggetti apicale e di vertice

Il CdA deve provvedere ad organizzare riunioni collegiali con i membri del Consiglio e con i soggetti apicali per:

- illustrare i protocolli di prevenzione adottati;
- spiegare i protocolli da seguire ai fini della prevenzione dei rischi reato;
- illustrare i rapporti tra Organo dirigente, Organi societari ed OdV;
- illustrare la necessità dell'attuazione dello scambio di informazioni tra le singole funzioni e l'OdV e viceversa.

b. Formazione dei lavoratori

Il CdA deve organizzare incontri di formazione con i lavoratori che intervengano a vario titolo in

operazioni a rischio reato presupposto.

Per tutti i lavoratori, al fine di attuare la presa di conoscenza necessaria per la corretta applicazione ed attuazione del Modello 231 adottato da FTD, quest'ultima mette a disposizione il Modello sul proprio sito internet e, in caso di dubbi sull'interpretazione e/o corretta applicazione dei protocolli, i lavoratori possono scrivere all'OdV all'indirizzo di posta elettronica dedicato, al fine di ottenere la corretta interpretazione delle disposizioni del Modello.

In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza, rilevata l'esigenza da parte dei lavoratori e/o dei preposti, organizza gli incontri di formazione ritenuti utili e necessari.

Nel corso dell'attività formativa dovranno essere illustrati:

- quadro normativo di riferimento;
- protocolli di prevenzione specifici per ciascuna mansione;
- sistema sanzionatorio specifico;
- obbligo di attuare il sistema di flusso di informazioni continue dalle funzioni e soggetti responsabili all'OdV e viceversa.

c. Formazione approfondita a tutti i soggetti in merito all'Organismo di Vigilanza

Il CdA deve organizzare incontri di formazione approfondita con gli Organi della Fondazione, lavoratori subordinati a vari livelli e collaboratori a vario titolo che intervengano in operazioni a rischio reato presupposto, in merito ai compiti e poteri d'indagine e di verifica dell'Organismo di Vigilanza ed in particolare in merito a principi, compiti, poteri, rapporti e flussi informativi relativi a tale Organismo.

8.3.1. Registri della formazione e conservazione della documentazione

Al termine di ogni incontro formativo deve essere redatto apposito documento che dovrà essere sottoscritto dai soggetti partecipanti ed inserito nel registro della formazione.

Nel registro devono essere sinteticamente annotati gli argomenti trattati, l'eventuale documentazione di supporto utilizzata e la data di effettuazione.

La documentazione comprovante l'attività di formazione deve essere conservata tra gli "Allegati al Modello 231" a cura della Fondazione.

9. Aggiornamento e adeguamento del modello 231

Il CdA delibera in merito all'aggiornamento del Modello 231 ed al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello 231;
- modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività dell'Ente;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche sono comunicate all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello 231.

A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo, alle strutture societarie a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al CdA.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del CdA la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello 231 dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello 231 o, più in generale, di significative violazioni del Modello 231;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello 231 a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ALLEGATO - "ELENCO REATI PRESUPPOSTO"¹ d.lgs. 231/2001

¹ Aggiornato L. 90/2024 e alla L. 112/2024 di conversione, con modifiche del D.L. 92/2024)

Art. 24² Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis)

Art. 24-bis³ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629 co. 3 c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.)

Art. 24-ter⁴ Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

²Articolo modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020

³Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dai D.Lgs.n.7 e 8/2016 dalla l. n. 137/2023 e aggiornato alla l. 90/2024

⁴Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. n. 69/2015 e successivamente dalla L.n.236 /2016]

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 25⁵ Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Art. 25-bis⁶ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Art. 25-bis.1⁷ Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

⁵Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dalla L. 112/2024 di conversione con modifiche D.L.92/2024.

⁶ Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016

⁷Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Art. 25-ter⁸ Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D. Lgs. 19/2023).

Art. 25-quater⁹ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

⁸Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. 19/2023.

⁹Articolo aggiunto dalla L. n. 7/200

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Art. 25-quater.1¹⁰ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Art. 25-quinquies¹¹ Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Art. 25-sexies D. Lgs.231/2001¹² Reati di abuso di mercato

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- Abuso di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione in altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate. (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

Art. 187-quinquies TUF Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Art. 25-septies¹³ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Art. 25-octies¹⁴ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)

¹⁰Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006

¹¹Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L.n.236 / 2016 e poi ancora dalla Legge 110 del 14 luglio 2017

¹²Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005

¹³Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007

¹⁴Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Art. 25-octies.1¹⁵ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter cp)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater cp)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter cp)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis)

Art. 25-octies.1 comma 2¹⁶ Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Altre fattispecie

Art. 25-novies¹⁷ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

¹⁵Articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021 e aggiornato dalla L. n. 137/2023

¹⁶Articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021

¹⁷Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Art. 25-decies¹⁸ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25-undecies¹⁹ Reati ambientali

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 25-duodecies²⁰ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

¹⁸Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009

¹⁹Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e dal D.Lgs.n.136 del 3 settembre 2020

²⁰Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Art. 25-terdecies²¹ Razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Art. 25-quaterdecies²² Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Art. 25-quinquiesdecies²³ Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Art. 25-sexiesdecies²⁴ Contrabbando - Diritti di confine

- Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D. Lgs. 141/2024)
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024)
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 D. Lgs. n. 141/2024)

²¹Articolo aggiunto dalla L. 167 del 20 novembre 2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI-Giustizia e affari interni

²²Articolo aggiunto dall' Art. 5 della Legge n. 39 del 3 maggio 2019

²³Articolo aggiunto dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020

²⁴Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 e modificato dal d. lgs. 141/2024.

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Art. 40 D. Lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40 bis D. Lgs. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. 504/1995)
- Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. 504/1995)
- Confisca (art. 44 D. Lgs. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995)
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D. Lgs. 504/1995)
- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito dei prodotti sottoposti ad accisa (art. 48 D. Lgs. 504/1995)
- Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 49 D. Lgs. 504/1995)

Art. 25-septiesdecies²⁵ Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518 bis cp)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter cp)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater cp)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies cp)
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies cp)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies cp)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies cp)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies cp)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies cp)

Art. 25-duodevicies²⁶ Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies cp)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies cp)

Legge n.146/2006²⁷ Reati transnazionali

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

²⁵Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022

²⁶Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022

²⁷Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale

 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI	<u>MODELLO ORGANIZZATIVO</u> Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "A" Reati nei rapporti con la P.A.	
--	--	--

PARTE SPECIALE A

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ARTICOLI 24, 25 e 25 decies)

Premessa

Art.24

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art.2 della legge 23 dicembre 1986, n.898

3.Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"

Art. 25

1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi primo e terzo e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 314-bis e 316 del Codice penale

2.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote

3.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote

4.Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis

5.Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2

Art.25-decies

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del Codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

La presente parte speciale (Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) fa riferimento a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti, relativi alla categoria dei reati contro la P.A.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Fondazione pone in essere e in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di risk assessment, la Fondazione stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi reato;
- illustrare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e ad attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti operativi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prescritte dalla normativa;
- riepilogare i riferimenti alle specifiche policies e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi reato in esame

L'Ente si obbliga ad adottare le seguenti procedure interne ed i presidi organizzativi volti alla prevenzione delle fattispecie di reato di seguito illustrate.

Le singole fattispecie di reato

L'analisi dei reati contro la P.A. presuppone, innanzitutto, una chiara definizione dei termini: "Pubblica Amministrazione" (P.A.), "Pubblico Ufficiale" (P.U.) e di "Incaricato di Pubblico Servizio" (I.P.S.).

Per Pubblica Amministrazione deve intendersi quell'aggregazione di Enti e soggetti

pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni) ed enti di diritto privato che "svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici" in cui rientrano anche gli Stati esteri e gli Organi comunitari.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; Corte dei Conti;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; INAIL; NPDAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- ATS
- enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Le figure che assumono rilevanza ai fini della commissione dei reati contro la P.A. sono:

1) pubblici ufficiali;

2) incaricati di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357, comma 1, del Codice penale), sono considerati Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Pubblici ufficiali. Ai sensi dell'Art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale "colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato

Il secondo comma dell'Art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico"

Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- Poteri deliberativi
- Poteri autoritativi
- Poteri certificativi

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa"

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche - sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche - tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Esempi di pubblico ufficiale possono essere:

- funzionari dello Stato (ad es., Presidenza della Repubblica, Parlamentari, Ministri, funzionari ministeriali);
- funzionari degli Enti Pubblici locali (Regioni, Province, Comuni);
- funzionari di Autorità Pubbliche (ad es., Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas);
- funzionari delle ATS;
- dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa e/o autorizzativa;
- notai;
- militari dell'Esercito, della Marina e della Guardia di Finanza;
- militari dell'Arma dei Carabinieri;
- appartenenti alla Polizia di Stato;
- funzionari di ambasciate e consolati;
- appartenenti al corpo dei Vigili Urbani o dei Vigili del Fuoco;
- amministratori di enti pubblici economici;
- dipendenti ENAC e ENAV.

Ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, sono incaricati di un pubblico servizio "coloro

i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.

Per pubblico servizio deve intendersi “una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- La sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici
- La presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione
- L'apporto finanziario da parte dello Stato
- L'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica

Esempi di persona incaricata di un pubblico servizio possono essere:

- dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
- funzionari di enti privati che svolgono un pubblico servizio (ad es., Trenitalia);
- funzionari dell'ARPA;
- funzionari dell'INPS e INAIL;
- funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

I destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, intrattenuti con i soggetti sopra elencati.

LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 24. - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode

nelle pubbliche forniture.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.

Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

La presente Parte Speciale individua, nel dettaglio, le condotte criminose che possono configurare, nei rapporti tra la Fondazione e la Pubblica Amministrazione e/o soggetti pubblici, le ipotesi di reato espressamente previste dalla normativa in oggetto. Si provvede, di seguito, a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato, contemplate dagli artt. 24, 25 e 25 decies D. Lgs. n. 231/01, con espressa indicazione dei comportamenti illeciti sanzionati dalle predette norme. La responsabilità penale e amministrativa dell'ente, si estende, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n.231/01, a tutti i casi in cui i reati, di seguito indicati, vengano commessi, nella forma consumata o tentata, "nell'interesse o a vantaggio" della Fondazione.

Art. 314 bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili

"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000."

Con l'introduzione dell'Art. 314-bis c.p. (ribattezzato "peculato per distrazione") nel novero dei reati facenti parte dell'Art. 25 D.L.gs. 231/01, si è voluto punire il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge.

La Cassazione nella sentenza 4520/2025 ha chiarito che la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 314 bis c.p. non interferisce e non costituisce lex mitior rispetto alle condotte di peculato per distrazione che esulano del tutto dall'ambito di applicazione della fattispecie di indebita destinazione. La nuova fattispecie di reato sottrae invece le condotte di indebita destinazione di denaro o cose mobili, ritenute nell'assetto previgente quali condotte di abuso d'ufficio, all'irrelevanza penale conseguente all'abolitio criminis di tale reato, per evitare il contrasto con gli obblighi di criminalizzazione derivanti dal diritto UE. La nuova fattispecie interviene dunque sulle condotte di abuso distrattivo di fondi pubblici.

Si ritiene che l'abolizione dell'abuso d'ufficio porti a un'espansione dell'ambito di applicazione della nuova disposizione di possibile verifica in senso all'ente, in questa peculiare fattispecie di "peculato", riferita a ciò di cui Fondazione può disporre in relazione al servizio e all'attività svolta e ai rischi di relativa appropriazione e destinazione.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dirette alla realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

La condotta consiste nell'aver distratto la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Ratio della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale; tale interesse, infatti, risulterebbe vanificato qualora il vincolo di destinazione venisse eluso.

Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate a uno scopo prefissato.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Tale reato si configura nei casi in cui la Fondazione - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni (scritte o orali) o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte in cui la condotta illecita sia posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, semplice omissione di informazioni dovute); si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli impiegati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316 ter, c.p., e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640 bis, c.p.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggirio, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'Ente pubblico ingannato; profitto che, nella fattispecie più generale testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di un'erogazione, ma in un profitto generico di qualsiasi natura.

Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato, di natura residuale, potrebbe ravvisarsi, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale o soggetto sottoposto all'altrui direzione concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Inoltre, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

Nel reato di concussione, decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a eliderne la volontà.

Commette il reato di concussione il pubblico ufficiale preposto a una ispezione il quale, nell'aver accertato una violazione normativa, prospetta alla Fondazione, sottoposta all'accertamento, conseguenze gravi, di natura penale o amministrativa, laddove la Fondazione non ceda alla richiesta di denaro o altra utilità.

È da rilevare che per la configurazione del reato *de quo* non sempre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sono soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Essi possono far parte anche della sfera delle imprese private che abitualmente o saltuariamente svolgono un'attività per conto della Pubblica Amministrazione.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Art. 318

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."

Art. 319

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."

Le due precedenti ipotesi di reato (artt. 318 c.p. corruzione impropria e 319 c.p. corruzione propria) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio (ai sensi dell'art. 321 c.p., la medesima pena è inflitta anche nei confronti del privato corruttore).

Infatti il tratto caratteristico dei delitti di corruzione è dato dal c.d. pactum sceleris tra il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) ed il privato, avente ad oggetto il compimento da parte del funzionario pubblico di un atto del suo ufficio o l'esercizio delle funzioni, di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio oppure il mancato compimento di un atto del suo ufficio dietro corresponsione di un compenso che non gli è dovuto.

Ulteriore elemento comune a tutte le fattispecie corruttive è la natura plurisoggettiva del reato, in cui elemento costitutivo è l'incontro delle volontà delle parti su un piano di parità, al contrario della concussione, in cui il pubblico agente agisce in una veste di supremazia rispetto al privato: ne rispondono sia il corruttore che il corrotto. Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a seconda che la si guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."

La circostanza aggravante, prevista dalla norma in oggetto, rileva nei casi in cui l'accordo delittuoso tra il pubblico ufficiale corrotto e il privato corruttore abbia a oggetto impieghi pubblici, stipendi, pensioni, o contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni."

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Gli elementi costitutivi del reato dunque coincidono esattamente con quelli dei delitti di corruzione richiamati dalla norma in esame, eccezion fatta per l'elemento soggettivo, posto che l'intenzione dei soggetti attivi deve essere appunto quella di concludere l'accordo criminoso proprio per alterare l'esito di un procedimento a vantaggio di una parte.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00."

La fattispecie in esame sostituisce la vecchia previsione del reato di concussione per induzione ex art. 317 c.p., assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa della legge anti-corruzione (l. n.190/2012). Il reato in rubrica presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del Pubblico Ufficiale siano idonei a indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altre utilità. Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla "costrizione", in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ovvero manterrebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla richiesta dal Pubblico Ufficiale. In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che pone in essere la dazione o la promessa.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 del c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio."

In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."

L'articolo in oggetto specifica che i delitti di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, cioè, ai sensi dell'art. 358, a coloro che svolgono un'attività caratterizzata dall'esercizio della pubblica funzione (come i pubblici ufficiali), ma priva dei poteri tipici di essa, con esclusione di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera semplicemente materiale.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'articolo prevede *"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità"*

Le pene stabilite in materia di corruzione si estendono anche al soggetto corruttore.

Dunque, ai fini dell'applicabilità dell'art. 321 c.p., e della conseguente responsabilità penale del privato corruttore, non ha rilevanza il fatto che il funzionario pubblico resti eventualmente ignoto o vi siano dubbi circa la sua effettiva partecipazione al fatto criminoso. In questo caso, la punibilità del corruttore resta salva.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per indurlo - nell'esercizio delle sue funzioni - a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali (art. 322-bis c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della

Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

La norma in oggetto, indica tutti i soggetti a cui sono applicabili le norme in materia di reati di (peculato) corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, (indebita destinazione di denaro o cose mobili). Ovviamente la fattispecie è applicabile solo in relazione alle figure di riferimento suscettibili di venire in considerazione per la Fondazione, in relazione a ipotesi legislatore ha esteso la punibilità per i delitti contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi che vedano coinvolti i membri o gli organi suelencati. Generalmente si tratterà di soggetti che svolgono funzioni di vigilanza, controllo o erogazioni varie.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri

soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.”

Tale previsione è volta a punire condotte di accordi corruttivi: essa punisce chi si offre di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro.

Il nuovo articolo si differenzia dal vecchio Art. 346-bis c.p. secondo il quale veniva punito anche il soggetto che millantava, ovvero esaltava un rapporto e/o relazioni asserite ma in realtà inesistenti, con il pubblico agente, al fine di trarne un indebito vantaggio.

Con la sostituzione dell'Art. 346-bis c.p. è stata innalzata la pena minima della reclusione da un anno e sei mesi e a quattro anni e sei mesi.

Turbata libertà negli incanti (art. 353 c.p.)

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.”

La L. 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. ha previsto aumenti di pena se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

Il reato di turbata libertà degli incanti è applicabile ogni volta che la stazione appaltante, PA od organismo di diritto pubblico, proceda all'individuazione del contraente su base comparativa indicando previamente i criteri di selezione e presentazione delle offerte, ma non si applica alla diversa fattispecie dei concorsi pubblici.

È un reato a forma libera, di pericolo concreto, per la cui integrazione basta il dolo generico; si configura quando le condotte di tipo collusivo, violento o decettivo si siano manifestate in una minaccia concreta per la libera concorrenza, determinando un rischio di alterazione del corso degli incanti.

Si applica sia a gare formali che a procedure informali o atipiche, sempre che l'avviso informale o il bando e comunque l'atto equipollente indichino previamente i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie. Tuttavia, l'operatività della norma riguarda pur sempre le sole procedure indette per l'affidamento di commesse pubbliche o per la cessione di beni pubblici, che ora trovano il loro regime organico nel "codice dei contratti pubblici". La fattispecie non sussiste nel caso di affidamento diretto senza previa comparazione. L'articolo 353-bis del Cp è fattispecie incriminatrice sussidiaria («Salvo che il fatto costituisca più grave reato») e sanziona chiunque, sulla scorta delle medesime condotte indicate dall'articolo 353 del Cp, «turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione». In proposito, pur in presenza della medesima obiettività giuridica criminosa (entrambe le disposizioni tutelano, infatti, la libertà di iniziativa economica attraverso la quale si realizza l'interesse della pubblica amministrazione all'individuazione del contraente in grado di assicurare le condizioni economiche migliori, sanzionando perciò le condotte che mettono a repentaglio l'interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente), le suddette fattispecie incriminatrici differiscono per quanto concerne la tipicità dei rispettivi modelli legali, nel senso che, mentre la figura di reato tipizzata nella disposizione di cui all'articolo 353 del Cp richiede l'esistenza di una gara, sia pure atipica o informale e comunque denominata, invece la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 353-bis del Cp contiene note descrittive dell'illecito che anticipano il livello di tutela a momenti precedenti all'indizione del bando o di altro atto ad esso equipollente, sanzionando la turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, tanto nella consapevolezza che gli interessi meritevoli di tutela (come sopra delineati) possano essere posti in pericolo (entrambe le fattispecie incriminatrici configurano infatti reati di pericolo) non solo da condotte successive ad un bando, il cui contenuto sia stato legalmente determinato, ma anche da condotte ad esso precedenti ma in grado di avere influenza sulla formazione del suo contenuto. Nel caso di gare di appalto indette da società private esercenti un pubblico servizio, occorre che la selezione del contraente mediante procedure di gara riguardi un'attività dotata di "strumentalità necessaria" rispetto al pubblico servizio, cui l'esercente è obbligato verso la PA in forza di legge o di convenzione, mentre non rilevano appalti riguardanti servizi secondari non strumentali.

Attraverso la norma in questione, il legislatore ha inteso introdurre un'ulteriore forma di tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione (e/o soggetti tenuti ad indire gare, come la Fondazione), completando la tutela penale della libera concorrenza nelle gare organizzate da enti pubblici.

A dispetto della rubrica che, facendo generico riferimento al «procedimento di scelta del contraente», sembra ricomprendere l'intero procedimento di gara, la disposizione in esame riguarda solo un suo segmento e precisamente quello dell'approvazione del bando di gara.

La Cassazione penale ha recentemente rimesso alle Sezioni Unite stabilire se i reati di turbata libertà degli incanti ed estorsione possono concorrere nel caso di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, e se nella nozione di danno patrimoniale di cui all'art. 629 c.p. rientri anche la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

L'articolo introduce una fattispecie incriminatrice sussidiaria che sanziona chiunque, sulla scorta delle medesime condotte indicate dall'articolo 353 c.p. (entrambe le disposizioni tutelano, infatti, la libertà di iniziativa economica attraverso la quale si realizza l'interesse della pubblica amministrazione all'individuazione del contraente in grado di assicurare le condizioni economiche migliori, sanzionando perciò le condotte che mettono a repentaglio l'interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente) turbi la procedura comparativa a uno stadio o fase antecedente l'indizione. I due reati differiscono per quanto concerne la tipicità dei rispettivi modelli legali, nel senso che, mentre la figura di reato tipizzata nella disposizione di cui all'c.p. richiede l'esistenza di una gara, sia pure atipica o informale e comunque denominata, invece la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 353 bis contiene note descrittive dell'illecito che anticipano il livello di tutela a momenti precedenti all'indizione del bando o di altro atto ad esso equipollente, sanzionando la turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, tanto nella consapevolezza che gli interessi meritevoli di tutela (come sopra delineati) possano essere posti in pericolo (entrambe le fattispecie incriminatrici configurano infatti reati di pericolo) non solo da condotte successive ad un bando, il cui contenuto sia stato legalmente determinato, ma anche da condotte ad esso precedenti ma in grado di avere influenza sulla formazione del suo contenuto.

Anche in questo caso occorre una procedura comparativa e dunque il reato non è configurabile nel caso di affidamento diretto, anche ove la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara.

La norma nasce dalla esigenza di intervenire nella fase in cui, secondo prassi degenerate, intervengono gli accordi mirati al confezionamento di un “bando su misura” del candidato che si intende favorire. Con la sua clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, quindi, riempie gli spazi esenti da sanzione non rientranti da un lato nella turbata libertà degli incanti e dall'altro privi del plus richiesto per integrare (o dimostrare) ipotesi quali la corruzione, la violenza e minaccia per le finalità di cui all'articolo 336, etc.

Ad esempio, integra il reato la mancata corretta pubblicazione del bando o degli avvisi di gara ovvero la condotta che comunque ponga concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, senza che occorra anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro €

1.032,00.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare".

Reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un'altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea), inducendo, mediante artifici o raggiri (menzogna, silenzio, inganno atto a sorprendere l'altrui buona fede) lo Stato (oppure altro ente pubblico o l'Unione Europea), in errore.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa).

La truffa si configura come un reato istantaneo e di danno, che si esplicita con l'effettivo conseguimento del vantaggio da parte dell'autore della truffa e la definitiva perdita di natura patrimoniale (c.d. *deminutio patrimonii*) da parte dello Stato o di altro ente pubblico. In questo modo, potendo il profitto e il danno verificarsi in due momenti diversi, il reato di truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto, ma con la realizzazione del danno medesimo.

Quest'ultimo, poi, deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un pregiudizio per il patrimonio del soggetto passivo, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale dell'agente.

Si tratta, in questo caso, di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dai raggiri è recato allo Stato, ad altro ente pubblico (anche ente pubblico economico) o all'Unione Europea. Ricorre l'ipotesi in oggetto nel caso di chi riscuote dallo Stato somme non dovute, mediante esibizione di ordini di pagamento contenenti false indicazioni o false attestazioni.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri al

fine di ottenere finanziamenti pubblici. Il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.

Con la l. 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, nel testo dell'art. 640 bis c.p., dopo la parola "contributi" è stata inserita la parola "sovvenzioni". Di conseguenza sarà applicabile l'aumento di pena previsto nella norma anche laddove il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguardi sovvenzioni pubbliche.

Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età."

La suddetta fattispecie incriminatrice è rivolta specificamente alla repressione delle frodi informatiche, cioè di quelle condotte attuate mediante l'utilizzazione di elaboratori elettronici, estendendosi la tutela penale a quelle attività truffaldine che, per avere quale oggetto materiale uno strumento elettronico e non una persona fisica, non potevano rientrare nella fattispecie generale della truffa di cui all'art. 640, stante, appunto, la mancanza del soggetto ingannato. È stata, quindi, introdotta una nuova figura di reato avente carattere plurioffensivo, nel quale accanto alla necessità di salvaguardare il patrimonio del soggetto passivo, da identificare nel titolare del sistema informatico o telematico, si è ritenuto di offrire tutela penale anche alla sicurezza del sistema informatico stesso ed all'integrità dei dati in esso contenuti. La fattispecie, quindi, prevede due condotte alternative di realizzazione del reato: da un lato l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti, in vista del perseguimento da parte dell'agente di un ingiusto profitto con altrui danno; da un altro lato l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

Principali aree di attività (c.d. sensibili) della Fondazione a rischio di reato nei rapporti con la P.A.

La preliminare attività di mappatura (*risk assessment*) delle aree a rischio, alla quale si fa espresso rinvio per una puntuale descrizione delle stesse, ha evidenziato ai sensi dell'art. 6 del decreto 231 le seguenti attività sensibili, in relazione alla commissione

in astratto di reati contro la P.A. di cui agli articoli 24 e 25.

- Ottenimento di contributi istituzionali

Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con personalità politiche e/o funzionari pubblici, durante le diverse fasi dell'iter di ottenimento dei contributi, nonché all'attività di predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento dei contributi dal Fondo Unico dello Spettacolo (F.U.S.).

Il rischio è quello del riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a personalità politiche e/o funzionari pubblici o ai soggetti preposti alla valutazione della documentazione e delle performance della Fondazione, al fine di ottenere favoritismi nell'ottenimento di maggiori contributi istituzionali.

Il reato è, inoltre, legato all'ipotetica alterazione della documentazione (es. categorie degli spettacoli) da presentare al Ministero, al fine di ottenere maggiori punteggi nel calcolo dei contributi FUS.

- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici o Privati per la realizzazione di progetti, anche in presenza di Convenzioni e/o accordi di collaborazione, partnership.

Il processo si riferisce all'attività di predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento di contributi derivanti da collaborazioni con Enti Pubblici (es. Comune di Bergamo, Regione Lombardia) o Privati diretti alla implementazione delle attività artistiche.

Il rischio è quello del riconoscimento o di una promessa di denaro o di altra utilità a personalità politiche e/o funzionari o altri soggetti preposti alla valutazione della documentazione, al fine di ottenere canali preferenziali nell'ottenere contributi finalizzati alla presentazione di documentazione non veritiera, con l'obiettivo di conseguire un vantaggio economico nell'erogazione del contributo.

Il reato si configura anche qualora, dopo aver introitato contributi destinati alla realizzazione di progetti artistici o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si impieghino poi le somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate originariamente.

- Ottenimento e mantenimento di autorizzazioni e licenze

Si fa riferimento, in particolare, alle attività relative all'ottenimento ed al mantenimento di autorizzazioni e licenze da parte di Enti Pubblici, nonché alla gestione dei rapporti con i funzionari pubblici.

Il rischio è quello del riconoscimento o di una promessa di denaro o di altra utilità a favore dei pubblici funzionari con l'obiettivo di conseguire con favore autorizzazioni e licenze o alla presentazione di documentazione non veritiera, per ottenere (ovvero mantenere) l'autorizzazione e/o la licenza.

- Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni (Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali, ecc.)

Il processo è inerente alla gestione degli adempimenti obbligatori per legge ed al rispetto delle relative scadenze e comunicazioni.

Il rischio di processo è riconducibile alla trasmissione di dati falsi o incompleti o inesatti, al fine di ottenere un indebito profitto con altrui danno.

Il rischio è altresì quello del riconoscimento o di una promessa di denaro o di altra utilità per la commissione di un atto d'ufficio che sia contrario ai doveri d'ufficio o al fine di omissione nei controlli e/o favoritismi nell'esame e nella valutazione della documentazione.

- Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione

Il processo inerisce la gestione di eventuali accertamenti/ispezioni svolte dai funzionari pubblici e/o incaricati di pubblico servizio (es. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Corte dei Conti, INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.), nonché il coordinamento delle funzioni coinvolte.

Il rischio connesso è l'utilizzo di strumenti volti a indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche/ispezioni a vantaggio della Fondazione.

- Selezione e stipula di contratti con fornitori di lavori, beni, servizi mediante ricorso a procedure negoziate, procedure aperte o ristrette.

Tale processo indica le modalità e i criteri utilizzati nelle attività di selezione dei fornitori e comprende anche le attività operative nell'ambito della gestione dell'Albo Fornitori, nonché il conferimento di incarichi di consulenza (professionisti) e di collaborazione (artisti, personale aggiuntivo).

La gestione inadeguata dei processi di cui sopra potrebbe in linea teoria condurre a procedimenti di selezione artatamente distorti e sviati quali contropartita di favoritismi.

- Omaggi, sponsorizzazioni e liberalità

Tale processo fa riferimento alla gestione degli omaggi, nonché alle attività istituzionali di intrattenimento e ospitalità (spese per banqueting, spese per accoglienza ospiti internazionali, ecc.) nell'ambito delle ordinarie relazioni destinate a promuovere l'immagine della Fondazione.

Anche in questo caso la gestione inadeguata del processo potrebbe in linea teorica condurre a meccanismi distorti e sviati quali contropartita di forme di corruzione.

- Gestione dei flussi finanziari

Il processo fa riferimento alla gestione dei flussi finanziari in uscita e in entrata. Con riferimento ai pagamenti, il processo riguarda la gestione delle attività di tesoreria in riferimento alla predisposizione/autorizzazione/effettuazione dei pagamenti mentre, con riferimento ai flussi finanziari in entrata, il processo riguarda la verifica degli incassi, registrazione e contabilizzazione degli stessi.

Anche in questo caso la gestione inadeguata del processo potrebbe in linea teoria condurre a meccanismi distorti e sviati quali contropartita di forme di corruzione e/o di meccanismi di favore.

- Selezione e assunzione di risorse umane e gestione degli/le incentivi/promozioni e progressioni di carriera

Il processo concerne, per l'appunto, le attività di selezione, assunzione e gestione del personale (anche artistico ed occasionale).

La gestione impropria delle predette attività potrebbe comportare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone gradite o indicate da soggetti pubblici, quale contropartita di favoritismi.

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, per tutto ciò che riguarda gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di sicurezza degli impianti, nonché di igiene sui luoghi di lavoro;

Ulteriori processi sensibili:

- adempimenti tributari (ad esempio la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti di imposta o, più in generale, delle dichiarazioni funzionali);
- gestione dei rapporti con enti certificatori;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite legali esterni;

Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e le seguenti funzioni nello svolgimento delle proprie attività:

Organo Amministrativo
Direzione Generale
Segreteria Generale
Amministrazione
Gestione personale
Contabilità

Principi e regole generali di comportamento

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne della Fondazione previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla Fondazione in relazione a tale ambito di applicazione.

Si stabilisce pertanto che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento nel seguito delineate.

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della Fondazione - in via diretta - sia ai Collaboratori esterni e ai Partner, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

Principi generali di comportamento

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, delle regole contenute nel presente Modello, delle policy e delle

procedure dell'ente, dei valori e delle politiche della Fondazione.

La struttura della Fondazione è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

La Fondazione si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della Fondazione
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.
- Chiara descrizione delle linee di riporto

A tal fine, le procedure interne sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia (impulso) a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine ed il soggetto che lo controlla compatibilmente alle dimensioni della Fondazione;
- La tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante del processo;
- Adeguato livello di formalizzazione;
- Che i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

Il sistema di deleghe e procure

Il "sistema delle deleghe e dei poteri aziendali" deve assicurare - in termini di puntuale determinazione di responsabilità e competenze - una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni, e deve consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Per **delega** si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per **procura** ovvero il negozio giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce a un soggetto dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, sono conferite delle procure di estensione adeguate e coerenti con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali che deve presentare un sistema di deleghe ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Fondazione rapporti formali con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici devono essere dotati di formale delega;
- il potere di gestione conferito con la delega deve essere parametrato alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornato in conseguenza degli eventuali mutamenti organizzativi;

- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco i poteri del delegato, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente ed, eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi e le politiche della Fondazione;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa e amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli.

Anche l'attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, deve rispondere ai principi di seguito indicati:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del bilancio preventivo e degli eventuali extrabilancio preventivo e dai processi di monitoraggio delle operazioni sensibili;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e di procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

I principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello devono rispettare le regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale che prevede **l'espresso divieto** di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

In linea generale, è **fatto divieto** ai Destinatari di influenzare le decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza in maniera impropria e/o illecita.

In particolare, è fatto loro **divieto** di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate

(Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale;

- Tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò formalmente delegati/autorizzati;
- Promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Pubblici Ufficiali, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Fondazione;
- Favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Pubblici Ufficiali, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per sé e/o per la Fondazione;
- Concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, loro parenti e affini e/o soggetti segnalati;
- Distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza omaggi o regali, salvo che si tratti di omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte ad esempio di un Pubblico Ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- Ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del Pubblico Ufficiale o di altro rappresentante della Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa di propria competenza;
- Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operano per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o dalle Autorità di Vigilanza;
- Riconoscere in favore di consulenti, collaboratori e fornitori compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Fondazione in ambito della gestione dei flussi finanziari in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di finanziamenti e/o contributi dalla Pubblica Amministrazione;
- Gestire le verifiche ispettive singolarmente senza rendicontare l'esito della verifica;
- Adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, ovvero mediante dichiarazioni mendaci, lo svolgimento delle attività ispettive;
- Fornire alla Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza documentazione non veritiera, occultare notizie e informazioni rilevanti e, più in generale, ostacolare l'attività di controllo della medesima;
- Alterare il funzionamento di sistemi telematici pubblici;
- Alterare dati contenuti in documenti/comunicazioni elettroniche e non aventi

natura certificativa e/o efficacia probatoria inviata ai Soggetti Pubblici competenti;

- Effettuare elargizioni in denaro, omaggi, regali e/o ospitalità eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o accordare vantaggi di qualsiasi natura a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio o organi o funzionari dell'Autorità Giudiziaria o a loro familiari al fine di influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Fondazione oltre che a sé o a terzi;

In via generale, ai Destinatari della presente parte speciale è invece fatto **obbligo** di:

- Consentire lo svolgimento degli accertamenti e delle verifiche ispettive utilizzando la massima trasparenza, collaborazione, disponibilità, fornendo puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti.
- Redigere e tenere costantemente aggiornato un calendario, anche informativo, con evidenza degli adempimenti richiesti per la rendicontazione di eventuali finanziamenti/contributi.
- Garantire l'archiviazione presso l'area all'uopo deputata di tutta la documentazione e corrispondenza intrattenuta con la Pubblica Amministrazione e suddivisa per cronologia e tipologia di eventuali finanziamenti/contributi richiesti.
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (ad esempio: pagamento di fatture, adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.
- Inoltre, tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto della Fondazione, senza alcuna distinzione o eccezione, sono tenuti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ad attenersi al rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza e trasparenza ed all'osservanza puntuale e scrupolosa delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché dei valori etici e delle politiche della Società.
- Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza e, più in generale, nei confronti dei terzi devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto di interesse.
- Da ultimo, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni: in caso di presunta tentata concussione da parte di un pubblico funzionario (da intendersi quale abuso della qualità o potere da parte di un funzionario pubblico al fine di costringere o indurre taluno a dare o promettere, allo stesso o a un terzo, denaro o altre utilità non dovute per lo svolgimento dei relativi doveri d'ufficio), il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Presidi organizzativi e di controllo generali

In tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi sulla rete intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Fondazione o messa a disposizione in formato quanto meno telematico;
- 5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto 231;
- 6) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- 8) ove necessario, documentazione scritta, tracciabilità ed archiviazione dei contatti con la P.A.;
- 9) creazione di una "Sezione 231" all'interno della rete intranet aziendale, ove pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Fondazione

Principi e controllo specifici relativi a rischio reati contro la P.A.

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente sezione devono essere realizzati i seguenti presidi di controllo:

- Distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti verso/da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere
- Formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la P.A. in relazione a ciascuna Potenziale Attività a Rischio
- Gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio
- Attività di reporting all' OdV di eventuali situazioni di irregolarità

Qui di seguito sono elencati gli **ulteriori** principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

Ottenimento di contributi istituzionali

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di

cui al processo sono definite in appositi documenti organizzativi interni (organigramma e mansionario);

- il principio di segregazione dei compiti è garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (richiesta contributo, predisposizione della documentazione per l'ottenimento del contributo, invio all'ente erogatore);
- i criteri e le modalità di concessione dei contributi sono disciplinati da norme di legge (criteri generali e percentuali di ripartizione quote del FUS, indicatori di rilevazione della produzione, criteri di valutazione qualitativa delle attività);
- tutte le dichiarazioni/comunicazioni e modulistica per l'ottenimento di contributi sono controfirmate dal Direttore Generale;
- la versione definitiva del documento relativo all'attribuzione delle categorie ai singoli spettacoli per l'ottenimento della quota FUS deve essere condivisa formalmente da parte del Direttore Amministrazione e Controllo e della Direzione Artistica, prima dell'invio all'Ente erogatore;
- i dati, per l'ottenimento della quota FUS, sono imputati sulla modulistica on line dedicata dalla Segreteria di direzione e dal Direttore;
- tracciabilità documentale del processo.

Ottenimento e mantenimento di autorizzazioni e licenze

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite in appositi documenti organizzativi interni (organigramma e mansionario);
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (avvio della richiesta per l'ottenimento delle autorizzazioni e licenze, predisposizione della documentazione, verifica della correttezza della stessa e consegna all'Ente);
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Fondazione nell'ambito del processo in esame godono di un'autorizzazione in tal senso da parte della Fondazione stessa, formalizzata in un'apposita procura o in una delega o in policies e direttive organizzative interne;
- i contratti che regolamentano i rapporti con soggetti esterni incaricati di svolgere attività a supporto della Fondazione prevedono una specifica clausola che li vincola al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nel Codice Etico e nel Modello con facoltà della Fondazione di dare risoluzione al contratto in caso di violazione di tale obbligo;
- tracciabilità documentale del processo

Gestione dei rapporti con Enti Pubblici o Privati per la realizzazione di progetti, anche in regime di Convenzione

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite in appositi documenti organizzativi interni (organigramma e mansionario) e procedure aziendali;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (trattativa, stipula del contratto, gestione e realizzazione del progetto, rendicontazione delle spese e controllo della documentazione predisposta, trasmissione agli Enti);

- le modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali/informali con i diversi soggetti pubblici sono espresse nel Codice Etico;
- precisa e trasparente tracciabilità della trattativa condotta;
- verifica dell'equilibrio economico-finanziario del progetto da parte della Direzione e del CdA;
- il contratto tra la Fondazione e l'Ente è definito per iscritto in tutte le sue condizioni e termini e sottoscritto dal Direttore;
- la rendicontazione finale delle spese viene predisposta e sottoscritta dal Direttore e ratificata dal CdA;
- tracciabilità documentale del processo.

Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni (Enti previdenziali e assistenziali, Agenzia delle Entrate, ecc)

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite in appositi documenti organizzativi interni (organigramma, mansionario) e nelle procedure aziendali;
- i contratti che regolamentano i rapporti con soggetti esterni incaricati di svolgere attività a supporto della Fondazione prevedono una specifica clausola che li vincola al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nel Codice Etico e nel Modello con facoltà della Fondazione di dare risoluzione al contratto in caso di violazione di tale obbligo;
- le modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali/informali con i diversi soggetti pubblici sono espresse nel Codice Etico;
- il principio di segregazione dei compiti è garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali fasi del processo (monitoraggio delle scadenze e predisposizione delle dichiarazioni e altra documentazione, invio dei modelli/dichiarazioni, gestione della liquidazione);
- individuazione delle risorse deputate: a) svolgere gli adempimenti in materia tributaria, fiscale, ambientale, di igiene, salute e sicurezza; b) ad intrattenere rapporti con la PA in caso di visite ispettive; c) a controllare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati/documenti trasmessi/consegnati alla PA;
- predisposizione di uno scadenziario dei termini previsti per gli adempimenti in materia tributaria, fiscale, ambientale, di igiene, salute e sicurezza;
- formalizzazione per iscritto e archiviazione degli adempimenti svolti;
- previsione di un flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di comunicare i risultati di eventuali ispezioni, verifiche, accertamenti o controlli della PA;
- tracciabilità documentale del processo.

Gestione degli adempimenti fiscali

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite in appositi documenti organizzativi interni (organigramma, mansionario) e nelle procedure aziendali;
- i contratti che regolamentano i rapporti con soggetti esterni incaricati di svolgere attività a supporto della Fondazione prevedono una specifica

clausola che li vincola al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nel Codice Etico e nel Modello con facoltà della Fondazione di dare risoluzione al contratto in caso di violazione di tale obbligo;

- le modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali/informali con i diversi soggetti pubblici sono espresse nel Codice Etico;
- il principio di segregazione dei compiti è garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali fasi del processo (monitoraggio delle scadenze e predisposizione delle dichiarazioni e altra documentazione, invio dei modelli/dichiarazioni, gestione della liquidazione);
- le dichiarazioni fiscali elaborate dalla Fondazione sono inviate all'Agenzia delle Entrate, previa verifica, dal consulente fiscale;
- i modelli di pagamento e il Modello 770 vengono elaborati dal consulente del lavoro e inviati, previa verifica dell'Ufficio Paghe e Presenze, all'Ente competente dall'Ufficio Ragioneria;
- attività di reporting periodico scritto da parte dei consulenti esterni in merito alle attività svolte ed allo stato delle controversie che coinvolgono la Società;
- individuazione delle risorse deputate ad adempiere agli obblighi di natura fiscale e tributaria;
- predisposizione di uno scadenziario degli adempimenti previsti in ambito fiscale e tributario;
- controllo sulla completezza e veridicità di dati, documenti, informazioni trasmessi alla PA, nonché sulla congruità delle imposte e dei tributi pagati rispetto alla effettiva situazione della Società;
- inserimento, nell'ambito dei contratti con i consulenti esterni della Società, della clausola di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico.
- tracciabilità documentale del processo.

Selezione e stipula di contratti con fornitori di lavori, beni, servizi, incarichi di collaborazione (anche con riferimento al personale artistico) e consulenze, mediante procedure negoziate, aperte o ristrette, ovvero affidamenti diretti

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite in appositi documenti organizzativi interni (organigramma e mansionari) e procedure aziendali;
- il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (predisposizione richiesta di acquisto, emissione dell'ordine/redazione del contratto, verifica dell'avvenuta fornitura/erogazione del servizio nei termini contrattuali, archiviazione della documentazione);
- annualmente è definita una programmazione degli investimenti da sostenere, tramite la predisposizione e sottoscrizione di uno specifico bilancio preventivo da parte dei soggetti muniti degli appositi poteri (Direttore, Cda);
- la Fondazione aggiudica gli appalti pubblici di fornitura, servizi e lavori nel rispetto delle procedure stabilite dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per quanto applicabili;

- la selezione dei fornitori, per le acquisizioni in economia, avviene nel rispetto delle procedure e dei limiti di importo stabiliti dal d.lgs. 36/2023, per quanto applicabile, e dal Regolamento interno della Fondazione;
- i fornitori, nel caso di acquisizioni in economia, sono individuati nell'ambito di un Albo fornitori, preselezionati e qualificati per ottemperare agli standard di qualità perseguiti ovvero sulla base di indagini di mercato nel caso non sussista nell'albo fornitori un numero adeguato di operatori da invitare. In fase di gara sono definiti in osservanza della normativa vigente: - i requisiti minimi dei soggetti offerenti, - i criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse, - i criteri di qualificazione e certificazione dei fornitori che tengano conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza;
- la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è disciplinata da un apposito Regolamento;
- è garantita la tracciabilità e trasparenza delle valutazioni e delle scelte operate in caso di affidamento diretto a un determinato operatore economico (acquisti di importo > euro 2.500).
- i contratti di fornitura sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini (fornitura/prestazione da effettuare, pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori) e sottoscritti dal Direttore;
- i prodotti e/o servizi acquistati sono giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del bilancio preventivo disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali;
- il pagamento della fornitura/prestazione resa alla Fondazione è effettuato solo previa verifica del corretto iter decisionale e dell'esistenza di idonea documentazione a supporto;
- i contratti che regolamentano i rapporti con fornitori/subappaltatori prevedono una specifica clausola che li vincola al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nel Codice Etico e nel Modello con facoltà della Fondazione di dare risoluzione al contratto in caso di violazione di tale obbligo;
- eventuali varianti durante la fase esecutiva del contratto sono validate secondo le indicazioni previste in procedura;
- una formale dichiarazione di avere, o non, legami di parentela con PA e/o con dipendenti/collaboratori della Fondazione e di non ricoprire o aver ricoperto nei due anni precedenti, incarichi anche elettivi in PA è rilasciata dal fornitore;
- è garantita la corretta esecuzione del contratto attraverso l'individuazione di un responsabile per il quale sono esplicitati formalmente i compiti, i poteri e le responsabilità;
- le consulenze richieste sono giustificate da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità della richiesta, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione in accordo alle procedure aziendali;
- i contratti di devono essere esplicitati e contenere tutte le loro condizioni e i termini di validità, nonché essere sottoscritti dal Direttore;
- i corrispettivi da riconoscersi devono essere adeguati e congrui rispetto alla prestazione effettuata;

- l'ufficio che chiede la formalizzazione di un contratto di consulenza è tenuto a monitorare e a controllare l'operato dei professionisti;
- l'artista viene individuato e scelto dal Direttore Artistico di riferimento;
- deve essere assicurata la tracciabilità del processo di trattativa da parte della Direzione Area Artistica;
- devono essere valutati ed esplicitati preventivamente i costi di produzione dell'opera da parte del Direttore Artistico di riferimento;
- i contratti tra la Fondazione e gli artisti sono formalizzati per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- i contratti che regolamentano i rapporti con gli artisti, con i collaboratori e con i consulenti prevedono una specifica clausola che li obbliga a rispettare i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e nel Modello, con espressa facoltà della Fondazione di risolvere il contratto in caso di violazione di tale obbligo;
- deve essere verificata la completezza della documentazione amministrativa correlata al contratto da parte del Direttore; la documentazione deve poi essere correttamente archiviata;
- tracciabilità documentale di tutti i processi sopra descritti;

Liberalità, omaggi e spese di rappresentanza

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della definizione di criteri per l'individuazione dei progetti di sponsorizzazione e della adeguata strutturazione contrattuale.

Gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - o Definizione formale dei progetti
 - o Approvazione delle spese
 - o Pagamento degli impegni assunti
- Definizione formale dei progetti e relativa previsione di impegno economico
- Approvazione del progetto a cura della Direzione
- Tracciabilità delle singole fasi del progetto per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte

Di seguito ulteriori indicazioni comportamentali:

- È richiesta un'autorizzazione formalizzata a conferire utilità.
- Deve essere formalizzata una policy di gestione della liberalità (scontistica, accoglienza, rinfreschi etc...) nell'ambito della promozione delle attività istituzionali della Fondazione
- Gli omaggi consentiti devono essere utilità d'uso di modico valore: a tal fine la Fondazione definisce specifiche soglie per gli omaggi destinati a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione
- Devono essere formalizzati documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati

- Devono sussistere report periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi / beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati
- Non possono essere erogati regali o benefici di qualsiasi natura a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione se finalizzati ad influenzarli nell'espletamento dei loro doveri d'ufficio e/o a trarre indebito vantaggio
- È verificata la regolarità dei pagamenti per donazioni, sponsorizzazioni o liberalità con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti con le controparti effettivamente coinvolte
- Sono immediatamente interrotte o, comunque, non è data esecuzione ad operazioni relative a donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità, che vedano coinvolti come beneficiari, soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come "non cooperativi" secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo.

Per le **spese di rappresentanza**:

- definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti);
- necessità di acquisire la validazione delle spese di rappresentanza da parte di uno o più responsabili, con obbligo di allegare la documentazione giustificativa nonché di disporre il controllo di congruità della documentazione;
- archiviazione di tutte le note spese e dei documenti giustificativi presentati, nonché dei pagamenti effettuati.
- non devono essere ammessi anticipi o rimborsi delle spese sostenute direttamente dai soggetti esterni, in particolare da rappresentanti della Pubblica Amministrazione che beneficino di ospitalità
- la gestione dei rimborsi spese deve avvenire in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile
- I processi di autorizzazione e controllo delle trasferte devono essere sempre ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione aziendale interna che nei confronti delle leggi e delle normative fiscali vigenti
- Nello svolgimento di attività di servizio devono essere sempre ricercate le soluzioni più convenienti, sia in termini di economicità che di efficienza operativa
- Il sostenimento di spese di rappresentanza deve soddisfare il concetto di "opportunità" della spesa, in linea pertanto con gli obiettivi aziendali

Per le **sponsorizzazioni**:

- possibilità di sponsorizzare unicamente eventi o associazioni di comprovata affidabilità, con divieto di sponsorizzare eventi o associazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, a PU o IPS che siano entrati in contatto (o che possano ragionevolmente entrare in contatto) con la Società per ragioni del loro ufficio (ad es., per il rilascio di una licenza o permesso).

Gestione dei flussi finanziari

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite in appositi documenti organizzativi interni (organigramma e mansionari) e procedure aziendali;
- il principio di segregazione dei compiti è garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (predisposizione mandato di pagamento, autorizzazione al pagamento, gestione della cassa contanti, versamento del denaro contante, archiviazione della documentazione);
- la gestione dei rapporti con le banche, così come l'autorizzazione all'effettuazione dei pagamenti è esercitata esclusivamente dai soggetti muniti di formale potere di firma in banca;
- il denaro contante e gli assegni sono custoditi in apposita cassaforte il cui accesso è consentito solo alle persone formalmente autorizzate;
- tracciabilità documentale del processo

Flussi finanziari in uscita:

- i pagamenti sono effettuati prevalentemente (se non esclusivamente) mediante bonifico bancario;
- non si possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito o che non avvengano nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- il pagamento delle fatture avviene solo in seguito alla verifica della completezza della documentazione a supporto (ordine, indicazione del conto dedicato, DURC, CIG - se richiesti - ecc.);
- deve essere prevista la presenza della doppia firma su tutti i mandati di pagamento da parte di soggetti muniti di formale potere di firma in banca;
- la disposizione dei mandati di pagamento è effettuata dal soggetto in possesso dei dispositivi elettronici di accesso ai portali bancari;
- tracciabilità documentale del processo

Flussi finanziari in entrata:

- gli incassi sono effettuati mediante rimesse bancarie (es. incasso di contributi, sponsorizzazioni, fatture attive), circuiti elettronici di incasso e denaro contante (es. biglietti degli spettacoli, abbonamenti). Gli incassi effettuati tramite denaro contante e circuiti elettronici sono documentati nella "distinta di prelievo cassa";
- tracciabilità documentale del processo

Selezione e assunzione di risorse umane e gestione degli/le incentivi/promozioni e progressioni di carriera

- I ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definite in appositi documenti organizzativi interni (organigramma e mansionario) e Procedure aziendali;
- il principio di segregazione dei compiti è garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (segnalazione del fabbisogno, approvazione interna della richiesta, attivazione

del processo di selezione, individuazione dei possibili candidati, autorizzazione all'assunzione, gestione della contrattualistica di assunzione, archiviazione della documentazione);

- Rispetto del vigente regolamento interno relativo alle modalità di selezione del personale
- Rispetto del criterio della separazione organizzativa per le attività di valutazione delle candidature. In tale ambito:
 - Prevedere distinte modalità di valutazione, attitudinale e tecnica, del candidato.
 - Assegnare la responsabilità di tali valutazioni a soggetti distinti (la valutazione a cura della funzione "tecnica" deve essere sempre accompagnata da quella di "risorse umane"), con il coinvolgimento di almeno 2 soggetti.
 - Richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate.
 - Procedere alla scelta in base a valutazione di idoneità
- Obbligo di pianificare il fabbisogno annuale delle assunzioni;
- Tracciabilità delle fonti di reperimento dei CV (ad esempio: società di ricerca del personale, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, etc.)
- In sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, verificare l'esistenza della documentazione comprovante il corretto svolgimento delle fasi precedenti;
- Per la selezione del personale devono esistere procedure con criteri oggettivi di selezione dei candidati e un'autorizzazione formalizzata all'assunzione;
- La scelta dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori deve avvenire, a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della Fondazione, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla medesima, sulla base di requisiti di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni, uguaglianza di trattamento, indipendenza, competenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;
- Deve essere preventivamente richiesto al candidato di dichiarare eventuali rapporti di parentela entro il secondo grado con esponenti della Pubblica Amministrazione e, in caso positivo, sia valutata l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
- è prevista una specifica clausola che vincoli il personale e i collaboratori all'osservanza dei principi etico comportamentali della Fondazione e dei principi contenuti nel Modello con espressa previsione che la violazione degli stessi possa determinare la risoluzione immediata del contratto
- Devono essere formalmente stabiliti ed efficacemente svolti controlli periodici e documentati sul calcolo e sul pagamento delle remunerazioni variabili;
- Devono essere effettuate interviste di de briefing per il personale dimissionario;
- Devono essere definiti criteri di controllo nel caso in cui l'ente stesso faccia ricorso al lavoro interinale mediante le agenzie specializzate;
- Eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- Divieto di assumere alle dipendenze della Fondazione ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, o loro familiari,

nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Fondazione ovvero per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Fondazione;

- richiesta di sottoscrizione, in sede di selezione, di una dichiarazione riguardante eventuali rapporti di parentela con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Flussi informativi verso OdV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente a campione controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili.
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di

Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti

- proporre gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Fondazione ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Fondazione.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI	<u>MODELLO ORGANIZZATIVO</u> Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "B" Reati informatici	
--	---	--

PARTE SPECIALE "B"

REATI INFORMATICI (ART. 24 BIS)

Premessa

Art.24-bis

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

La presente parte speciale (Reati Informatici) fa riferimento a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti, relativi alla categoria dei reati informatici.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- illustrare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e ad attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;

- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti operativi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prescritte dalla normativa.
L'Ente si obbliga ad adottare le seguenti procedure interne ed i presidi organizzativi volti alla prevenzione delle fattispecie di reato di seguito illustrate.

I reati informatici indicati all'art. 24 bis del Decreto 231/2001 sono stati introdotti dal D.Lgs. n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", ha poi introdotto nell'ambito di applicazione del Decreto (art. 24) il reato di frode informatica, commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640-ter, terzo comma c.p.). La L. 90/2024 ha da ultimo abrogato l'art. 615 quinquies c.p. che è stato quindi sostituito dall'art. 635 quater.1 c.p.c.

La fattispecie è trattata nell'ambito dei reati contro la PA in quanto rileva ai sensi del d.lgs. 231/01 solo se la fattispecie è commessa nei confronti dello Stato o di enti pubblici.

La predetta legge ha altresì introdotto il nuovo reato di estorsione c.d. "informatica" di cui all'art. 629 comma 3 c.p.

Le singole fattispecie di reato

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici"

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Integra il delitto di falsità in Documenti Informatici, ad esempio, la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni."

La pena è della reclusione da due a dieci anni.

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Lo stesso rientra tra i cosiddetti delitti diffusi in quanto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”

L'art. 615-quater cod. pen., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater cod. pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso.

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.”

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni."

Il reato, si realizza quando qualcuno, *"fuori dai casi consentiti dalla legge, detiene, diffonde o installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi".*

La condotta vietata dall'Art. 617-quinquies è, pertanto, costituita non solo dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, ma anche se le si detiene solamente o vengono diffuse. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Estorsione c.d. informatica (art. 629 comma 3 c.p.)

"Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità."

Con l'introduzione di questo nuovo comma, il Legislatore ha previsto un'autonoma fattispecie di reato avente ad oggetto la condotta di chi, compiendo o minacciando di compiere i delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e

635-quinquies, costringe taluno a fare o ad omettere qualcosa, procurando a sé un ingiusto profitto, a danno di terzi: deve dunque sussistere un rapporto strumentale tra la condotta posta in essere (o minacciata) dal soggetto agente, la costrizione della vittima (ad un fare o ad un non fare) e la realizzazione dell'ingiusto profitto, in danno di altri.

L'introduzione di questa fattispecie autonoma nasce dall'esigenza di colpire con maggiore severità le estorsioni realizzate tramite strumenti informatici, in particolare i fenomeni di ransomware, che consistono nel cifrare dati e chiedere un riscatto per la loro restituzione, fenomeni oggi sempre più diffusi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato."

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3."

Tale reato si realizza, anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse pubblico.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato."

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'Art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento".

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater. 1 c.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma."

La condotta incriminata consiste nel procurarsi abusivamente, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, o comunque mettere in altro

modo a disposizione di altri, o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che siano idonei a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico o le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero che siano idonei a favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del suddetto sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)"

Il reato in esame si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-bis c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Rileva in questo reato che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblico interesse, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti Informatici possono essere di natura pecuniaria, da 200 a 700 quote (considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 e le stesse possono variare da un minimo di circa Euro 26.000 ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, che variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

Principali aree di attività (c.d. sensibili) a rischio di commissione delitti informatici

La preliminare attività di mappatura (*risk assessment*) delle aree a rischio, alla quale si fa espresso rinvio per una puntuale descrizione delle stesse, ha evidenziato ai sensi dell'art. 6 del decreto 231 le seguenti attività sensibili, in relazione alla commissione in astratto di reati informatici di cui all'art. 24 bis.

Le attività della Fondazione nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Nell'ambito dello svolgimento delle normali attività aziendali potrebbero in ipotesi configurarsi i reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti all'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

L'analisi dei processi ha consentito di individuare le seguenti "attività sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'Art. 24 - bis del D.Lgs.n.231/2001:

Gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche

Ovvero:

- rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679;
- verifica della presenza di codici d'accesso a software protetti dall'ingegno e di programmi suscettibili di recare danno (malicious software, sistemi di captazione di flusso di dati);
- protezione dei dati dal rischio di intrusione o di utilizzo di terzi e gestione della mailing list.

Gestione degli accessi a siti web, ovvero piattaforme informatiche di trasmissione e condivisione di dati:

ovvero degli accessi alle piattaforme digitali di analisi di social media e processi di business, nonché alle piattaforme digitali di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio.

Gestione della documentazione in formato digitale:

ovvero delle operazioni di trasmissione di documenti all'Amministrazione Pubblica mediante utilizzo di dispositivi di firma digitale.

I delitti trovano come presupposto la sicurezza e l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e precisamente:

- Tutte le attività della Fondazione svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet;
- Gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica;
- Erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security);
- La sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati (sicurezza nazionale cibernetica).

Organi e funzioni coinvolte

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

Direttore generale Amministrazione Segreteria Generale Comunicazione

Principi e norme generali di comportamento

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente sono tenuti.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente elencati, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei medesimi.

Il sistema dei controlli, adottato dall'Ente con riferimento ai reati informatici prevede per le attività

suindicate:

- principi di controllo "*generali*", valevoli per tutte le attività sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati alle singole attività sensibili.

L'Ente considera come principi di controllo generali le seguenti regole poste a fondamento dei comportamenti di tutto il personale che agisce per l'Ente stesso.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Informatici è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In particolare è fatto espresso **divieto** di:

- introdurre in Fondazione computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del Direttore e in qualunque modo, modificare la configurazione rilasciata dalla funzione IT di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (quali ad esempio sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali di terze parti con metodi o procedure
- differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Fondazione;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Fondazione le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale di terze parti

- ogni titolare di account è responsabile delle azioni condotte tramite il proprio account sui sistemi e sulla rete aziendale;
- distorcere, oscurare, sostituire la propria identità, e inviare e-mail anonime o riportanti false generalità;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Fondazione, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento. Inoltre, devono essere rispettati i seguenti obblighi:
- rispettare le procedure adottate ai fini dell'implementazione del Regolamento GDPR;
- utilizzare il servizio aziendale di posta elettronica nel rispetto del Codice Etico, impiegando esclusivamente il proprio account;
- ogni titolare di account deve curare l'effettuazione/giornaliera/settimanale/bisettimanale (a seconda della tipologia di banca dati da copiare, ad esempio contabilità e gestionale, mail, personal folders dello staff) delle copie di sicurezza delle banche dati trattati, in collaborazione con l'operatore o gli operatori incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, al fine di garantire l'integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita;

- i dati e le informazioni non pubbliche relative a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche) incluse le modalità di connessione da remoto devono essere gestite come dati riservati;
- nelle trasmissioni, prestare la massima attenzione sia nella fase di redazione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla e che non vi siano rischi di alterazione

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative ed in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- Previsione nel Codice Etico e nel vigente regolamento interno di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della Fondazione che tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa
- Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite
- Predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio
- Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali

Principi relativi a specifiche attività a rischio reati informatici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili, che si aggiungono all'obbligo di rispetto del vigente regolamento aziendale relativo all'utilizzo di strumenti informatici.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art.24-bis del D.Lgs.n.231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio.

Cybersicurezza

L'implementazione della Direttiva 2022/2555, c.d. NIS 2, traspunta con il d. lgs. 138/2024, impone a società ed enti operanti in settori strategici, tra cui quello dei beni culturali, in possesso di una serie di requisiti dimensionali o tipologici, una serie di obblighi normativi volti ad assicurare la sicurezza informatica degli asset.

Ciò importa, in capo ai destinatari della normativa, l'obbligo di procedere a una valutazione completa dei rischi, fisici e ambientali, un'analisi delle risorse umane e dei processi interni volti a presidiare il tema, una corretta gestione della catena di approvvigionamento, la messa in campo

di attività di preparazione e risposta agli incidenti funzionali al conseguimento degli obiettivi di adattabilità e resilienza e di Cooperazione e condivisione delle informazioni.

A fronte o dell'iscrizione alla piattaforma ACN - non dovuta, allo stato, o della possibile individuazione come soggetti tenuti a sottostare alla normativa, ciò implica un futuro aggiornamento del Modello 231, con la previsione di misure per gestire i rischi cyber e minimizzare la possibilità di incidenti. Questi adeguamenti comprendono:

1. Controlli periodici: L'Organismo di Vigilanza (OdV) deve eseguire verifiche regolari sulle misure di cybersecurity aziendali.
2. Gestione tempestiva degli incidenti: La Direttiva NIS 2 richiede protocolli per notificare rapidamente gli incidenti di sicurezza, obbligo che l'OdV deve monitorare affinché sia rispettato.
3. Aggiornamento continuo: La cybersecurity è un ambito in costante evoluzione; pertanto, l'OdV ha il compito di proporre aggiornamenti periodici al Modello 231 per mantenere alta la protezione dell'azienda.

Si tratta di misure già in esame ordinariamente da parte della Fondazione attraverso le società di consulenza informatica di cui si avvale.

Gestione dei sistemi informativi

Fornire ai Destinatari un'adeguata informazione/formazione relativamente al: o corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali; o rischio della commissione di reati informatici; o importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali, e al divieto di divulgare gli stessi a soggetti terzi; o necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e alla convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro;

- far rispettare le istruzioni previste dal Regolamento IT adottato sull'utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica;
- limitare per quanto possibile l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi (anche da e verso l'esterno attraverso la connessione alla rete internet), da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettuare, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli sulla rete informatica aziendale in presenza di anomalie;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei server e di tutti gli ulteriori sistemi informatici aziendali;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico della Fondazione al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle (keylogger, backdoor, malicious software, ecc.);
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Fondazione o non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);

- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, possano illecitamente collegarsi alla rete tramite i router e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Fondazione;
- garantire che l'accesso ai sistemi informativi sia nominativo, limitato e protetto da strumenti di autenticazione;
- definire i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- garantire un processo di aggiornamento periodico delle password;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Fondazione, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- assicurare che i profili amministratori siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di specifici poteri;
- ove per la gestione della sicurezza informatica si faccia ricorso a soggetti terzi, garantire che i rapporti siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino l'impegno del terzo al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 ed al Codice Etico della Fondazione

Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono presenti piattaforme informatiche di trasmissione e condivisione di dati: trattasi degli accessi alle piattaforme digitali di analisi di social media e processi di business, nonché alle piattaforme digitali di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio.

La Fondazione deve porre in essere i seguenti adempimenti:

- prevedere una chiara segregazione dei ruoli e dei compiti delle Funzioni responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile e, in particolare, della gestione delle modalità di accesso di Fondazione ai sistemi informatici e telematici di soggetti terzi, con cui Fondazione intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- prevedere controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze presso Fondazione e i soggetti terzi, con cui la stessa intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- identificare in maniera chiara i soggetti della Fondazione autorizzati ad accedere ai sistemi informatici e telematici di soggetti terzi, dotandoli di chiavi di accesso e di password, con relativo accreditamento presso le piattaforme;
- prevedere regole chiare e precise al fine di prevenire la detenzione e/o l'utilizzo abusivo di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico dei soggetti terzi, con cui Fondazione intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- monitorare gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni presso i soggetti terzi, con cui Fondazione intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- definire adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica.

Gestione della documentazione in formato digitale: trattasi della gestione delle operazioni di trasmissione di documenti all'Amministrazione Pubblica mediante la firma digitale.

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire i seguenti protocolli:

- definire criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca e archiviazione delle chiavi (smart card);
- disciplinare formalmente l'eventuale gestione delle smart card da parte di soggetti terzi;
- definire i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
- assicurare la tracciabilità e l'adeguata archiviazione della documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle smart card.

Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali ad esempio:

Esistenza di una normativa/regolamento o procedura aziendale relativa a:

1. Gestione degli accessi che tra l'altro individua le seguenti fasi:
 - Attribuzione accessi
 - Assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze)
 - Disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai vari sistemi
 - Attività di controllo volta a verificare, prima della creazione di un'utenza, che la stessa non sia già stata precedentemente assegnata/disabilitata/rimossa e che uno stesso codice identificativo personale non venga assegnato, neppure in tempi diversi, a persone diverse
2. Modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC intese come misure che l'utente deve adottare per garantire un'adeguata Protezione delle apparecchiature incustodite
3. Installazione di software sui sistemi operativi
4. Dismissione dei supporti di memorizzazione su cui sono registrate informazioni aziendali

Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso

Presenza di sistemi di protezione antivirus e antispam

Esistenza di una serie di procedure, in materia di "privacy" e di "security", che disciplinano gli aspetti legati al corretto utilizzo delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni

Attuazione del progetto di formazione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy

Consegna a ciascun dipendente della Società, contestualmente all'assegnazione del pc e/o dell'indirizzo di posta internet di norme per l'utilizzo dei Personal Computer aziendali e

sull'utilizzo della posta internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico

Individuazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi

Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, l'adozione di sistemi antincendio, antiallagamento, di condizionamento, gruppi di continuità UPS e di regolamentazione degli accessi

Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off)

Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking attraverso tra l'altro una serie di provvedimenti volti a garantire che:

- L'informazione inserita e elaborata dal sistema pubblico sia processata completamente ed in modo tempestivo
- Le informazioni sensibili siano protette durante i processi di raccolta e di conservazione
- L'accesso al sistema pubblico non consenta ingressi fortuiti alle reti con cui è connesso

In **particolare**, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle Attività Sensibili:

- I dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati
- È vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato
- È vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili effettuata dal servizio infrastrutture
- È vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.)
- È vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla società
- È vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'azienda le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti
- È vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti

- È vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi
- È vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi
- È vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi
- È vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi
- È vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati
- È proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati
- È vietato lo spamming come pure ogni azione di risposta allo spam
- È obbligatorio segnalare all'organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente parte speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

L'azienda si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti, anche mediante un aggiornamento del vigente regolamento interno:

- Informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi (cfr. Manuale utilizzo user id e password)
- Fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali
- Informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc "lock computer", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso (cfr. Manuale utilizzo user id e password)
- Impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente
- Fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria
- Limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle
- Fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati

- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa
- Limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file)
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software (c.d. "p2p", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) Senza alcuna possibilità di controllo da parte della società
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna wi-fi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (Cfr. Manuale utilizzo user Id e password)
- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (i.e. Connessione tramite VPN o RAS)
- Effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, quando verrà completato il progetto di anomaly detection, rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali

Flussi informativi verso OdV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'Art. 24-bis del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'Art. 24-bis del Decreto; con riferimento a tale punto, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere

- Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche
- Proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale
- Monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. Regolamento Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei Delitti Informatici in costante coordinamento con le funzioni Sicurezza Informatica ed Internal Audit
- Consultarsi con il responsabile della Sicurezza Informatica e/o del Servizio Sistemi Informativi ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
- Conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI	<u>MODELLO ORGANIZZATIVO</u> Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "C" Reati societari	
--	---	--

PARTE SPECIALE "C"

REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

Premessa

Art. 25 ter

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

La presente parte speciale (Reati Societari) fa riferimento a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti, relativi alla categoria dei reati societari.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- illustrare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e ad attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti operativi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prescritte dalla normativa.

L'Ente si obbliga ad adottare le seguenti procedure interne ed i presidi organizzativi volti alla prevenzione delle fattispecie di reato di seguito illustrate.

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari"; le fattispecie sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI del Codice Civile, rubricato "Disposizioni penali in materia di società e consorzi". Successivamente l'art. 55 del d.lgs. 19/2023 ha disposto l'integrazione del comma 1 dell'art. 25-ter con il reato di "false o omesse dichiarazioni per

il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121", che non si ritiene conferente al perimetro delle attività della Fondazione.

Le singole fattispecie di reato

Art. 2621 - false comunicazioni sociali

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Questo reato si realizza tramite:

- L'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico
- L'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge

Si precisa che:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
- Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene
- La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis - fatti di lieve entità

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

Art. 2621-ter - non punibilità per particolare tenuità

"Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis."

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt.2621 e 2621bis

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro."

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa."

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Soggetti attivi della condotta criminosa sono esclusivamente gli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno."

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori. Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di

scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c. c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi. L'art. 2391, comma primo, c. c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Il C.d.A. deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

La formulazione dell'art. 2635 c.c. delinea la nuova fattispecie del reato di corruzione tra privati: significativo il fatto che nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta “cagioni nocumento alla società” con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo. Con la nuova formulazione prospettata nel decreto legislativo, infatti, il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla “violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà”. La condotta descritta dalla nuova fattispecie consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Inoltre, la nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

È soggetto alla confisca obbligatoria di cui all'art. 2641 e, pertanto, al sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., il bene utilizzato per commettere il reato di corruzione fra privati, dovendo attribuirsi tale qualifica con riferimento al momento storico del perfezionamento dell'accordo criminoso (e verificando che tale caratteristica sia stata mantenuta nel momento successivo dell'esecuzione dell'accordo) quale mezzo concretamente utilizzato dalle parti per far conseguire ad uno dei soggetti indicati dall'art. 2635 l'utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il bene stesso non sia strutturalmente funzionale alla commissione del reato e che successivamente ad essa non abbia conservato una destinazione illecita (Cass. n. 33027/2017).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Offrire, anche a seguito di sollecitazione, o promettere denaro o altra utilità non dovuti (in qualità di corruttore) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché in favore di coloro che esercitano funzioni direttive diverse dalle precedenti, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (nella qualità di soggetti corrotti); la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 riguarda il corruttore e si applica anche qualora l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti non sia accettata;

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari. Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.”

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

L'ultimo comma, introdotto dalla Legge n.32 del 23 settembre 2025 ha inasprito la pena della reclusione da due a sette anni qualora il fatto sia commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.”

Al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' (C.D. SENSIBILI) A RISCHIO DI COMMISSIONE REATI SOCIETARI

La preliminare attività di mappatura (*risk assessment*) delle aree a rischio, alla quale si fa espresso rinvio per una puntuale descrizione delle stesse, ha evidenziato ai sensi dell'art. 6 del decreto 231 le seguenti attività sensibili, in relazione alla commissione in astratto di reati societari di cui all'art. 25 ter.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, ai fini della presente Parte speciale del Modello, e le correlate "attività sensibili", risultano essere le seguenti:

- Gestione della contabilità generale;
- Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, della relazione sulla gestione, comunicazioni sociali nonché di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie;
- Gestione degli adempimenti in materia Societaria (tenuta dei libri sociali e contabili obbligatori);
- Gestione dei rapporti con i soci, con il revisore dei Conti
- Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi statutari della Fondazione.

Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio potranno essere indicate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di individuare le relative ipotesi e di proporre al CDA le opportune misure preventive.

Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della Fondazione stessa che in favore dei soggetti terzi.

Organo amministrativo Direzione Generale Amministrazione Contabilità Organo di revisione
--

Principi e regole di comportamento

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di vigilanza, si rileva che la Fondazione si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone la proceduralizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione, nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi societaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile

I destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base della best practice cui l'azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno della azienda stessa.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello 231 e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività della Fondazione.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti e dei processi.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi della Fondazione, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Fondazione, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana e comunitaria applicabile alle attività svolte
- Il Codice Etico
- Le regole di cui alla parte generale del presente Modello
- Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo della società e per i singoli processi sensibili;
- il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL.

Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello 231 che operano, in particolare, nelle aree a Rischio Reato e nello svolgimento delle attività sensibili.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti destinatari del Modello 231 di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di

reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs.n.231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi statutari, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Fondazione

Con riferimento a quanto espresso sopra la Fondazione obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della Fondazione al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- È vietato rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione per la redazione dei bilanci d'esercizio, relazioni o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- È vietato omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio;
- È vietato porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Revisore indipendente.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Legale rappresentante e all'Organismo di Vigilanza

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- L'agevole registrazione contabile
- L'individuazione dei diversi livelli di responsabilità

- La ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

Presidi organizzativi e di controllo

In tutte le aree "a rischio reato" considerate, occorre osservare i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili di cui si dirà in seguito):

- rispetto del Codice Etico;
- formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- diffusione del Modello tra i Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Fondazione o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Fondazione (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);
- rispetto dell'organigramma aziendale.

Principi relativi a specifiche attività a rischio reati societari

Gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Fondazione dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Fondazione, delle previsioni di seguito indicate

Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, della relazione sulla gestione, comunicazioni sociali nonché di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie

Le procedure devono prevedere:

- una chiara definizione delle responsabilità, dei tempi e delle modalità di predisposizione del bilancio d'esercizio e delle comunicazioni sociali in genere;
- una chiara definizione dei principi contabili cui fare riferimento per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione e delle modalità operative per la loro contabilizzazione;
- un sistema di aggiornamento/integrazione e diffusione tempestiva delle indicazioni fornite dalla Funzione responsabile della predisposizione del bilancio sulla base delle novità in termini di normativa civilistica;
- la predisposizione e la diffusione di istruzioni rivolte alle diverse funzioni aziendali, che indichino i dati e le informazioni che è necessario fornire alla funzione responsabile del processo di redazione del bilancio in occasione delle chiusure annuali, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione degli stessi (es. predisposizione del calendario delle chiusure contabili) e relativa archiviazione;
- la formazione di base e il piano di training periodico per istruire e aggiornare i soggetti coinvolti (anche parzialmente) nella predisposizione delle comunicazioni sociali e nella redazione dei documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili;
- l'esistenza di procedure specifiche per la gestione degli accessi ai sistemi informativi contabili e gestionali, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, che permettano di identificare le postazioni che inseriscono i dati nel sistema e monitorare gli accessi non autorizzati.
- Il sistema informatico deve altresì prevedere che ogni accesso sia autorizzato solo in seguito all'immissione di password personali, da reimpostarsi a scadenza stabilita;
- l'evidenza documentale delle attività di controllo effettuate.

Durante la fase di formazione del bilancio, è necessario rispettare le seguenti misure di prevenzione:

- la fase di raccolta e di preparazione dei dati per le poste valutative e le altre poste critiche del bilancio, non può prescindere dall'esistenza di procedure/istruzioni interne formalizzate e diffuse che specifichino i criteri da seguire, le responsabilità, tempi e modalità di trasmissione nonché le procedure autorizzative per le deviazioni dalle procedure standard, lasciando traccia delle motivazioni;
- le dichiarazioni di conformità, veridicità e completezza dei dati trasmessi e di formazione dei dati stessi, devono essere formulate nel rispetto delle procedure/istruzioni interne comunicate.
- risultano indispensabili controlli di merito indipendenti sulle poste di bilancio maggiormente critiche, anche con l'ausilio di controlli periodici e di scostamenti dei dati contabili con quelli del bilancio preventivo (lasciando evidenza documentale dei controlli effettuati);

- il monitoraggio dei rischi di alterazione delle scritture contabili da parte dei soggetti che partecipano al processo di alimentazione della contabilità generale/gestionale.

Prima della presentazione e approvazione del progetto di bilancio occorre seguire alcune regole minime finalizzate alla diffusione del documento, che possono così riepilogarsi:

- tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio accompagnata dall'eventuale *comfort letter* rilasciata dal revisore, prima della riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso;
- il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
- previsione di almeno una riunione di analisi delle poste significative di bilancio e delle eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, tra il revisore ed il presidente del Cda con relativa stesura di verbale;
- adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte del Presidente del Cda.

Le segnalazioni di ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazioni quantitative di dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti devono essere segnalate, da chiunque ne venga a conoscenza, all'OdV.

Gestione dei rapporti con il Revisore dei conti

La procedura deve prevedere:

- il libero accesso alle scritture contabili della Fondazione, alla relativa documentazione di supporto (sia su formato cartaceo sia elettronico) e a ogni altra elaborazione e informazione utile per l'espletamento dell'attività di controllo;
- la messa a disposizione, in tempi congrui, della documentazione necessaria, incluso il progetto di bilancio d'esercizio, al fine di permettere al Revisore indipendente di eseguire un esame adeguato e completo della stessa, prima del deposito delle rispettive relazioni;
- l'individuazione delle Funzioni responsabili della predisposizione, raccolta, verifica e trasmissione delle informazioni da inviare al Revisore indipendente;
- la segregazione dei compiti tra chi si occupa della documentazione da predisporre per il Revisore indipendente e il Revisore indipendente e chi ne autorizza l'invio;
- l'evidenza documentale di tutte le richieste pervenute e di tutte le informazioni/dati/documenti consegnati o resi disponibili (ad esempio, attraverso una reportistica dedicata, da sottoporre a periodica verifica dell'Organismo di Vigilanza) al Revisore indipendente;
- la consegna al Revisore indipendente di una representation letter con la quale il Rappresentante Legale attesta di aver fornito tutte le informazioni rilevanti ai fini del bilancio d'esercizio e che tali informazioni sono veritiere e corrette;
- l'effettuazione di una o più riunioni, con relativa stesura di un verbale, tra il Revisore indipendente e l'OdV (prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e

dell'Assemblea dei Soci convocate per l'approvazione del bilancio) che abbiano a oggetto il progetto di bilancio qualora siano emerse eventuali criticità nello svolgimento delle attività di revisione.

Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi statutari della Fondazione

La procedura deve prevedere:

- l'assegnazione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile (predisposizione della documentazione, invio, archiviazione, ecc.);
- la messa agli atti, l'archiviazione e la conservazione (in formato cartaceo e/o elettronico) di tutta la documentazione rilevante (es. l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, ecc.);
- la verbalizzazione di tutti gli incontri del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci Fondatori negli appositi Libri Sociali.

Gestione della contabilità generale e degli adempimenti in materia Societaria (tenuta dei libri sociali e contabili)

Ai fini di prevenire i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno della Fondazione, dei soci, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione

A tale riguardo, deve essere loro cura, a titolo esemplificativo, astenersi da:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- Porre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività

Inoltre, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Fondazione, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente definito delle procedure e regole aziendali che prevedono:

- Il rispetto del Codice Etico e delle sue specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari, quali ad esempio;
- Massima collaborazione, veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate;
- Chiarezza e correttezza della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- Completezza, segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, etc.
- Il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio indicante: Data di chiusura dei periodi contabili; Data di chiusura delle scritture contabili; Data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo.
- La chiara definizione della responsabilità della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile della determinazione delle varie poste/fondi
- Il supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile di cui al punto precedente
- La tracciabilità informatica delle operazioni effettuate
- La tracciabilità dell'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione da parte del Cda per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali del bilancio prima che sia sottoposto all'Assemblea per l'approvazione
- Gestione dei rapporti con il Revisore in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultimo a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- Attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile
- Adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati
- Nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e non devono essere tenute condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità
- Alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati.
- L'organismo di vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata.
- Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

A fianco delle regole di corporate governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

Flussi informativi verso OdV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

- Di quanto posto in essere nella Fondazione al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio
- Per quanto concerne il conferimento dell'incarico, l'organismo di vigilanza dovrà mantenere agli atti evidenza delle valutazioni circa le proposte, gli ambiti e le scelte effettuate da sottoporre al consiglio di amministrazione degli incarichi conferiti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

	<u>MODELLO ORGANIZZATIVO</u> Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "D" Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro	
---	---	--

PARTE SPECIALE "D"

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 25 septies)

Premessa

Art. 25 septies

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

La presente parte speciale tratta i Reati Sicurezza sul Lavoro, la legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies nel Decreto, successivamente modificato dal D.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), in base al quale l'ente è responsabile anche per le ipotesi di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) e
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),

commesso/commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza.

Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) da cui derivi una lesione quanto meno grave comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico dell'ente.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggrava il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rende applicabile l'art. 25-septies del Decreto.

Al riguardo è opportuno sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

Nell'ambito del Testo Unico Sulla Sicurezza, l'art. 30 che ad oggi è un imprescindibile norma di riferimento per qualunque Società che intenda dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggere la società in caso di infortunio, rappresenta la prima ipotesi in cui il Legislatore è intervenuto analiticamente ad indicare i contenuti minimi del modello organizzativo finalizzato ad avere efficacia esimente per la Società con riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti apicali e non della Fondazione, i dipendenti e i soggetti terzi, come già definiti nella Parte Generale. Sono, inoltre Destinatari tutti i soggetti con specifici compiti in relazione agli incarichi attribuiti in relazione alla sicurezza.

Relativamente agli obblighi e doveri specifici delle figure individuate dal Decreto 81/08 (Datore di lavoro, Dirigenti in relazione alla sicurezza sul lavoro, Preposti, RSPP, ASPP, Addetti emergenze, Medico competente, lavoratori ecc.), si rimanda agli articoli specifici di tale decreto; tali obblighi per ciascuna funzione vengono trattati nella formazione obbligatoria secondo l'Accordo Stato Regioni del 21.12.11 e quello del 7 luglio 2016, pertanto tutto il personale è formato e consapevole delle proprie responsabilità.

Obiettivo del presente protocollo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati trattati.

Nel rinviare alle definizioni contenute nella Parte Generale, si forniscono di seguito ulteriori definizioni che concernono in maniera specifica la presente Parte speciale.

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:	i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Datore di Lavoro:	il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Decreto Sicurezza:	il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.
Dirigente:	il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua, eventualmente ove consentito dal Decreto Sicurezza attraverso delega o subdelega, le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.
DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:	il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.
DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:	il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei

	dispositivi di protezione individuale adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
Lavoratori:	i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione.
Medico Competente:	il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.
Preposto:	il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Procedure semplificate:	le procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (cfr. allegato), emanate con Decreto del Ministero del Lavoro del 24 febbraio 2014. Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013, ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e all'efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001).
Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:	i reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 c. p.) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c. p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:	il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.
RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:	il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Sorveglianza sanitaria:	l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:	l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'organizzazione finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
Unità Produttiva:	stabilimento o struttura di finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Le singole fattispecie di reato

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte speciale, così come indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Si segnala che la commissione di uno dei reati assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta possa determinare un interesse o vantaggio per la Fondazione. In relazione ai reati colposi, l'interesse o vantaggio si riferisce alla inosservanza delle norme cautelari, quindi si ravvisano nel risparmio di costi, incremento della produttività e competitività per l'ente.

Omicidio colposo (art. 589 c. p.)

L'art. 589 c.p. (omicidio colposo) recita: "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero nel caso di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

Si ha omicidio colposo ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Nel caso di specie, l'omicidio colposo sopra definito deve essere cagionato in violazione, nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, delle norme antinfortunistiche e delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere sia attive che omissive, purché, in quest'ultimo caso, sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l'evento morte: è questo il caso dell'imprenditore datore di lavoro, o del soggetto da questi delegato, tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l'integrità e la salute psico-fisica dei propri lavoratori.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c. p.)

L'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) recita: "chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da € 309 a € 1239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesione di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Nel caso di specie, anche le lesioni colpose sopra definite devono essere cagionate in

violazione - nell'interesse o a vantaggio della Fondazione - delle norme antinfortunistiche e delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 583 c.p.

"La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella."

La lesione personale è grave (art. 583, comma 1, c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583, comma 2, Cod. Pen.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si pensi, ad esempio, ad un infortunio occorso ad un lavoratore con conseguenti lesioni gravi, a causa di assenza /carenza di DPI che non sono stati forniti dall'azienda.

Per entrambe le fattispecie, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, il Decreto dispone che gli enti siano soggetti a sanzioni pecuniarie da un minimo di 250 ad un massimo di 1.000 quote (a cui corrispondono importi variabili da 64.500 euro a 1.549.000 euro), oltre alla possibile irrogazione delle sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

La preliminare attività di mappatura (risk assessment) delle aree a rischio, alla quale si fa espresso rinvio per una puntuale descrizione delle stesse, ha evidenziato ai sensi dell'art. 6 del decreto 231 le seguenti attività sensibili, alla commissione in astratto di reati in violazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ambito di cui all'art. all'art. 25 septies.

Sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza:

attività finalizzate alla corretta identificazione dei ruoli e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente identificazione delle varie figure: Datore di lavoro ("DL"), Delegato del Datore di Lavoro ("DDL"), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP"), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS"), Medico Competente, dirigenti e preposti.

Identificazione e valutazione dei rischi: attività finalizzate alla valutazione dei rischi aziendali in conformità alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008.

Processo di definizione e gestione delle procedure di protezione e prevenzione:

identificazione, predisposizione, applicazione e diffusione delle procedure atte a prevenire gli incidenti sul lavoro sia in condizioni ordinarie che in condizioni di emergenza.

Gestione di appalti di lavoro e di cantieri: attività di manutenzione dei beni immobili della Fondazione

Organi e funzioni coinvolte

In relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non si ritiene possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

Data tale premessa, gli organi e le funzioni aziendali che risultano particolarmente a rischio in ordine ai reati trattati sono:

Organo amministrativo
Datore di Lavoro
RSPP
Preposti
Lavoratori

Principi e norme generali di comportamento

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento di seguito presentati, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti i Destinatari sono tenuti.

Inoltre, si sottoscrive il principio ispiratore del D.Lgs 81/08 che può essere sintetizzato nella convinzione che la sicurezza sul lavoro si ottiene responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti.

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto, il Modello prevede **l'espresso divieto** a carico dei Destinatari di porre in essere, tollerare o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
- che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla Fondazione, favorendo potenzialmente la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni

personali colpose

- che sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice etico in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Ai collaboratori esterni, fornitori e partner commerciali sono estesi obblighi e divieti, per quanto di loro competenza, attraverso apposite clausole contrattuali.

Più specificamente, la presente Parte Speciale impone, in capo a tutti i Destinatari, **l'espresso obbligo** di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni;
- osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- agire sempre nel rispetto dei protocolli, delle procedure aziendali interne e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dall'RSPP, e dai soggetti preposti alla sicurezza che su tali norme si fondano;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di una adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio;
- assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi.
- nel caso in cui uno o più dispositivi di sicurezza si rivelino in concreto insufficienti, predisporre tutti gli accorgimenti ulteriori, rispetto ai dispositivi già esistenti o indicati dalla legge antinfortunistica, che rendano il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano;
- segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- accertare che tutti i lavoratori dipendenti e subordinati a qualsiasi titolo, posseggano i requisiti tecnici e le competenze necessarie per poter operare e parimenti sospendere le lavorazioni di coloro che risultano inadeguati alle mansioni e/o agli incarichi svolti;
- destinare all'esecuzione di ogni attività lavorativa, tenuto conto della natura, dell'oggetto, delle particolarità e dei margini di rischio, persone di collaudata esperienza o che siano senza riserve all'altezza della stessa;
- in presenza di fattori che possano compromettere la serena realizzazione del lavoro

affidarne l'esecuzione ad un numero di addetti adeguatamente qualificati tale da consentire di superare agevolmente gli eventuali disagi;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza trasmesse dal RSPP anche attraverso la formazione di aula.

Principi relativi a specifiche attività a rischio

Si indicano di seguito i principi e le indicazioni di comportamento che, in relazione alle specifiche aree di attività a rischio (come identificate in precedenza), devono trovare compiuta applicazione da parte dei Destinatari.

1. Gestione e controllo del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

Per detta attività occorre:

- individuare degli standard tecnico-strutturali applicabili alla Fondazione riguardanti attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- aggiornare delle prescrizioni legislative applicabili alla Fondazione
- individuare le funzioni aziendali competenti che, in fase di nuovi acquisti o di nuova installazione, devono provvedere ad acquistare, nel rispetto delle normative vigenti, attrezzature/macchine e sostanze e preparati pericolosi.

Il Datore di Lavoro deve successivamente pianificare gli interventi necessari per verificarne il rispetto ed individuare le funzioni aziendali competenti che devono, ad esempio:

- effettuare i controlli periodici, nei casi previsti dalla legge, tramite organismi pubblici o privati abilitati, accreditati, e/o certificati;
- mantenere sotto controllo attraverso manutenzioni preventive e programmate, tutte le macchine, impianti, ambienti di lavoro (ivi compresi i punti vendita) garantendo la funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza ed allarme, e segnalare le eventuali non conformità riscontrate;
- attuare tempestivi interventi manutentivi a seguito delle segnalazioni di non conformità o di guasti.

2. Gestione e controllo della valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Per detta attività occorre:

- Il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- elaborare, all'esito di questa valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi DVR (con data certa) da conservare presso l'Unità Produttiva che contenga:
 - la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e della metodologia utilizzata per tale valutazione;

- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi individuali e collettivi adottati a seguito della valutazione;
- il programma di miglioramento della sicurezza;
- l'individuazione dell'organigramma nominale della sicurezza.
- predisporre modalità che garantiscano l'aggiornamento della valutazione in caso di:
 - informazioni emerse da attività di monitoraggio;
 - cambiamenti significativi del processo produttivo;
 - cambiamenti organizzativi;
 - cambiamenti legislativi;
 - eventi quali infortuni, incidenti, emergenze;
- predisporre modalità che garantiscano:
 - l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel DVR;
 - l'attuazione delle misure indicate nel piano di miglioramento ed il suo aggiornamento.
- coinvolgere nel processo di definizione, implementazione, diffusione e monitoraggio delle procedure di prevenzione e di protezione ciascuna delle figure coinvolte nella struttura organizzativa a presidio della sicurezza sul lavoro (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, dirigenti e preposti), ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e competenze.

3. Gestione e controllo dell'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il Datore di Lavoro, o suo incaricato, individua le possibili emergenze e le relative modalità di gestione, tenendo conto:

- della valutazione dei rischi;
- della localizzazione delle attività e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro;
- dell'analisi di possibili situazioni di emergenza;
- del numero massimo di persone che possono essere presenti nel luogo di lavoro.

Il Datore di Lavoro, o suo incaricato, pianifica la gestione delle emergenze come segue:

- designa i lavoratori, previa consultazione del RLS, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione;
- definisce le necessarie misure organizzative e gestionali e redige il Piano di Emergenza.

Per tenere sotto controllo la gestione delle attività organizzative sulle emergenze, occorre predisporre modalità che garantiscano:

- l'informazione ai lavoratori relativamente al piano di emergenza, alle figure designate alla gestione delle emergenze e ai dispositivi presenti in azienda;

- l'aggiornamento del Piano di emergenza e delle planimetrie;
- l'effettuazione delle prove periodiche di evacuazione per tutte le possibili emergenze, la registrazione dell'esercitazione e la gestione delle risultanze/indicazioni di miglioramento.

4. Gestione e controllo dell'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria.

Il Datore di Lavoro, o suo incaricato, nomina il Medico Competente (MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., verificando il possesso dei titoli necessari per legge e fornendo al medesimo tutte le informazioni previste.

Il MC, oltre a collaborare con il DL e il RSPP alla valutazione dei rischi, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici.

Il MC relaziona almeno annualmente il DL circa l'attività svolta e le criticità riscontrate.

Per detta attività, da parte del DL occorre predisporre modalità per garantire di:

- inviare i lavoratori alla sorveglianza sanitaria secondo le scadenze stabilite;
- inviare alla sorveglianza sanitaria i neoassunti / lavoratori destinati ad altra mansione prima dell'inizio dell'attività;
- inviare alla sorveglianza sanitaria i lavoratori che siano stati assenti più di 60 giorni dal lavoro;
- gestire le risultanze emerse dalla sorveglianza sanitaria (inidoneità temporanee, ...);
- comunicare al Medico Competente ogni variazione di organico (assunzioni, dimissioni, cambi mansione, ...);
- tenere sotto controllo le registrazioni del Medico Competente (verbali di sopralluogo, protocollo sanitario, ...).

5. Gestione e controllo dell'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Per detta attività, occorre:

- predisporre modalità per garantire una corretta gestione della informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori e del Programma Formativo annuale, tenendo conto di:
 - obblighi normativi specifici (Accordo Stato-Regioni su formazione, attrezzature...);
 - rielaborazione della valutazione dei rischi;
 - nuove assunzioni;
 - cambiamenti nelle mansioni;
 - cambiamenti di attività o processi;
 - nuove attrezzature o impianti;

- dati raccolti da analisi infortuni o incidenti;
- aggiornamenti per soggetti con funzioni specifiche, quali RSPP, RLS, addetti alle emergenze, mulettisti...;
- tenere registrazione di tutte le attività di informazione, formazione ed addestramento.

6. Gestione e controllo dell'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

La vigilanza del rispetto delle disposizioni aziendali è distribuita, secondo le competenze di ciascuno, tra Datore di Lavoro, RSPP, dirigenti, preposti e lavoratori secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08.

Per detta attività occorre predisporre modalità che garantiscano:

- l'individuazione delle funzioni con obblighi di vigilanza all'interno di ogni unità produttiva;
- la formazione specifica agli incaricati;
- la comunicazione ai lavoratori di quali siano le funzioni con obblighi di vigilanza;
- un sistema di comunicazione delle eventuali inosservanze e una efficace gestione delle stesse.
- L'RLS collabora con il DL, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e proponendo opportune soluzioni. Il medesimo RLS, nel rispetto della normativa, ha la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, anche in occasione di visite ispettive nonché alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione;
- L'RSPP si riunisce almeno annualmente con gli RLS il medico competente ed il DL ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/08, al termine dell'attività, viene redatto apposito rapporto contenente i risultati connessi alla valutazione operata. Sulla base dei rilievi emersi durante l'attività e dei risultati annotati si definiscono le azioni da mettere in atto al fine di rimuovere le non conformità riscontrate

7. Gestione e controllo dell'adempimento degli obblighi giuridici relativi all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Il Datore di Lavoro o un suo incaricato deve adeguatamente gestire e custodire i documenti e le certificazioni obbligatorie per legge.

Per detta attività occorre definire la modalità di gestione di tale documentazione, stabilendo almeno:

- modalità di comunicazione della documentazione;
- sistema di conservazione e controllo;
- modalità di revisione necessarie in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ...;
- una figura responsabile in azienda.

8. Gestione e controllo dell'adempimento degli obblighi giuridici relativi alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il processo di verifica dell'applicazione delle procedure si realizza in diverse fasi riconducibili a sorveglianza e misurazione o monitoraggio.

L'attività di sorveglianza e misurazione o monitoraggio deve comprendere:

- pianificazione con definizione di tempi, compiti e responsabilità;
- identificazione del personale incaricato e formazione ed addestramento necessari allo svolgimento dell'attività;
- indicatori di prestazione che consentono di monitorare nel tempo il miglioramento continuo.
- Per detta attività occorre definire la modalità di gestione del processo di verifica dell'efficacia, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
 - infortuni /incidenti/situazioni pericolose;
 - registrazione ed analisi degli infortuni, individuazione di azioni correttive e loro applicazione ed efficacia;
 - individuazione di eventuali azioni preventive;
- non conformità: qualsiasi scostamento da quanto previsto nelle procedure e nel Modello di gestione deve essere rilevato e gestito;
- segnalazioni spontanee da lavoratori, preposti, RLS: registrazione e gestione delle segnalazioni.

Le registrazioni delle verifiche periodiche e la loro efficacia devono essere un elemento di discussione nell'ambito delle Riunioni Periodiche ex art.35 del D.Lgs 81/08.

9. Gestione e controllo della previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate.

Per detta attività occorre prevedere la modalità di gestione e custodia di tutte le registrazioni.

La definizione delle modalità di gestione di tale documentazione è effettuata stabilendo almeno:

- le modalità di redazione ed approvazione della documentazione;
- le modalità di invio della documentazione alle funzioni interessate;
- il sistema di conservazione e controllo;
- le modalità di revisione (in caso, ad esempio di cambiamenti organizzativi, di processo, tecnici...);
- chi ha la responsabilità della gestione;
- la data di emissione e di aggiornamento.

10. Gestione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati,

quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Un idoneo sistema di controllo si esplica attraverso le attività analizzate in questo punto e nei punti 9 ed 11 ed un organigramma che definisca chiaramente le funzioni. Oltre a ciò, occorre prevedere modalità di attuazione di:

- audit interni, con lo scopo di esaminare in modo sistematico e documentato se quanto predisposto dal Modello sia efficacemente attuato;
- riesame, con lo scopo di riesaminare periodicamente il Modello di gestione per verificare che sia attuato con efficacia, ed il miglioramento nel tempo delle misure adottate:
 - garantisca il raggiungimento degli obiettivi di SSL;
 - permetta di esprimere una valutazione sulle prestazioni complessive;
 - consenta di programmare le attività per il miglioramento continuo.

Il Riesame può coincidere con la Riunione Periodica ex art.35 del D.Lgs 81/08.

11. Gestione e controllo dei contratti di appalto.

Per detta attività occorre prevedere modalità che garantiscano una selezione degli appaltatori in base ai principi di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per l'efficace attuazione della procedura, è necessario che:

- avvalersi dell'opera di imprese appaltatrici o di lavoratori autonomi in possesso di requisiti di affidabilità standardizzati per tutti i fornitori i quali devono garantire di avere: o un'organizzazione aziendale per la gestione dell'igiene e sicurezza sul lavoro; o procedure di igiene e sicurezza per le attività lavorative da loro svolte; o personale regolarmente assunto, assicurato, nonché informato, formato ed addestrato sui temi dell'igiene e della sicurezza, sia a carattere generale sia a carattere specifico (rischi specifici legati alle attività svolte e al cantiere); o un sistema di indicatori idoneo a monitorare la sicurezza in azienda; o quanto previsto dal capitolato speciale di sicurezza allegato ad ogni contratto di appalto.
- di concludere contratti di appalto e/o contratti d'opera solo in forma scritta con espressa indicazione, in forma specifica, dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro;
- di far precedere la conclusione del contratto dalla elaborazione di uno specifico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze tra le varie lavorazioni sul sito. Tale documento farà parte integrante del contratto di appalto;
- di coinvolgere necessariamente, fin dalla fase della negoziazione, in vista della conclusione dei contratti d'appalto, l'RSPP la cui opera sarà richiesta per la redazione del documento imposto di valutazione dei rischi relativi al corretto coordinamento delle imprese ed alla eliminazione delle interferenze.
- l'osservanza delle prescrizioni relative alla SSL e le eventuali sanzioni disciplinari siano parte integrante del contratto tra le parti;

- si identifichi un soggetto per il controllo sugli adempimenti;
- siano sanzionati (contrattualmente e/o economicamente) gli inadempimenti;
- sia assicurata l'applicazione di sanzioni.

Nei contratti con i partner e con i fornitori e con i progettisti, i fabbricanti e gli installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice etico.

Flussi informativi verso OdV

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Fondazione ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'OdV, con particolare riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è destinatario del seguente flusso informativo:

- risultati delle ispezioni/verifiche e verbali riunioni interne in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- lo stato di avanzamento della risoluzione della non conformità o azioni di adeguamento riscontrate in sede di ispezioni/verifiche/riunioni interne;
- i risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- le segnalazioni effettuate dai lavoratori al datore di lavoro, al dirigente a RSPP o ai preposti, aventi ad oggetto eventuali anomalie dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonché le situazioni di pericolo di cui siano venuti a conoscenza;
- denunce e/o esposti formulati contro la Fondazione in ordine ai possibili violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa;
- eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o di certificazioni e verifiche periodiche;
- gli aggiornamenti del documento sulla valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- avanzamento dei programmi di miglioramento definiti;
- le relazioni periodiche dell'RSPP al DL
- Le relazioni annuali del Medico Competente al DL.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare

tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel presente capitolo e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, sia al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/01.

 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI	<u>MODELLO ORGANIZZATIVO</u> Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "E" Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - Delitti in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea	
--	--	--

PARTE SPECIALE "E"

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ARTICOLI 25 octies, 25 octies.1 e 25 octies.2)

Premessa

Art. 25-octies - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

Art. 25-octies.2 - Delitti in materia di strumenti di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo".

La presente parte speciale (Reati di riciclaggio, ricettazione, autoriciclaggio unitamente ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e ai reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea) fa riferimento a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti, relativi alla categoria dei reati tributari.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- illustrare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e ad attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti operativi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prescritte dalla normativa.

L'Ente si obbliga ad adottare le seguenti procedure interne ed i presidi organizzativi volti alla prevenzione delle fattispecie di reato di seguito illustrate.

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, ha introdotto nell'ambito di applicazione del Decreto all'art. 25-octies le ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa). Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che in parte ha abrogato e sostituito la Legge 197/1991.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

La previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

- L'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
- L'obbligo di astenersi dall'apertura del Rapporto Continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela

- L'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'Art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente
- L'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai numeri 2, 3 e 4. sono, tra gli altri:

- Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano:
 - Banche
 - Poste italiane
 - Società di intermediazione mobiliare
 - Società di gestione del risparmio
 - Società di investimento a capitale variabile
 - Le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'Art. 2, comma 1, del CAP (rami vita)
- I professionisti, tra i quali si indicano:
 - I soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali
 - I notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni
 - I revisori contabili
 - Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme

Tra le attività si indicano:

- Recupero di crediti per conto terzi
- Trasporto di denaro contante
- Gestione di case da gioco
- Offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro

Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un delitto (cd. delitto o reato presupposto), persone diverse da coloro che lo hanno commesso ("Fuori dai casi di concorso...") si interessino delle cose che dal delitto medesimo provengono.

Il nucleo delle tre ipotesi di reato, dunque, si rinviene in attività successive alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l'aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi creando ostacolo per l'autorità nell'attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).

Le differenze tra gli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p., invece, risiedono essenzialmente nella condotta (elemento materiale) e nell'elemento soggettivo (dolo generico o specifico).

Per quanto riguarda *l'elemento materiale*:

- Ricettazione: è punito acquistare, ricevere, occultare o intramettere per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.
- Riciclaggio: è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa.

Per quanto riguarda *l'elemento soggettivo*:

- Ricettazione: è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico).
- Riciclaggio: la fattispecie di reato è a dolo generico.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: la fattispecie di reato è a dolo generico.

Tra queste tre ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare (nella legislazione statunitense si parla di "money laundering" ossia "lavaggio di denaro").

Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose (know your customer rule ed analisi quantitativa delle operazioni) in grado di orientare anche i contenuti del modello di compliance.

Si evidenzia che nel 2013 è stato introdotto nell'ambito di applicazione del Decreto il reato di utilizzo indebito o alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Con il decreto legislativo, 8 novembre 2021, n. 181, è stata data attuata alla direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, circostanza che ha importato la modifica del codice penale, attraverso:

- a) l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 493 ter c.p. sicché la falsificazione punibile non ha ad oggetto unicamente le carte di credito ma qualsiasi strumento di pagamento digitale e diverso dal contante;
- b) l'introduzione dell'art. 493 quater c.p., finalizzato alla punizione di chi produce e/o commercializza i sofisticati strumenti e programmi finalizzati a questo tipo di falsificazione;
- c) l'estensione del reato di frode informatica ex art. 640 ter, tramite la previsione di una ulteriore aggravante ove il fatto illecito produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

I tre richiamati reati presupposto, sebbene apparentemente diversi, sono stati ricompresi nello stesso art. 25 octies.1 del D.lgs. 231/2001 e collocati in contiguità e prosecuzione funzionale del precedente art. 25 octies proprio in ragione del fatto che anche tale nuova è parimenti rivolta alla gestione, controllo e monitoraggio, dei flussi patrimoniali e finanziari, previa definizione degli opportuni presidi preventivi (protocolli, procedure, istruzioni operative e azioni analoghe) con riguardo alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento (in entrata o in uscita) e dei movimenti monetari.

Per quanto riguarda *l'elemento materiale*:

- L'art. 493 ter: sanzionano l'indebito utilizzo, falsificazione o alterazione non essendone titolare di carte di credito o di pagamento o di altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi; ii) l'indebito possesso, cessione o acquisizione di carte di credito o di pagamento o di altro documento analogo di provenienza illecita.
- L'art. 493 quater: protegge lo stesso bene di cui all'articolo precedente ma la condotta materiale può essere esercitata sia con dispositivi hardware che software purché caratterizzati da idoneità lesiva e offensiva
- L'art. 640 ter: sanziona l'alterazione del sistema informatico che provoca un danno patrimoniale ovvero un ingiusto profitto per l'agente.

Per quanto riguarda *l'elemento soggettivo*: tutti e tre i reati elencati richiedono che la condotta sia posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico).

Da ultimo è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. n. 211 del 2025 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea*".

Tale normativa ha introdotto all'interno del Libro II, Titolo I del codice penale, il Capo I-bis, intitolato "Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea" all'interno dei quali figurano, per quanto ci compete, gli articoli da 275-bis a 275-decies c.p.

Nello specifico, sono state infatti introdotte quattro nuove fattispecie delittuose delle quali, i) tre punibili a titolo di dolo ovvero Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.), Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.) e Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.), e ii) una a titolo di colpa grave ovvero Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-quinquies c.p.).

Queste nuove fattispecie incriminatrici sono poi state riportate nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con inserimento del nuovo art. 25 octies.2

L'integrazione è volta a rafforzare l'efficacia delle sanzioni internazionali, rendendo le aziende direttamente responsabili (con sanzioni pecuniarie e interdittive) se non adottano presidi idonei a prevenire tali violazioni.

Il nuovo art. 25-octies.2 si pone come norma di estremo rigore in quanto, in caso di condanna dell'ente prevede un sistema di calcolo "proporzionale" delle sanzioni pecuniarie, basato su percentuali del fatturato globale dell'ente nell'esercizio precedente a quello di commissione del reato. Le percentuali oscillano, a seconda dei reati, dallo 0.5% al 5% del fatturato. In via subordinata, soltanto qualora non fosse possibile stabilire il fatturato globale annuo, si applicherebbe una sanzione pecuniaria in misura fissa ovvero da 3 a 40 milioni di euro per i reati di cui agli artt. 275-bis e 275-quater c.p. e da 1 a 8 milioni di euro per l'ipotesi di cui all'art. 275-ter c.p.

Aspre anche le sanzioni interdittive: mentre l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 prevede un limite massimo di 2 anni, nel caso di commissione di queste fattispecie di reato, la soglia viene innalzata.

È infatti prevista una sanzione da 2 a 6 anni nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, e da 1 a 3 anni nel caso di reato commesso da un soggetto sottoposto

Le singole fattispecie di reato

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea - art. 275-bis).

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea: a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanziava a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche; b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante: a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati; b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione

del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.”

La norma punisce, con pene detentive e pecuniarie di particolare severità, una pluralità di condotte attive e omissive poste in essere in violazione di divieti, obblighi o restrizioni derivanti direttamente dalle misure restrittive unionali o dalla normativa nazionale di attuazione.

La fattispecie ricomprende non solo la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati, ma altresì l'omissione delle misure di congelamento, nonché la conclusione di operazioni economiche, commerciali o finanziarie e lo svolgimento di attività di importazione, esportazione, trasferimento o prestazione di servizi in ambiti sottoposti a restrizione.

La norma sanziona altresì alcune ipotesi di elusione delle misure restrittive, riconducibili all'utilizzo o al trasferimento di fondi congelati ovvero all'impiego di documentazione o dichiarazioni false finalizzate a occultare l'identità del titolare effettivo o del beneficiario finale.

Il legislatore adotta un modello di tutela graduata fondato su un discrimine economico tale per cui al di sotto di 10.000 euro, le condotte assumono natura di illecito amministrativo, salvo che riguardino beni particolarmente sensibili, quali i prodotti militari o a duplice uso, per i quali la rilevanza penale prescinde dal valore economico.

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275-ter).

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle

autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico".

La norma attribuisce rilievo penale all'omissione di comunicazioni dovute alle autorità amministrative competenti in relazione a fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti designati. La disposizione si applica tanto ai soggetti obbligati in ragione del proprio ufficio o della propria attività professionale, quanto alle stesse persone designate o ai loro rappresentanti legali, prevedendo anche in questo caso una soglia di rilevanza economica al di sotto della quale opera esclusivamente la sanzione amministrativa

Circostanze aggravanti (art. 275-sexies)

Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà: a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416; b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere; c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio; e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità; f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.

Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Circostanze attenuanti (art. 275-septies).

Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Confisca obbligatoria (art. 275-octies).

"Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-

ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato”.

Pubblicazione della sentenza di condanna (art. 275-novies)

“La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.

I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza”.

Giurisdizione (art. 275-decies)

“I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.”

La norma prevede così la punibilità delle fattispecie di reato introdotte in attuazione della Direttiva UE 2024/1226 anche per gli illeciti commessi all'estero da cittadini italiani.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

Tale disposizione si applica indipendentemente dalla percezione di un profitto concreto.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamenti diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età."

Il reato viene richiamato in questa sezione oltre che nella parte dei reati contro la PA in quanto qui rileva nella figura della frode informatica aggravata dalla realizzazione di un di trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

È richiesto in capo al soggetto attivo lo specifico scopo di trarre, dalla consumazione del reato, una qualsivoglia forma di profitto, tendenzialmente di natura economica, per sé o per terzi.

Oggetto materiale della ricettazione può essere il denaro o ogni altra cosa, mobile o immobile.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Tutte le condotte tipizzate hanno un requisito comune perché devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; la prova dell'idoneità delle condotte a raggiungere lo scopo, trattandosi di

un reato di mera condotta e non di evento, è sufficiente per integrare il delitto in esame senza dovere accertare l'effettiva dissimulazione.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Con riferimento al reato di riciclaggio, sussiste tra le due fattispecie un rapporto di specialità, in ragione del quale non solo il delitto ex art. 648-ter si applica in via sussidiaria rispetto a quello di riciclaggio, ma soprattutto si differenzia in relazione alla volontà dell'agente di perseguire lo scopo di occultare la provenienza delittuosa tramite il reimpiego dei proventi illeciti in una lecita attività.

Questa figura di reato costituisce l'ultima fase di un "ciclo criminoso" e consiste nell'impiego dei proventi di origine delittuosi esclusivamente in attività (e quindi non in singoli affari) economiche o finanziarie (ovvero per la produzione e la circolazione di beni o servizi o la circolazione di denaro o di valori mobiliari purché non sia prevalente l'aspetto intellettuale).

Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

L'art. 648-ter1, introdotto dall'art. 3, comma 3, della L. 15 dicembre 2014, n. 186, recita: *"si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

La condotta di "impiego" consiste nella re-immissione del provento delittuoso nel circuito economico, mentre il "trasferimento" e la "sostituzione" alludono a comportamenti che causano un mutamento della titolarità del bene o che ne determinino un utilizzo non più personale.

L'oggetto materiale è costituito dal denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Anche per il reato in questione, come già anticipato per il reato di riciclaggio e di reimpiego, si applica il disposto di cui all'art. 648, ultimo comma, c.p.: la condotta è punibile anche qualora "l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità".

Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

L'autoriciclaggio è un reato proprio, in quanto l'autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

Per quanto riguarda l'elemento materiale, la condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento ed impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).

Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie,

economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p. In ogni caso il delitto non è punibile, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita. L'elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontarietà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Le principali categorie di reati presupposto del delitto di autoriciclaggio e dei delitti connessi all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti possono essere:

- Reati tributari;
- Delitti contro il patrimonio;
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti contro l'amministrazione della giustizia;
- Delitti di criminalità organizzata.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra indicati si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione ai reati di cui all'art. 493-ter del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, mentre in relazione ai reati di cui agli artt. 493-quater e 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Quando il reato ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

Trasferimento fraudolento di valori art. 512 bis c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di

imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni."

Il reato colpisce chi, pur rimanendo l'effettivo titolare, trasferisca in modo fittizio a un soggetto terzo denaro, beni e altre utilità, al fine di perseguire finalità illecite, ad esempio per eludere l'applicazione di una confisca; o per favorire la commissione di altri reati, come per esempio quello di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. L'espressione "attribuisce fittiziamente ad altri la disponibilità o titolarità di denaro, beni o altre utilità" è da intendersi in modo estremamente ampio, tale da rinviare non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto o "meccanismo" idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata.

E' possibile il concorso di estranei: non è richiesto che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Cp, essendo necessario, ma anche sufficiente, che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa gli altri siano consapevoli. Infatti, nelle fattispecie anche a dolo specifico, la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo.

L'art. 3, comma 9, del decreto legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 2024, n. 56 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR) entrato in vigore il 2 marzo 2024, ha modificato l'art. 512-bis c.p. aggiungendo il comma 2, il quale prevede che la stessa pena prevista dal comma 1 si applica anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Principali aree di attività (c.d. sensibili) a rischio di reato

La preliminare attività di mappatura (*risk assessment*) delle aree a rischio, alla quale si fa espresso rinvio per una puntuale descrizione delle stesse, ha evidenziato ai sensi dell'art. 6 del decreto 231 le seguenti attività sensibili, in relazione alla commissione in astratto dei reati di cui all'art. 25 octies.

Successivamente al fine di aggiornamento del modello primigenio si sono rivalutate le indagini svolte in relazione alla commissione in astratto di reati tributari di cui all'art. 25 octies 1 e di violazione Violazione delle misure restrittive UE di cui all'art. 25 octies 2.

Le aree a rischio sono state così identificate:

Approvvigionamento di Beni e Servizi
Consulenze e prestazioni professionali
Transazioni finanziarie (in particolar modo utilizzo di carte di credito)
Gestione della biglietteria (anche on line)

Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle liberalità
Compilazione, tenuta scritture contabili e fiscali
Accensione di rapporti continuativi (quali ad esempio conti corrente e di deposito)
Utilizzo sistemi software ed hardware
Forme di pagamento in genere
Rapporti con soggetti provenienti da stati sottoposti a misure restrittive

Trattasi di processi nei quali viene in rilievo un flusso finanziario - in entrata o in uscita - idoneo ex se ad integrare una delle fattispecie delittuose sopra delineate.

I processi indicati assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Fondazione in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

Organi e funzioni coinvolte

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

Organo Amministrativo Direzione Generale Segreteria Generale Amministrazione Contabilità Biglietteria
--

Principi e norme di comportamento

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da imporre al fine di scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati sopra analizzati, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse riscontrata la responsabilità dell'Ente. Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede, inclusi i professionisti esterni alla Fondazione.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi all'organo amministrativo, in collaborazione con l'OdV.

Il sistema dei controlli, adottato dall'Ente con riferimento ai reati in materia tributaria prevede per le attività

suindicate:

- principi di controllo "*generali*", valevoli per tutte le attività sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati alle singole attività sensibili.

Principi generali di comportamento

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Fondazione e dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere,

collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È imposto quale principio generale l'applicazione ed il rispetto delle prescrizioni imposte dal Testo unico in materia di contrasto al riciclaggio di denaro proveniente da reato e al finanziamento del terrorismo di cui al d.lgs. 231/2007.

L'Ente si impegna ad uniformare la sua attività secondo i principi di seguito riportati.

L'Ente si impegna ad assicurare una adeguata formazione ai dipendenti in materia di pagamenti diversi da contanti e a munirsi di procedure interne.

La Fondazione si impegna a valutare i fornitori gli artisti e/o clienti in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio e di dell'operazione violazione delle misure restrittive finanziarie da parte dell'UE

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari. I pagamenti effettuati dall'Ente devono sempre essere eseguiti nel rispetto delle procedure interne pro tempore vigenti, dell'assetto di deleghe formalizzato e dei principi di trasparenza e tracciabilità delle operazioni.

In tale contesto:

- è vietato il ricorso a transazioni al di fuori del sistema bancario se non per importi estremamente limitati e per motivazione sempre connesse ad attività di ordinaria amministrazione;
- ciascuna transazione di pagamento deve sempre essere giustificata da una o più prestazioni ricevute e/ o in corso di esecuzione;
- non sono ammessi pagamenti verso controparti non conosciute e/ o direttamente coinvolte in forniture di beni, servizi od altre utilità all'Ente. Risultano pertanto non ammesse compensazioni, anticipi ed ogni altra movimentazione che possano, anche solo potenzialmente, rappresentare un trasferimento di utilità non giustificabile e/ o dovuto;
- verificare se vi siano dubbi se l'esecuzione dell'operazione violi le misure restrittive finanziarie da parte dell'UE.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Sono inoltre assicurati i seguenti:

- controlli per la prevenzione di operazioni acausali;

- procedure amministrative che verificano la regolarità nei pagamenti con attenzione alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli volti alla implementazione di sistemi informatizzati per la gestione dei mandati al fine di migliorare la tracciabilità della documentazione;
- Controlli volti alla verifica del denaro contante.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

L'OdV è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- proporre l'aggiornamento e/o modifiche in relazione alle regole da seguire nelle aree di rischio sopra elencate e, sotto un profilo generale, individuare ulteriori comportamenti da adottare in detti settori. Tali istruzioni devono essere fatte per iscritto e conservate presso appositi archivi cartacei o telematici;
- conservare tutta la documentazione relativa alle verifiche e alle procedure di controllo eseguite;
- verificare periodicamente l'efficacia delle regole adottate, con particolare attenzione al loro rispetto ad opera dei Destinatari;
- proporre e attuare sistemi di intervento in ipotesi di criticità accertate;
- deve essere informato delle procedure adottate dalla Fondazione in relazione al monitoraggio dei Fornitori, Clienti o Partners con cui la Fondazione intrattiene rapporti;
- assicurare e gestire, costantemente, attività di report con l'organo amministrativo e il personale coinvolto nelle aree di rischio;
- deve essere informato ove si proceda ad attività di trasferimento di somme di denaro ingenti;
- tutta la documentazione relativa all'identificazione dei Fornitori, Clienti o Partners deve essere a disposizione dell'OdV, il quale deve essere costantemente informato delle procedure relative alle attività affidate;
- verificare eventuali segnalazioni provenienti dai soggetti addetti nelle aree a rischio, nonché dagli organi di controllo e svolgere i relativi accertamenti;
- assicurare l'applicazione del sistema disciplinare vigente in ipotesi di irregolarità accertate.

La Fondazione garantisce che i propri organi di governance, eventualmente con il supporto del personale preposto ad attività di controllo, provvederanno a coadiuvare con l'OdV mediante continui e puntuali flussi informativi.

All'OdV è, altresì, attribuito il potere di accedere, anche tramite i propri delegati, a tutta la documentazione aziendale, ove fosse necessario per l'esercizio dei propri compiti.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano desumere l'avvenuta violazione dei principi e dei protocolli indicati nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al CdA ai fini dell'adozione degli opportuni adempimenti del caso.

 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI	<u>MODELLO ORGANIZZATIVO</u> Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "F" REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	
--	---	--

PARTE SPECIALE - "F"

REATI IN MATERIA DI

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies)

Premessa

Art. 25-novies

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

La presente parte speciale fa riferimento a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti, relativi alla categoria dei reati in materia di diritto di autore.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- illustrare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e ad attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti operativi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prescritte dalla normativa.

L'Ente si obbliga ad adottare le seguenti procedure interne ed i presidi organizzativi volti alla prevenzione delle fattispecie di reato di seguito illustrate.

L'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità dell'Ente con riferimento alla commissione dei reati di violazione del diritto di autore, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio del medesimo.

La legge 132/2025 è intervenuta sulla vigente normativa per precisare la responsabilità negli illeciti legati a sistemi di IA, tenendo conto del livello di controllo effettivo sull'AI da parte dell'agente.

La norma non crea nuovi reati presupposto 231 ma inasprisce le pene per quelli già previsti attraverso l'introduzione di specifiche aggravanti in caso di commissione attraverso l'uso di IA.

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001 ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello dovranno uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate.

Le singole fattispecie di reato

Si tratta di tutte le fattispecie delittuose di cui agli artt.171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

In particolare, in relazione alle attività sensibili sotto riportate, si ritengono meritevoli di attenzione le seguenti fattispecie:

Art. 171 comma 1 lett. 1-bis della L. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'Art. 171-bis e dall'Art.171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, oppure riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati attraverso sistemi di intelligenza artificiale."

Art. 171 comma 3 della L. 633/1941

"La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."

Art. 171-ter della L. 633/1941

"È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della

televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2) È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3) La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4) La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del Codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del Codice penale.

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

Art. 171-septies L. 633/1941

"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."

Come noto, la Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) protegge:

- tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;

- i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399;

- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. In particolare, sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

- 5) i disegni e le opere dell'architettura;

- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
- 9) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Occorre considerare che a seguito della riforma della legge in materia di diritto d'autore gli articoli 171-bis, 171-ter e 171-septies della Legge 633/1941 puniscono non solo la contraffazione dei contrassegni SIAE, ma anche quella relativa ai contrassegni rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti che si sono affiancati alla prima in forza del venir meno dell'esclusività.

Principali aree di attività (c.d. sensibili) a rischio di reato

La preliminare attività di mappatura (*risk assessment*) delle aree a rischio, alla quale si fa espresso rinvio per una puntuale descrizione delle stesse, ha evidenziato ai sensi dell'art. 6 del decreto 231 le seguenti attività sensibili, in relazione alla commissione in astratto di reati in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 novies.

Realizzazione ovvero messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti dei diritti d'autore: l'attività sensibile si riferisce all'acquisizione dei diritti di autore, d'immagine e connessi di terzi (es. contratti di noleggio di materiale musicale, contratti con gli artisti, ecc.) strumentali alla realizzazione dell'allestimento scenico e alla creazione/messa in scena delle opere teatrali o musicali della Fondazione.

Contrattualistica con gli contratti e gestione dei rapporti con le relative agenzie: attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché alla gestione dei rapporti con le relative agenzie.

Attività di promozione e di comunicazione esterna: attività di implementazione degli strumenti di comunicazione esterna (es. locandine, manifesti, materiale fotografico, messaggi pubblicitari, contenuti presenti all'interno del sito web e/o comunicati stampa, ecc.), con particolare riferimento alla corretta gestione delle liberatorie dei diritti di terzi (es. diritto di immagine, diritto d'autore, ecc.).

Organi e funzioni coinvolte

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

Direzione generale Segreteria generale Amministrazione Comunicazione Ufficio produzione Direzione artistica
--

Principi e norme generali di comportamento

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da imporre al fine di scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati sopra analizzati, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse riscontrata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede, inclusi i professionisti esterni alla Società.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Fondazione:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Fondazione;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare il pieno rispetto della vigente normativa e delle best practices applicabili in materia.

Più in particolare, è fatto **obbligo** di:

- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, articoli e altri contenuti scritti) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare preventivamente, ove possibile, o mediante specifica attività di controllo anche periodica, con il massimo rigore e tempestività, che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
- verificare che per tutti i contenuti di cui sopra che vengano immessi in rete a opera di terzi o acquistati dalla Fondazione e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi medesimi in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno;
- verificare, ove utilizzato, la conformità dell'uso dell'IA ai principi della Fondazione.
- Inoltre, è fatto **divieto** di:
 - duplicare, abusivamente e per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non

contrassegnati dalla Fondazione italiana degli autori ed editori (SIAE) o dagli enti titolati alla stessa funzione;

Presidi organizzativi e di controllo

Sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla rete intranet della Fondazione;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Fondazione o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 5) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 6) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 7) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Fondazione, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 8) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- 9) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Fondazione (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli in esso richiamati);
- 10) formazione del personale della Fondazione in merito al corretto ed etico utilizzo della IA

Principi di controllo "specifici"

Codificare e formalizzare:

- le modalità di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di diritti d'autore, d'immagine di terzi, strumentali alla realizzazione e messa in scena delle opere teatrali o musicali della Fondazione;
- le modalità per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali royalties;
- attività di reporting da parte del Direttore al CdA dei diritti acquistati con la relativa scadenza e/o eventuali limitazioni definite contrattualmente
- definire ruoli e responsabilità per la creazione/messa in scena di opere teatrali e per l'acquisizione dei relativi diritti d'autore, d'immagine;
- tipologie contrattuali che:
 - i) obblighino l'artista a cedere alla Fondazione tutti i più diritti (es. immagine, riproduzione, telediffusione, ecc.) spettanti all'autore dell'opera (es. regia, scenografo, coreografo, ecc.);

- ii) prevedano una manleva per la Fondazione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di autore;
- iii) richiedano l'impegno dell'artista, fornitore a rispettare i contenuti del modello organizzativo adottato dalla Fondazione ed i principi previsti dal Codice Etico.
- prevedere una chiara identificazione e definizione di i) ruoli, responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) budget degli artisti; iii) modalità di selezione degli artisti; iv) formalizzazione dell'accordo tra le parti; v) modalità di definizione del cachet dell'artista, in conformità a quanto previsto dalle tabelle ministeriali e con la tracciabilità di eventuali eccezioni; vi) monitoraggio dell'esecuzione del contratto (es. presenza dell'artista alle prove in Teatro e alle rappresentazioni); vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- prevedere una chiara segregazione tra chi seleziona l'artista, chi sottoscrive il relativo contratto e chi ne verifica l'avvenuta prestazione da parte dell'artista;
- I contratti con gli artisti devono essere sottoscritti esclusivamente dai soggetti a cui sono stati conferiti i relativi poteri di firma, nell'ambito delle relative deleghe;
- definire le modalità e delle tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per le principali fasi dell'attività sensibile;
- regolamentare: i) le modalità di acquisizione e gestione della liberatoria degli artisti; ii) le modalità operative per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti d'autore, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali royalties;
- prevedere una chiara identificazione e definizione di: i) fasi che caratterizzano il processo di realizzazione degli strumenti promozionali; ii) modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito alla correttezza delle informazioni riportate e alla titolarità dei diritti di immagine e/o d'autore; iii) modalità per assicurare che il materiale promozionale/comunicati stampa realizzati non contengano immagini protette da diritto di autore e/o eventualmente la richiesta della preventiva autorizzazione alla loro pubblicazione; iv) ruoli, responsabilità e modalità per l'approvazione degli strumenti promozionali e la loro diffusione alle varie funzioni aziendali coinvolte; v) indicazione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione ed aggiornamento dei contenuti esterni (es. pubblicati sul sito della Fondazione, comunicati stampa);
- prevedere una chiara segregazione tra chi predispone gli strumenti promozionali e/o comunicati stampa, chi effettua le verifiche in merito alla correttezza delle informazioni contenute e/o alla titolarità dei diritti di immagini protette da diritto di autore, chi approva lo strumento promozionale e chi è responsabile della loro attuazione;

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte.

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare l'OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- 3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- 4) di verificare la formazione del personale e l'introduzione di processi idonei a prevenire usi impropri dell'IA.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "G" REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
--	--	--

PARTE SPECIALE "G"

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

Premessa

Art. 25 decies

1. *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

La presente parte speciale fa riferimento a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti, relativi alla categoria dei reati di induzione.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- illustrare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e ad attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti operativi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prescritte dalla normativa.

L'Ente si obbliga ad adottare le seguenti procedure interne ed i presidi organizzativi volti alla prevenzione delle fattispecie di reato di seguito illustrate.

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lg. n. 231/2001, con l'approvazione della Legge n.63 Art.20 del 1° marzo 2001 concernente la prevenzione ed il divieto a non indurre alcuno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria quando questi ha la facoltà di non rispondere.

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, prevedendo l'applicazione all'ente della sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Vengono in considerazione eventuali atti compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, hanno contatti con soggetti sottoposti a procedimenti penali.

In tali occasioni, infatti, questi soggetti, al fine di evitare che la Fondazione o un altro soggetto alla stessa collegato siano coinvolti all'interno di un procedimento penale, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, pur in presenza di facoltà di astensione, a non deporre o a fornire una deposizione fuorviante

Le singole fattispecie di reato

Il presente capitolo tende ad individuare le condotte criminose di cui all'art. 25-decies del D. Lgs n. 231/2001 che determinano la realizzazione di reati in relazione alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla Legge n.63 Art.20 del 1° marzo 2001.

Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

Principali aree di attività (c.d. sensibili) a rischio di commissione reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La preliminare attività di mappatura (*risk assessment*) delle aree a rischio, alla quale si fa espresso rinvio per una puntuale descrizione delle stesse, ha evidenziato ai sensi dell'art. 6 del decreto 231 le seguenti attività sensibili, in relazione alla commissione in astratto di reati di induzione di cui all'art. 25 decies.

Nell'ambito delle attività sono individuate presso l'azienda le seguenti fattispecie a rischio:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Fondazione
- gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Fondazione

Organi e funzioni coinvolte

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

Organo amministrativo Direzione Generale Amministrazione Segreteria Generale Contabilità Direzioni artistiche Ufficio produzione
--

Principi e norme di comportamento

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente sono tenuti.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente elencati, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei medesimi.

Il sistema dei controlli, adottato dall'Ente con riferimento ai reati in materia di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria prevede per le attività suindicate:

- principi di controllo "*generali*", valevoli per tutte le attività sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati alle singole attività sensibili.

Principi di controllo generali

L'Ente considera come principi di controllo generali le seguenti regole poste a fondamento dei comportamenti di tutto il personale che agisce per l'Ente stesso.

- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Fondazione;
- garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
- assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle best practices applicabili in materia
- rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

Presidi organizzativi e di controllo

In tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- Codice Etico;

- formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Fondazione;
- diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Fondazione o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Fondazione, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Fondazione (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati)

Principi specifici di controllo

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

A tutti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25 decies d.lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Fondazione o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
- i destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a

mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo

- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile ed il Responsabile dell'Area Affari Societari di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente

Flussi informativi verso l'OdV

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia della presente parte speciale del Modello 231, in relazione ai reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono così sintetizzabili:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne relative alla prevenzione dei reati;
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria in costante coordinamento con le funzioni di controllo;
- Curare l'attività di formazione periodica sulle attività sensibili della presente Parte Speciale;
- Esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- Rivedere il sistema dei flussi informativi periodici ricevuti dagli altri organi di controllo aziendali;
- Conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano desumere l'avvenuta violazione dei principi e dei protocolli indicati nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al CdA ai fini dell'adozione degli opportuni adempimenti del caso.

	<u>MODELLO ORGANIZZATIVO</u> Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "H" Reati ambientali	
---	--	--

PARTE SPECIALE "H"

REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies)

Premessa

Art. 25-undecies

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
- e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
- e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a

duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di

commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

La presente parte speciale (Reati ambientali) fa riferimento a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti, relativi alla categoria dei reati contro la P.A.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Fondazione pone in essere e in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di risk assessment, la Fondazione stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi reato;
- illustrare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e ad attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti operativi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prescritte dalla normativa;
- riepilogare i riferimenti alle specifiche policies e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi reato in esame

Nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8.8.2025 è stato pubblicato il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8.8.2025, in vigore dal 9 agosto 2025.

Il DL è stato convertito in L. 147/125.

Le linee essenziali della riforma possono così sintetizzarsi:(a) creazione di nuove norme incriminatrici e generalizzato aumento delle sanzioni (amministrative e penali);

(b) in particolare, inasprimento delle pene nei casi in cui:

dal fatto derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;

aumento di sanzioni allorquando il fatto venga commesso mediante l'utilizzo di veicoli a motore;
migliore definizione del confine tra il d. lgs 152/2006 ed il Codice della Strada, attraverso l'esplicitazione delle condotte ricadenti nell'una o nell'altra disposizione normativa.

La presente Sezione del Modello di Organizzazione e Gestione si rivolge ai destinatari che operano nell'ambito delle attività individuate ai sensi della presente Sezione, nonché a tutti coloro che, anche in virtù di vincoli contrattuali (appaltatori, consulenti, partners, ecc.), intrattengono rapporti con la stessa involgenti profili di gestione ambientale. L'obiettivo della Sezione è dunque di far sì che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle attività e/o dei processi sensibili come individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione) e nel Codice Etico, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti ai sensi dell'articolo 25 undecies del Decreto.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti apicali e non della Società, i dipendenti e i soggetti terzi, come già definiti nella Parte Generale. Sono, inoltre Destinatari tutti i soggetti

con specifici compiti in relazione agli incarichi attribuiti.

Obiettivo del presente protocollo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati trattati.

Nel rinviare alle definizioni contenute nella Parte Generale, si forniscono di seguito ulteriori definizioni che concernono in maniera specifica la presente Parte speciale.

Cod. Amb. o Codice dell'ambiente:	il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.
Commerciante di rifiuti:	qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
CER:	codice di identificazione dei rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e ss.mm.ii.
CSC e CSR:	concentrazione soglia di contaminazione e concentrazione soglia di rischio.
Deposito temporaneo:	il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto della normativa applicabile, anche in ragione della tipologia di rifiuti oggetto del deposito.
Detentore rifiuti:	il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
Discarica:	area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.
Intermediario:	qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.
Miscelazione dei rifiuti:	unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.
Produttore di rifiuti:	il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.
Rifiuto:	qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Rifiuto pericoloso:	rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

Le singole fattispecie di reato

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte speciale, così come indicati agli artt. 25-undecies del Decreto.

Si segnala che la commissione di uno dei reati assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta possa determinare un interesse o vantaggio per la Fondazione. In relazione ai reati colposi, l'interesse o vantaggio si riferisce alla inosservanza delle norme cautelari, quindi si ravvisano nel risparmio di costi, incremento della produttività e competitività per la Fondazione.

Reati ambientali previsti dal titolo VI bis del libro II del codice penale

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000

chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi"

Tale fattispecie si configura quando chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il 2° comma prevede una circostanza aggravante ad efficacia comune stabilendo che la pena venga aumentata laddove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) non pertinente

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

La disposizione di cui all'art. 452 quinquies prevede, al comma 1, che qualora i fatti tipici dei reati di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) siano commessi con colpa, le pene previste per tali reati siano ridotte da un terzo a due terzi.

Il comma 2 dispone inoltre che, se dalla commissione colposa dei fatti previsti dagli artt. 452 bis c.p. e 452 quater c.p. deriva solo il pericolo, rispettivamente, di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, le pene siano ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) non pertinente

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

I delitti di inquinamento e disastro ambientale sono punibili anche quando il fatto è stato commesso per colpa, ma in tal caso le pene previste per le fattispecie dolose sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei suddetti fatti deriva solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Stante l'importanza del bene giuridico ambiente, il legislatore fornisce una protezione penalistica non solo contro le aggressioni dolose che lo danneggiano, ma anche contro le aggressioni colpose e i pericoli colposamente arrecati.

Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il delitto di impedimento del controllo tutela il corretto ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, incriminando coloro che impediscono, intralciano o eludono tali attività oppure ne compromettono gli esiti, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

Tale disposizione prevede delle circostanze aggravanti per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.).

In particolare, il comma 1 dispone che il reato di cui all'art. 416 c.p. sia aggravato quando il sodalizio criminoso sia diretto, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del Codice penale.

Il comma 2 disciplina, invece, una circostanza aggravante ad effetto comune del reato previsto dall'art. 416 bis c.p. che si configura nel caso in cui l'associazione per delinquere di tipo mafioso, anche straniera, sia finalizzata a commettere uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Infine, il comma 3 prevede che le pene previste dai due commi precedenti siano ulteriormente aumentate da un terzo alla metà se fanno parte dell'associazione prevista dall'art. 416 c.p. o dall'art. 416 bis c.p. pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."

Tale fattispecie punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni [...]

Reati previsti dal Codice penale LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE TITOLO I - Delle contravvenzioni di polizia e TITOLO II Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.). - non pertinente

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.). - non pertinente

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Inquinamento idrico (art. 137)

"1) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2) Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4) Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5) Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6) Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7) Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8) Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9) Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10) Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12) Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13) Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14) Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”

L'articolo prevede i seguenti reati:

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo

(co. 11);

- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

Abbandono di rifiuti non pericolosi (Art.255)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro.

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187,

comma 3"

Prima della L. n. 147/2025 il reato di abbandono dei rifiuti era "generico" e contemplato unicamente dall'Art.255 del D.Lgs152/2006.

La novella ha introdotto una differenziazione e gradazione del reato basat sul tipo di rifiuto, oggetto di abbandono e così articolando la fattispecie in 3 distinte categorie

- L'abbandono di rifiuti non pericolosi all'art.255;
- l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari all'art.255-bis;
- l'abbandono di rifiuti pericolosi all'art.255-ter

Lo stesso legislatore ha innalzato l'ammenda attuale portandola da millecinquecento a diciottomila euro per chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee

Inoltre quando l'abbandono o il deposito avvenga tramite veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi

Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono punibili con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2

Il legislatore, con la Legge n.147/2025, ha inoltre inteso punire chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade, assoggettandolo alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è invece commessa facendo uso di veicoli a motore, è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese

Un'altra innovazione risiede nella possibilità che l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis possa avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati.

Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena

può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3

Art. 255 bis TUA - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Questa fattispecie è stata inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 8 agosto 2025, n. 116.

Da tale norma è possibile evidenziare quanto segue:

1. al comma 1, è previsto, come autonomo delitto -punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni- l'abbandono, il deposito o l'immissione in acque sotterranee o superficiali, di rifiuti non pericolosi, posti in essere da soggetti diversi dai titolari di imprese o responsabili di enti, in violazione dell'art. 192, commi 1 e 2 (abbandono o deposito incontrollato), dell'art. 226, comma 2 (in materia di imballaggi), e dell'art. 231, commi 1 e 2 (in materia di demolizione di veicoli fuori uso), del medesimo d.lgs. n. 152/2006, qualora: dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche

agraria, della flora o della fauna;

2. il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240, lettere d) ed e), del TUA o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;

3. al comma 2 è previsto un distinto analogo reato nel caso di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti non pericolosi ovvero di immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee posto in essere dai titolari di imprese e dai responsabili di enti, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sanzionato con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi, qualora ricorra taluno dei casi di cui al comma 1 del medesimo nuovo art. 255-bis;

4. al comma 3-bis è prevista l'applicazione altresì della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi al conducente del veicolo, qualora l'abbandono o il deposito dei rifiuti avvenga mediante l'utilizzo di veicoli a motore.

Art. 256 TUA - (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

La novella sopracitata modifica l'articolo 256 del d.lgs. 152/06.

Invero:

- il comma 1 è modificato, prevedendo come delitto -anziché come contravvenzione- le attività non autorizzate di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti; il delitto è dunque punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso di rifiuti non pericolosi, e con la reclusione da uno a cinque anni, nel caso di rifiuti pericolosi;
- coerentemente al comma 1 le lettere a) e b) sono abrogate;
 - viene introdotto il comma 1-bis, che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale, qualora: dal fatto derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 - il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
- in presenza della suddetta circostanza aggravante, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nel caso di rifiuti non pericolosi, e della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi, nel caso di rifiuti pericolosi;
- viene introdotto il comma 1-ter, il quale prevede che, nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi;

- viene introdotto il comma 1-quater, il quale prevede che alla sentenza di condanna o alla sentenza di applicazione pena emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato;
- come già precisato a proposito quando è stato analizzato l'art. 255-ter, il comma 2 dell'art. 256 (che prevedeva come reato l'abbandono di rifiuti da parte dei titolari di imprese e dei responsabili di enti) è abrogato, coerentemente con l'inserimento del nuovo art. 255-ter che prevede detto reato; il comma 3 dell'art. 256 è sostituito dal nuovo comma 3, il quale prevede che chiunque -fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1- realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni, nel caso di rifiuti non pericolosi, e con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi, nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- viene introdotto il comma 3-bis, il quale prevede che la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni, quando: dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
- inoltre, nei casi su indicati, qualora la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni;
- viene introdotto il comma 3-ter, il quale prevede che alla sentenza di condanna o alla sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
- al comma 4, il riferimento, ivi previsto, ai commi 1, 2 e 3 -coerentemente con le norme introdotte- è sostituito dal riferimento ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, inseriti dalla novella;
- nel comma 5, che prevede il reato di miscelazione indebita di rifiuti, il riferimento alla pena di cui al previgente comma 1, lettera b) (ora abrogato), è sostituito dalla previsione dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Art. 257 TUA- (Bonifica dei siti)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*
2. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*
3. *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*
4. *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

In tema di bonifiche, ricollegli il concetto di *inquinamento* al superamento delle *concentrazioni soglia di rischio* e tale ambito definitorio potrebbe essere utilizzato nell'interpretazione della definizione ora in commento.

In concreto, si potrebbe pensare che la fattispecie confini, sul lato inferiore, con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio (C.S.R.), mentre, sul lato superiore, nella progressione immaginata dal legislatore, con il più grave reato di disastro, che pretende una alterazione "irreversibile o particolarmente onerosa" dell'ecosistema.

Art. 258 TUA - (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. *I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che

appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [e assimilati] che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo,

ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

- Al comma 2, primo periodo -che sanziona come illecito amministrativo l'omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 190 TUA- sono aumentati gli importi minimo e massimo della sanzione, che passano da "duemila a diecimila euro" agli attuali "da quattromila a ventimila euro";
- viene introdotto il comma 2-bis, il quale prevede che all'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue: in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi;
- altresì, la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
- al comma 4 -il quale prevede come reato il trasporto di rifiuti pericolosi senza il relativo formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti- viene fissata la pena della reclusione da uno a tre anni, in luogo del pregresso richiamo alla pena dell'articolo 483 c.p.;
- viene introdotto il comma 4-bis, il quale prevede che, nel caso di sentenza di condanna o di sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo (predisposizione ovvero uso di certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni), sia disposta la misura di sicurezza della confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Art. 259 TUA- Spedizione illegale di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Il comma 1 - che prevedeva come reato contravvenzionale la spedizione di rifiuti integrante un traffico illecito- è sostituito da un nuovo comma 1, che prevede come delitto, punito con la reclusione da uno a cinque anni, il fatto di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del

Consiglio dell'11 aprile 2024;

La pena è aumentata nel caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Aggravante dell'attività di impresa (Art. 259-bis)

"Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"

Con l'Art.259-bis il legislatore ha inteso punire con l'aumento delle pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 e con le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 il titolare dell'impresa o il responsabile di una attività anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto ambientale comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa

Art. 259 ter TUA - Delitti colposi in materia di rifiuti

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Inquinamento atmosferico (art. 279) - non pertinente

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi

Art. 1, c. 1 e 2

"1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2) In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni."

Art. 2, c. 1 e 2

"1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2) In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).

- Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Art. 3-bis, c.1

"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale."

- la falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

"1) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3) Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la

cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4) L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5) Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

- inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

Principali aree di attività (c.d. sensibili) a rischio di reato

In relazione ai reati ambientali e alle condotte criminose precedentemente descritte, quelle da ritenersi rilevanti nella realtà della Fondazione attengono alla sola gestione dei rifiuti, nonché ai relativi adempimenti legislativi ed autorizzativi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, conferimento in discarica ovvero presso impianti autorizzati, eventuale predisposizione di formulari).

Organi e funzioni coinvolte

Gli organi e le funzioni aziendali che risultano particolarmente a rischio in ordine ai reati trattati nella presente Parte speciale sono le seguenti:

Direzione generale Amministrazione Ufficio produzione Logistica
--

Gli altri Servizi/Aree aziendali sono responsabili, ciascuna per l'area di propria competenza, di fornire i dati e le informazioni richieste dal servizio gestione ambientale.

Principi e norme generali di comportamento

In tale paragrafo si forniscono i principi generali di comportamento che devono essere osservati da parte dei soggetti apicali della Fondazione e di tutti i dipendenti, ciascuno in base alle proprie attribuzioni e competenze, nonché da tutti i soggetti terzi in relazione agli incarichi attribuiti.

È fatto **obbligo** di:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25-undecies del Decreto, possano potenzialmente realizzarle;
- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- rispettare le previsioni del Codice etico, dell'Organigramma aziendale, della parte generale e le regole della presente Parte Speciale e le procedure aziendali in materia ambientale;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte dalla Fondazione;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

È pertanto **obbligatorio** in relazione agli aspetti ambientali:

- formalizzare un'analisi degli aspetti ambientali aziendali;
- formalizzare i ruoli e le competenze, nonché le relative responsabilità;
- applicare una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono monitorare le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge, dalle prescrizioni autorizzative e dalle procedure di controllo interno;
- avere una tracciabilità temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;

- effettuare continua formazione e informazione dei lavoratori sui rischi trattati nella presente Parte speciale, in misura dei ruoli e di quanto siano coinvolti nelle attività a rischio.

È invece espressamente **vietato**:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o sprovviste delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non muniti delle apposite autorizzazioni;
- depositare o abbandonare rifiuti;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli in ambito di norme in materia ambientale.

Principi relativi a specifiche attività a rischio

Si indicano di seguito i principi e le indicazioni di comportamento che, in relazione alle specifiche aree di attività sensibili identificate sopra, devono trovare compiuta applicazione da parte dei Destinatari.

Gestione dei rifiuti

In relazione a tale processo si rende necessario:

- individuare la figura giuridica di "produttore" per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti e luogo di produzione, che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli radiometrici per il loro allontanamento. Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna, la Fondazione dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all'interno delle aree del sito aziendale;
- effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi sia nel sito aziendale che al di fuori di esso e determinare come trasporto, recupero o smaltimento debbano essere gestiti per le categorie di rifiuti prodotti, in vista dell'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica.

Particolare attenzione andrà riservata a RAEE, rifiuti con sostanze pericolose, solventi o altri composti eventualmente usati per le produzioni sceniche, detergenti, rifiuti decadenti da attività manutentive.

Importante affidarsi a corrette professionalità controllandone, ove necessario, le credenziali e l'eventuale gestione all'Albo Gestori Rifiuti.

Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER o codice a "specchio", soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;

- compilare, nel rispetto delle tempistiche normative il Registro carico/scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;

- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente, verificando tempistiche e quantitativi;
- compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario e se necessaria copia della dichiarazione di avvenuto smaltimento;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
- adottare ed attuare uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività sopra elencate;
- regolamentare il rapporto con i fornitori di smaltimento, raccolta dei rifiuti mediante apposito strumento negoziale che specifichi anche l'impegno dei terzi al rispetto del Codice e del Modello.

Flussi informativi verso OdV

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Fondazione ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'OdV, con particolare riguardo ai reati ambientali, è destinatario del seguente flusso informativo:

- eventuali variazioni a sistema deleghe, organigramma e responsabilità ambientali;
- risultati delle ispezioni/verifiche in occasione di audit interni e che abbiano ad oggetto aspetti ambientali significativi;
- risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo ai diversi possibili aspetti ambientali;
- lo stato di avanzamento della risoluzione della non conformità o azioni di adeguamento riscontrate in sede di ispezioni/verifiche/riunioni interne;
- anomalie o atipicità riscontrate nelle attività che possano comportare il superamento delle soglie previste dalla normativa ambientale e/o dalle autorizzazioni in essere;
- eventuali scenari di emergenza ambientale;
- eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni;
- denunce e/o esposti formulati contro la Fondazione in ordine ai possibili violazioni della normativa ambientale;

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente,

proporre azioni migliorative o modificative.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nel presente capitolo e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, sia al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/01.

	<u>MODELLO ORGANIZZATIVO</u> Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "I" Reati di immigrazione	
---	---	--

PARTE SPECIALE "I"

REATI DI IMMIGRAZIONE

(ARTICOLO 25 duodecies)

Premessa

Art. 25 duodecies

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"

La presente parte speciale fa riferimento a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale, per quanto concerne in particolare i reati di cui all'art.25 - duodecies del D.Lgs. 231/2001, in materia di immigrazione.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti, relativi alla categoria dei reati legati all'immigrazione.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- illustrare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e ad attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti operativi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prescritte dalla normativa.

L'Ente si obbliga ad adottare le seguenti procedure interne ed i presidi organizzativi volti alla prevenzione delle fattispecie di reato di seguito illustrate.

Le singole fattispecie di reato

La presente Parte Speciale individua, nel dettaglio, le ipotesi di reato riconducibili all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si provvede, di seguito, a fornire una breve descrizione della singola fattispecie di reato, contemplata dall'art. 22, comma 12 e seguenti del D. Lgs. n. 286/98, con espressa indicazione dei comportamenti illeciti sanzionati dalla predetta norma.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 2bis1, 2bis 2, 12 e 12 bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

"2-bis.1]. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla

precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno.

Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4

[2-bis.2]. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, ((e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro

per ogni lavoratore impiegato 12-Bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale"*

La norma ha da ultimo subito modifiche per il tramite del D.L. n.146/2025 coordinato con la Legge di conversione n.179 12/2025.

Il comma 2-bis.1 stabilisce che i datori di lavoro che intendono richiedere il nulla osta al lavoro subordinato devono procedere alla precompilazione delle domande attraverso il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno e ciò al fine di rendere la procedura più efficiente e trasparente.

Contestualmente alla fase di precompilazione, le amministrazioni competenti effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti. Tali verifiche avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà. Ne consegue che l'eventuale inserimento di dati non veritieri può comportare responsabilità anche di natura penale per il soggetto dichiarante.

È inoltre previsto un ruolo attivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il quale può svolgere verifiche ispettive anche in via anticipata sui moduli di domanda precompilati resi disponibili dal Ministero dell'Interno.

Sono inoltre stati previsti, al comma 2-bis.2 dei limiti quantitativi alle richieste di nulla osta al lavoro subordinato, stabilendo quante domande ciascun datore di lavoro può presentare nell'ambito delle quote annuali fissate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con particolare riferimento alle ipotesi di «particolare sfruttamento», dell'art. 603-bis c.p. ad elencarne i relativi presupposti, ovvero:

- sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina

Art. 12, c. 1, 1bis, 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha

titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona

1-bis Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la

reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo metà."

L'art. 30, comma 4 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" ha inserito tra i reati presupposto del Decreto, all'art. 25-duodecies, i reati di procurato ingresso illecito, di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e di favoreggiamento della permanenza clandestina, ex art. 12, comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione clandestina.

Con il recente intervento del legislatore del 2025, si è voluto punire più severamente quei comportamenti che, oltre a integrare il reato base previsto dal comma 1, eludono o aggirano il sistema delle sanzioni europee, facilitando l'ingresso in Italia di persone che avrebbero dovuto esserne escluse. L'aumento di pena riflette infatti la maggiore gravità della condotta, poiché essa compromette l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione europea e incide su interessi rilevanti di carattere sovranazionale.

Art. 12-bis D. Lgs. n.286/98 Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

"1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone

La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e) la pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del Codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio".

Questa fattispecie di reato è stata inserita nell'Art.25-duodecies per combattere la tratta dei migranti, esposti a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoposti a trattamento inumano o degradante.

Sono state inasprite le pene detentive per chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone

Principali aree di attività (c.d. sensibili) a rischio di reato

La preliminare attività di mappatura (*risk assessment*) delle aree a rischio, alla quale si fa espresso rinvio per una puntuale descrizione delle stesse, ha evidenziato ai sensi dell'art. 6 del decreto 231 le seguenti attività sensibili, in relazione alla commissione in astratto dei reati di cui all'art. 25 duodecies.

Affidamento incarichi per prestazioni d'opera e servizi, selezione di artisti stranieri e, in generale, assunzione di personale: erogazione di servizi vari e di manutenzione del teatro e delle altre unità della Fondazione.

Organi e funzioni coinvolte

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

Direzione Generale
Amministrazione
Segreteria Generale

Principi e norme di comportamento

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da imporre al fine di scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati sopra analizzati, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse riscontrata la responsabilità dell'Ente. Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede, inclusi i professionisti esterni alla Fondazione.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi all'organo amministrativo, in collaborazione con l'OdV.

Il sistema dei controlli, adottato dall'Ente con riferimento ai reati in materia tributaria prevede per le attività

suindicate:

- principi di controllo "*generali*", valevoli per tutte le attività sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati alle singole attività sensibili.

Principi generali di comportamento

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Fondazione e dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle agenzie di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

- Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello.
- In linea generale, il sistema di organizzazione della Fondazione deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
- La Fondazione deve essere dotata di strumenti organizzativi (es. organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di: i) conoscibilità all'interno della Fondazione; ii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.
- Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi: separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla compatibilmente alle dimensioni della Fondazione; tracciabilità di processo; adeguato livello di formalizzazione.

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** a carico dei Destinatari:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o che costituiscano violazioni ai principi e alle procedure aziendali ivi previste.

È invece fatto **obbligo di**:

- assicurare mediante apposite clausole contrattuali che i soggetti con cui la Fondazione collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare e alla tutela dei lavoratori;
- disporre di un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- implementare un sistema di monitoraggio dei permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.).

Principi specifici relativi alle singole aree sensibili

- verificare utilizzo di personale regolarmente contrattualizzato per l'erogazione del servizio alla Fondazione.

- Effettuare controlli sulla validità dei permessi di soggiorno degli artisti extracomunitari.
- Effettuare controlli preventivi con prelievi informative anche presso le Autorità competenti in ordine alla validità dei titoli di soggiorno ed il possesso dei requisiti in generale per il lavoro da parte dei candidati extracomunitari in lizza per l'assunzione;
- Effettuare controlli successivi periodici sul permanere dei requisiti di validità dei permessi di soggiorno degli stranieri extracomunitari assunti ed impiegati presso la Fondazione

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

L'OdV è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- proporre l'aggiornamento e/o modifiche in relazione alle regole da seguire nelle aree di rischio sopra elencate e, sotto un profilo generale, individuare ulteriori comportamenti da adottare in detti settori. Tali istruzioni devono essere fatte per iscritto e conservate presso appositi archivi cartacei o telematici;
- conservare tutta la documentazione relativa alle verifiche e alle procedure di controllo eseguite;
- verificare periodicamente l'efficacia delle regole adottate, con particolare attenzione al loro rispetto ad opera dei Destinatari;
- proporre e attuare sistemi di intervento in ipotesi di criticità accertate;
- deve essere informato delle procedure adottate dalla Fondazione in relazione al monitoraggio dei Fornitori, Clienti o Partners con cui la Fondazione intrattiene rapporti;
- assicurare e gestire, costantemente, attività di report con l'organo amministrativo e il personale coinvolto nelle aree di rischio;
- deve essere informato ove si proceda ad attività di trasferimento di somme di denaro ingenti;
- tutta la documentazione relativa all'identificazione dei Fornitori, Clienti o Partners deve essere a disposizione dell'OdV, il quale deve essere costantemente informato delle procedure relative alle attività affidate;
- verificare eventuali segnalazioni provenienti dai soggetti addetti nelle aree a rischio, nonché dagli organi di controllo e svolgere i relativi accertamenti;
- assicurare l'applicazione del sistema disciplinare vigente in ipotesi di irregolarità accertate.

La Fondazione garantisce che i propri organi di governance, eventualmente con il supporto del personale preposto ad attività di controllo, provvederanno a coadiuvare con l'OdV mediante continui e puntuali flussi informativi.

All'OdV è, altresì, attribuito il potere di accedere, anche tramite i propri delegati, a tutta la documentazione aziendale, ove fosse necessario per l'esercizio dei propri compiti.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano desumere l'avvenuta violazione dei principi e dei protocolli indicati nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al CdA ai fini dell'adozione degli opportuni adempimenti del caso.

 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI	<u>MODELLO ORGANIZZATIVO</u> Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "L" Reati tributari	
--	---	--

PARTE SPECIALE - "L"

REATI TRIBUTARI (ART. 25 -QUINQUESDECIES)

Premessa

La presente parte speciale (Reati Tributari) fa riferimento a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti, relativi alla categoria dei reati tributari.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- illustrare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e ad attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti operativi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prescritte dalla normativa.

L'Ente si obbliga ad adottare le seguenti procedure interne ed i presidi organizzativi volti alla prevenzione delle fattispecie di reato di seguito illustrate.

I reati tributari indicati all'art. 25- quinquiesdecies del Decreto 231/2001 sono stati introdotti dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale").

Da ultimo il D.L. 4 ottobre 2022, n. 156 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis.

Si evidenzia che gli articoli a seguire saranno in gran parte abrogati dal d.lgs. 3 novembre 2024 n. 173, con decorrenza dell'efficacia dal 1-1-2026, e relativa sostituzione da nuove fattispecie previste dal nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali..

Le singole fattispecie di reato Comune denominatore dei reati tributari è il comportamento fraudolento, ovvero la tendenza ad alterare la realtà o a nascondere determinati fatti, al fine di sottrarsi all'applicazione della legge fonte di obbligazioni o responsabilità, eccettuato il caso di occultamento dei documenti contabili che avviene palesemente tramite la semplice indisponibilità dei documenti.

L'introduzione del comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies punisce altresì chi commette i reati qui di seguito indicati al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000).

Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni (annuali) relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti allorché le fatture o i documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

" 1) Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2) Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3) Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."La fattispecie si ritiene integrata allorché "chiunque", al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 30.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad Euro un 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)

"1) È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2) Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

La fattispecie sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

Il reato punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

"1) È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2) È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo

superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma sanziona chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000.

Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

"1) Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis) Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter) Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

Nel novero dei reati presupposto è incluso il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, solo laddove presenti elementi di transnazionalità e particolare rilevanza e gravità, ossia: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

Ora, la fattispecie di reato è integrata qualora qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2.000.000.

Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

"1) È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis) È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2) Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

Anche il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 rileva ai fini 231 solo laddove presenti elementi di transnazionalità e particolare rilevanza e gravità, ossia: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

La fattispecie di reato si configura qualora qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, allorché l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.

L'operatività della norma è ancorata ad una cosiddetta soglia di punibilità, al fine di punire solo le condotte che siano in concreto idonee a ledere gli interessi economici statali. È concesso inoltre ai contribuenti un margine d'errore, escludendo la sussistenza del reato di omessa dichiarazione ogni volta in cui questa sia presentata entro il prescritto termine ulteriore di novanta giorni, oppure quando presenti delle difformità formali quali l'assenza della firma del contribuente e l'utilizzo di un modello stampato differente da quello imposto.

Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

"1) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2) È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis) La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito."

Anche il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 - quater del D.Lgs. n. 74/2000 rileva ai fini 231 solo laddove presenti elementi di transnazionalità e particolare rilevanza e gravità, ossia: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

La fattispecie di reato è integrata allorché chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

La norma sanziona, altresì, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

A mente del comma 2 bis dell'art. 10 quater del d. lgs. 274/2000 la punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

I reati di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) del D.Lgs. n. 74/2000, quando gli atti diretti a commetterli sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, sono punibili anche a titolo di tentativo (art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75).

Principali aree di attività (c.d. sensibili) a rischio di commissione reati tributari

La preliminare attività di mappatura (*risk assessment*) delle aree a rischio, alla quale si fa espresso rinvio per una puntuale descrizione delle stesse, ha evidenziato ai sensi dell'art. 6 del decreto 231 le seguenti attività sensibili, in relazione alla commissione in astratto di reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dalla Fondazione le seguenti:

- Gestione fatturazione e degli adempimenti fiscali
- Gestione amministrativa
- Gestione acquisti

Organi e funzioni coinvolte

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

Organo amministrativo Direzione Generale Amministrazione Segreteria Generale Contabilità Revisore
--

Principi e norme di comportamento

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente sono tenuti.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente elencati, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei medesimi.

Il sistema dei controlli, adottato dall'Ente con riferimento ai reati in materia tributaria prevede per le attività suindicate:

- principi di controllo "*generali*", valevoli per tutte le attività sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati alle singole attività sensibili.

Principi di controllo generali

L'Ente considera come principi di controllo generali le seguenti regole poste a fondamento dei comportamenti di tutto il personale che agisce per l'Ente stesso.

- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Fondazione;
- garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
- assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle best practices applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a principi e criteri di massima cautela e prudenza

Presidi organizzativi e di controllo

In tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- Codice Etico;
- formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Fondazione;
- diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Fondazione o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

- acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Fondazione, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Fondazione (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati)

Principi specifici di controllo attività a rischio reati tributari

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

Attività sensibile: Gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o di servizi

- Esistenza di attori diversi operanti nelle fasi/attività del processo
- Esistenza e puntuale utilizzo di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori (qualificazione e inserimento in Albo Fornitori), validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti e valutazione complessiva dei fornitori
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili)
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati
- Esistenza di livelli di approvazione per le richieste di acquisto e per la certificazione della fornitura/erogazione
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure della Fondazione) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative
- Verifica che la fornitura di beni o di servizi sia avvenuta a condizioni di mercato

Ulteriori informazioni comportamentali:

- Devono sussistere norme interne relative all'approvvigionamento di particolari tipologie di beni e servizi (consulenze, prestazioni professionali) ovvero relative ad approvvigionamenti con particolari modalità attuative (es. con riferimento al fornitore unico, o in caso di urgenza)
- Le norme interne devono essere ispirate, in ciascuna fase del processo di approvvigionamento, a criteri di trasparenza (precisa individuazione dei soggetti responsabili, valutazione delle richieste di approvvigionamento, verifica che le richieste arrivino da soggetti autorizzati, determinazione dei criteri che saranno utilizzati nelle varie fasi del processo e tracciabilità delle valutazioni sulle offerte tecniche ed economiche) e di tracciabilità delle operazioni effettuate

- La scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (es. fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate) deve essere formalizzata e autorizzata a un adeguato livello gerarchico
- Deve essere garantito il rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo e dalle procedure vigenti nel processo di acquisto di beni e servizi
- Deve essere acquisito l'impegno formale da parte dell'affidatario dei lavori ad uniformarsi alle prescrizioni del Codice Etico ed alle linee di condotta del Modello al fine di sanzionare eventuali comportamenti contrari ai principi etici aziendali
- Deve essere ottenuta una dichiarazione di assenza di rapporti preesistenti tra il fornitore e la Pubblica Amministrazione ostativi all'affidamento della fornitura.

Attività sensibile: Gestione delle operazioni relative alla compagine della Fondazione

- puntuale verifica della correttezza di ogni operazione, anche con il supporto tecnico di professionisti e consulenti esterni;
- puntuale catalogazione di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di asset;
- puntuale verifica della regolare conservazione della documentazione a supporto di ogni singola operazione;
- nell'ambito della gestione delle operazioni a carattere finanziario, puntuale verifica dello svolgimento di tali operazioni, anche mediante controllo delle attività di apertura, utilizzo e chiusura dei conti correnti, nonché mediante controllo della presenza di specifica abilitazione ad operare in capo ai soggetti che dispongano la movimentazione di flussi finanziari da o verso la Fondazione.

Attività sensibile: Tenuta delle scritture contabili

- verifica della regolare tenuta delle scritture contabili, anche con il supporto tecnico di professionisti e consulenti esterni;
- individuazione delle funzioni e delle risorse aziendali incaricate della tenuta delle scritture contabili;
- puntuale verifica circa la correttezza e completezza delle scritture contabili tenute dalla società, anche con riferimento alle procedure di vidimazione e registrazione delle stesse;

Attività sensibile: Presentazione delle dichiarazioni

- esternalizzazione delle attività di supporto relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- prevedere incontri di formazione periodica sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo, anche mediante l'uso di circolari;
- prevedere meccanismi di revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali.

Flussi informativi verso l'OdV

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia della presente parte speciale del Modello 231, in relazione ai reati tributari sono così sintetizzabili:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne relative alla prevenzione dei reati;
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di controllo;
- Curare l'attività di formazione periodica sulle attività sensibili della presente Parte Speciale;
- Esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- Rivedere il sistema dei flussi informativi periodici ricevuti dagli altri organi di controllo aziendali;
- Conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano desumere l'avvenuta violazione dei principi e dei protocolli indicati nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al CdA ai fini dell'adozione degli opportuni adempimenti del caso.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "M" Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistic	
---	--	--

PARTE SPECIALE "M"

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI

25-septiesdecies e 25-duodevicies

Premessa

Art.25-Septiesdecies

- 1.*In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2.*In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote*
- 3.*In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote*
- 4.*In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote*
- 5.*Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni*

Art.25-duodevicies

- 1.*In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

La presente parte speciale fa riferimento a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti, relativi alla categoria dei reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- illustrare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e ad attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti operativi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prescritte dalla normativa.

L'Ente si obbliga ad adottare le seguenti procedure interne ed i presidi organizzativi volti alla prevenzione delle fattispecie di reato di seguito illustrate.

Il 22 marzo 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 22 del 9 marzo 2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".

La Legge n. 22/2022 introduce nel codice penale il Titolo VIII-bis "Dei delitti contro il Patrimonio culturale" e nel D.Lgs. 231/01 i nuovi artt. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Le singole fattispecie di reato

Il nuovo **art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale"** prevede quanto segue.

- Furto di beni culturali (art. 518-bis)

"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge."

Il furto di beni culturali è punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote. La norma punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro. La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. L'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso anche all'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter)

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata."

L'appropriazione indebita è punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale.

- **Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater)**

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

La ricettazione è punita con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote. La ricettazione di beni culturali è sanzionata con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si ricorda che l'art. 648 c.p. punisce a titolo di ricettazione con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies)**

"Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi."

La falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali è punita con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote, e con la reclusione da 1 a 4 anni. L'illecito penale consiste nella condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata dall'art. 9 della Convenzione di Nicosia.

- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies)**

"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento."

Le violazioni in materia di alienazione di beni culturali sono punite con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Nello specifico, commette il reato: a) chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto (60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento).

- **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies)**

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165."

È punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale.

- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies)**

"Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000."

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di

legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale."

È punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. La fattispecie punisce chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non faccia rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 c.p. e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 c.p.

- **La distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)**

"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna."

È punita con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote. La fattispecie punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro. La pena si applica a chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici (primo comma); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 (secondo comma).

- **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies)**

"È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato."

È punita con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote. La riforma ha inasprito la pena e spostata nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni. Secondo l'art. 9 del d.lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, il nuovo **art. 25-duodevicies rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"** prevede nuove fattispecie quali il riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) entrambe punite con sanzioni pecuniarie da 500 a 1000 quote.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni."

- **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)**

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

Punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. La fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si ricorda che, in base all'art. 648-bis c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)**

"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni."

Punisce con la reclusione da 10 a 16 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura. L'articolo 419 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (fattispecie di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p.). La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del D. LGS. 42/2004 sono istituti e luoghi della cultura i musei (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per

finalità di educazione e di studio), le biblioteche (struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio), gli archivi (struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca), le aree e i parchi archeologici (rispettivamente, sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica e ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto), i complessi monumentali (insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica). Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

Principali aree di attività (c.d. sensibili) a rischio di commissione reati in materia di beni culturali

La rinnovata attività di mappatura (*risk assessment*) delle aree a rischio condotta ad hoc a latere, ha evidenziato ai sensi dell'art. 6 del decreto 231 le seguenti attività sensibili, in relazione alla commissione in astratto di reati di cui agli art. 25 septiesdecies e art. 25 duodevicies.

- Appalti di lavori ed interventi sul bene culturale
- Messa in scena e produzione di spettacoli
- Concessione in uso di spazi all'interno dei beni

Organi e funzioni coinvolte

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

Organo amministrativo Direzione Generale Amministrazione Segreteria Generale Contabilità Direzioni artistiche Ufficio produzione
--

Principi e norme di comportamento

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente elencati, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei medesimi.

Il sistema dei controlli, adottato dall'Ente con riferimento ai reati in materia di beni culturali prevede per le attività suindicate:

- principi di controllo "*generali*", valevoli per tutte le attività sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati alle singole attività sensibili.

Principi di controllo generali

L'Ente considera come principi di controllo generali le seguenti regole poste a fondamento dei comportamenti di tutto il personale che agisce per l'Ente stesso.

- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Fondazione;
- garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
- assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle best practices applicabili in materia
- rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

Presidi organizzativi e di controllo

In tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- Codice Etico;
- formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Fondazione;
- diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Fondazione o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Fondazione, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- l'inserimento, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, di un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma che questi sono a conoscenza della

normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico;

- implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Fondazione (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati)

Principi specifici di controllo

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nonché dei reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 25- duodevices del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare e applicare tutte le norme in materia di tutela beni culturali e paesaggistici ed in particolare la D.Lgs. 42/2004 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137, quanto in particolare alla richiesta di autorizzazioni e al rispetto di prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità competenti.

Inoltre, è fatto **divieto** di:

– porre in essere attività e/o operazioni volte a distruggere, disperdere, deteriorare, sottrarre, nonché compere ogni atto idoneo a sottrarre alla pubblica collettività beni culturali e/o paesaggistici, così come individuati dal D.Lgs. 42/2004.

Flussi informativi verso l'OdV

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia della presente parte speciale del Modello 231, in relazione ai reati in materia di beni culturali sono così sintetizzabili:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne relative alla prevenzione dei reati;
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati in materia di beni culturali e del paesaggio in costante coordinamento con le funzioni di controllo;
- Curare l'attività di formazione periodica sulle attività sensibili della presente Parte Speciale;
- Esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- Rivedere il sistema dei flussi informativi periodici ricevuti dagli altri organi di controllo aziendali;
- Conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano desumere l'avvenuta violazione dei principi e dei protocolli indicati nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al CdA ai fini dell'adozione degli opportuni adempimenti del caso.

 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "N" Delitti contro gli animali	
--	---	--

PARTE SPECIALE "N"

DELITTI contro gli animali

25-undevicies

Premessa

Art.25-undevicies

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*
2. *Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni*
3. *I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.*

La presente parte speciale fa riferimento a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i Destinatari pongano in essere regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti, relativi alla categoria dei reati contro gli animali.

Nello specifico, la presente parte speciale ha lo scopo di:

- illustrare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e ad attuare ai fini della corretta applicazione del Modello 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni sociali che cooperano con tale organismo, gli strumenti operativi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica prescritte dalla normativa.

L'Ente si obbliga ad adottare le seguenti procedure interne ed i presidi organizzativi volti alla prevenzione delle fattispecie di reato di seguito illustrate.

La L. n. 82/ 2025 ha introdotto nel corpus normativo del D.lgs. 231/01 l'art 25-undevicies volto a stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali.

La novella è altresì intervenuta sul codice penale, sul codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali

Ad ispirare il testo di legge è stata l'intenzione di dedicare direttamente agli animali, e non più al sentimento che l'uomo prova per questi, la nuova normativa

A confermarlo è la modifica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale intitolato precedentemente "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" ed oggi "Dei delitti contro gli animali"

Le singole fattispecie di reato

Uccisione di animali (Art. 544-bis c.p.)

"Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000"

Maltrattamento di animali (Art. 544-ter c.p.)

"Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale"

Il legislatore ha inteso punire con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche

Ugualmente viene punito chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che possano procurare un danno alla salute degli stessi

Se nel caso estremo sopraggiunge la morte dell'animale, la pena è aumentata della metà

Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544-quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale".

La Legge n.82 del 6 giugno 2025 prevede la reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro, per chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali

Divieto di combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies c.p.) non rilevante

Circostanze aggravanti (Art. 544-septies c.p.)

"Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:

a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori

b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali

c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso".

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638 c.p.)

"Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"

Nella nuova formulazione, l'art. 638 c.p., consta di un unico comma che punisce con la reclusione da un anno a quattro anni, chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Principali aree di attività (c.d. sensibili) a rischio di commissione reati in materia di delitti contro gli animali

La rinnovata attività di mappatura (*risk assessment*) delle aree a rischio condotta ad hoc a latere, ha evidenziato ai sensi dell'art. 6 del decreto 231 le seguenti attività sensibili, in relazione alla commissione in astratto di reati di cui agli art. 25 undevicies e art. 25 duodevicies.

- Messa in scena e produzione di spettacoli che contemplino l'utilizzo di animali

Organi e funzioni coinvolte

I soggetti potenzialmente coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

Organo amministrativo Direzione Generale Amministrazione Segreteria Generale Contabilità Direzioni artistiche Ufficio produzione
--

Principi e norme di comportamento

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione.

Nella specifica materia inoltre vengono in rilievo le norme sul trattamento degli animali previste dalla L.R.33/2009 e del R.R.2/2017, oltre che il Regolamento sul benessere e la tutela degli animali del Comune di Bergamo, quali strumenti ausiliari nell'individuazione delle condotte consentite.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente elencati, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei medesimi.

Il sistema dei controlli, adottato dall'Ente con riferimento ai reati in materia di beni culturali prevede per le attività suindicate:

- principi di controllo "*generali*", valevoli per tutte le attività sensibili;
- principi di controllo "*specifici*", applicati alle singole attività sensibili.

Principi di controllo generali

L'Ente considera come principi di controllo generali le seguenti regole poste a fondamento dei comportamenti di tutto il personale che agisce per l'Ente stesso.

- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Fondazione;
- garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
- assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle best practices applicabili in materia
- rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

Presidi organizzativi e di controllo

In tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- Codice Etico;
- formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Fondazione;
- diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Fondazione o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

- acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Fondazione, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- l’inserimento, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, di un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma che questi sono a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico;
- implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- creazione di una “Sezione 231” all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Fondazione (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati)

Principi specifici di controllo

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai delitti contro il patrimonio culturale di cui all’art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nonché dei reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all’art. 25- duodevices del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare e applicare tutte le norme in materia di tutela della salute degli animali, con particolare riferimento alla L.R. 33/09 e al R.R. 2/2017, al Regolamento comunale sul benessere e la tutela degli animali;
- in caso di dubbio, consultare ATS veterinaria e il Garante degli Animali del Comune di Bergamo ovvero l’Ufficio Ecologia.

Inoltre, è fatto **divieto** di:

- porre in essere attività e/o operazioni volte a arrecare danni o sofferenze agli animali.

Flussi informativi verso l’OdV

Compiti specifici dell’O.d.V. concernenti l’osservanza e l’efficacia della presente parte speciale del Modello 231, in relazione ai reati in materia di beni culturali sono così sintetizzabili:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure interne relative alla prevenzione dei reati;
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati in materia di delitti contro gli animali in costante coordinamento con le funzioni di controllo;
- Curare l’attività di formazione periodica sulle attività sensibili della presente Parte Speciale;
- Esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- Rivedere il sistema dei flussi informativi periodici ricevuti dagli altri organi di controllo aziendali;

- Conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano desumere l'avvenuta violazione dei principi e dei protocolli indicati nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al CdA ai fini dell'adozione degli opportuni adempimenti del caso.